LE ISTITUZIONI DEL FEDERALISMO

Regione e Governo Locale

Bimestrale di studi giuridici e politici della Regione Emilia-Romagna

1

2008 - ANNO XXIX Supplemento

La formazione ed attuazione del diritto comunitario e l'attività di rilievo internazionale della Regione Emilia-Romagna nella l.r. 16/2008

Indice Supplemento 1.08

CONTRIBUTI

- 7 La nuova legge regionale n. 16/2008 sull'attività comunitaria, internazionale ed interregionale della Regione Emilia-Romagna / Anna Voltan
- 37 La prospettiva della Giunta circa la partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla formazione ed attuazione del diritto comunitario / Elena Bastianin
- 53 Osservazioni sul nuovo sistema delle relazioni internazionali della Regione Emilia-Romagna alla luce della l.r. 16/2008 / Marco Capodaglio

DOCUMENTAZIONE

- 63 Legge regionale 28 luglio 2008, n. 16 "Norme sulla partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla formazione e attuazione del diritto comunitario, sulle attività di rilievo internazionale della Regione e sui suoi rapporti interregionali. Attuazione degli articoli 12, 13 e 25 dello Statuto regionale"
- Quadro sinottico delle leggi regionali in materia di formazione ed attuazione del diritto comunitario e di attività di rilievo internazionale delle Regioni emanate dopo la riforma del Titolo V della Costituzione

Contributi

La nuova legge regionale n. 16/2008 sull'attività comunitaria, internazionale ed interregionale della Regione Emilia-Romagna

Anna Voltan*

Sommario

- 1. Il contesto normativo nel quale si inserisce la legge regionale.
- 2. Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla formazione e attuazione del diritto comunitario.
 3. Attività di rilievo internazionale della Regione.
 4. Rapporti interregionali.
 5. Conclusioni.

1. Il contesto normativo nel quale si inserisce la legge regionale

Nella propria seduta del 22 luglio 2008 l'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna ha approvato il progetto di legge di attuazione degli articoli 12, 13 e 25 dello Statuto regionale, sulla partecipazione della Regione alla formazione e attuazione del diritto comunitario, sulle attività di rilievo internazionale della Regione e sui suoi rapporti interregionali (¹). Preme poi subito evidenziare, come elemento caratterizzante, che la legge regionale n. 16/2008, almeno per quanto riguarda

^(*) Responsabile del Servizio legislativo e qualità della legislazione dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna.

⁽¹⁾ Si riportano, di seguito, i passaggi principali dei lavori preparatori. Progetto di legge, d'iniziativa dei Consiglieri regionali Borghi, Barbieri, Salsi, Tagliani, Nanni; oggetto assembleare n. 3629 (VIII legislatura). Pubblicato nel Supplemento speciale del Bollettino Ufficiale della Regione n. 212 in data 23 maggio 2008. Assegnato alla VI Commissione assembleare "Attuazione dello Statuto" in sede referente e in sede consultiva alla I Commissione assembleare "Bilancio Affari generale ed Istituzionali". Nominato relatore il Consigliere Tagliani. Testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 2/2008 del 15 luglio 2008. Testo approvato dall'Assemblea legislativa nella seduta notturna del 22 luglio 2008, atto n. 76/2008.

la parte comunitaria, è anche frutto delle risultanze dei lavori svolti all'interno di apposite sedi tecniche, sia in ambito regionale che interregionale, oltre che di sperimentazioni che hanno consentito di "provare" soluzioni procedurali, tempi, sedi della partecipazione, in particolare dell'Assemblea, ad un processo decisionale sempre più complesso ed articolato su più livelli, qual è quello che porta all'approvazione degli atti comunitari.

a) Le Regioni ed il diritto comunitario

Con la riforma del Titolo V della Costituzione italiana le Regioni e le Province autonome si sono viste riconoscere il diritto, da un lato, e dall'altro anche il dovere, di partecipare alla formazione degli atti dell'Unione europea e alla loro successiva attuazione nelle materie di propria competenza (articolo 117, comma 5, Cost.).

L'importanza di questo nuovo ruolo regionale all'interno del processo decisionale europeo risulta degno di nota, in primo luogo, per la sede costituzionale in cui esso è stato espressamente riconosciuto, per l'ampliamento della competenza legislativa assegnata al livello regionale con la stessa riforma, infine, per l'attenzione che il processo di riforma dei Trattati ha prestato al ruolo delle autonomie locali e regionali nel processo di integrazione europea, fino al richiamo espresso ai Parlamenti regionali con poteri legislativi nel contesto del meccanismo di controllo del principio di sussidiarietà nelle proposte legislative europee, spettante ai Parlamenti nazionali.

Per quanto riguarda gli altri aspetti della riforma costituzionale che interessano la legge regionale che si va ad illustrare, l'articolo 117 della Costituzione assoggetta sia il legislatore statale che quello regionale agli stessi vincoli: la Costituzione, nonché i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e gli obblighi internazionali (comma 1); prevede poi che le norme di procedura sulla partecipazione regionale alla fase ascendente e discendente del diritto Ue siano dettate con legge dallo Stato che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza (comma 5).

La legge 5 giugno 2003, n. 131 ("Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3") (2), limitatamente all'articolo 5, e la legge 4 febbraio 2005, n. 11 ("Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari"), costituiscono le norme di procedura adottate dallo Stato in attuazione dell'articolo 117, comma 5, della Costituzione.

Tenendo conto della riforma costituzionale, lo Statuto della Regione Emilia-Romagna (legge regionale 31 marzo 2005, n. 13) dedica l'articolo 12 alla partecipazione della Regione alla formazione e attuazione del diritto comunitario, individuando i rispettivi ruoli di Giunta e Assemblea e rimandando alla legge regionale per la disciplina puntuale di più aspetti.

Per quanto riguarda il contesto normativo in cui la nuova legge regionale si inserisce, si deve tener presente che la legge regionale 24 marzo 2004, n. 6 ("Riforma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione europea e relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con l'Università"), già aveva preso in considerazione alcuni aspetti essenziali della partecipazione regionale al processo decisionale europeo a seguito della riforma del Titolo V e della sua attuazione legislativa con legge n. 131/2003.

Successivamente, l'approvazione dello Statuto regionale, insieme all'adozione della legge n. 11/2005 (³), hanno reso opportuna l'introduzione delle apposite norme regionali di procedura con un apposito intervento legislativo.

⁽²⁾ Per un commento alla legge, si veda P. Cavalieri e E. Lamarque, *L'attuazione del nuovo titolo V, parte II, della Costituzione. Commento alla legge "La Loggia"*, Torino, 2004.

⁽³⁾ Che, nel frattempo, ha completato l'attuazione dell'articolo 117, comma 5, della Costituzione.

Un riferimento, infine, ai principi generali, prima di passare ad illustrare gli aspetti principali relativamente a ciascuna parte in cui la legge regionale è articolata. L'articolo 2 si richiama espressamente ai principi di *sussidiarietà*, *partecipazione*, *coerenza e solidarietà* (⁴). La partecipazione regionale alla formazione e attuazione del diritto comunitario è poi specificatamente volta al perseguimento degli obiettivi di qualità della legislazione. Nella fase discendente, anche in accoglimento di indicazioni provenienti dalla Commissione europea nell'ambito del programma "Legiferare Meglio" (⁵), si richiede che si ricorra alle consultazioni, si contribuisca alla riduzione degli oneri amministrativi e si evitino disposizioni supplementari non necessarie al recepimento della normativa comunitaria.

b) Le attività internazionali delle Regioni

L'accresciuto ruolo che le Regioni sono chiamate a rivestire nell'ambito dell'ordinamento giuridico dell'Ue si inserisce nell'ambito della posizione che, più in generale, è loro riconosciuta nella vita di relazione internazionale.

Sul versante internazionale, l'importanza delle Regioni e delle autonomie locali è oggi riconosciuta in numerosi fori di cooperazione, sia a livello regionale (oltre all'Ue, può richiamarsi, ad esempio, il Consiglio d'Europa) (6) che a livello universale (in particolare, nel contesto dell'Organizzazione delle Nazioni Unite) (7). Dei poteri regionali e locali si occupano

⁽⁴⁾ I principi generali sono riferiti sia al Capo II che al Capo III del Titolo I della legge regionale.

⁽⁵⁾ Su tutte, ad esempio, si veda la recente Comunicazione della Commissione europea COM (2008) 32 del 30 gennaio 2008.

⁽⁶⁾ Da segnalare in proposito l'istituzione, nel 1994, del Congresso dei poteri locali e regionali del Consiglio d'Europa, il quale opera in qualità di organo consultivo per aiutare i nuovi Stati membri ad attuare i provvedimenti pratici necessari per rendere effettiva l'autonomia locale e regionale.

⁽⁷⁾ Basti pensare all'importanza riconosciuta dalle Nazioni Unite al ruolo degli

anche specifici strumenti di diritto internazionale, rientranti sia nella categoria del diritto pattizio (8) che in quella del c.d. *international soft-law*, cioè a dire l'insieme di atti internazionali privi di carattere giuridico vincolante (9).

Sul piano nazionale, già prima della riforma del Titolo V della Costituzione, alcuni interventi normativi e la giurisprudenza costituzionale avevano proceduto alla sistematizzazione di un complesso di attribuzioni, riconducibili al ruolo riconosciuto alle Regioni come enti dotati di autonomia politica, in grado di determinare delle implicazioni esterne del loro operato.

Con la legge costituzionale n. 3/2001 tale riconoscimento è divenuto assai più marcato, dal momento che le Regioni sono state, in sostanza, investite di un proprio "potere estero" (10).

Ciò è avvenuto, in particolare, tramite l'espressa previsione, contenuta nell'articolo 117, comma 9, della Costituzione, della possibilità per le Regioni di concludere accordi con Stati sovrani ed indipendenti ed intese con enti interni ad altro Stato.

enti locali per il perseguimento delle finalità del documento denominato "Agenda 21" (Capitolo 28).

⁽⁸⁾ Tra gli strumenti vincolanti per l'Italia si veda, per esempio, la Convenzione quadro europea sulla cooperazione transfrontaliera delle collettività o autorità territoriali del 21 maggio 1980 e la Convenzione europea del paesaggio del 20 ottobre 2000, entrambe elaborate in seno al Consiglio d'Europa. Da segnalare, peraltro, che il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa ha attualmente allo studio un progetto di Carta europea dell'autonomia regionale, elaborato dal Congresso dei poteri locali e regionali (raccomandazione 34 (1997)). Lo stesso Congresso ha poi recentemente adottato un progetto di Carta europea della democrazia regionale (raccomandazione 240 (2008)), anch'esso portato all'attenzione del Comitato dei Ministri.

⁽⁹⁾ Si vedano le conclusioni della 13° sessione della Conferenza dei Ministri europei responsabili degli affari locali e regionali, tenutasi ad Helsinki il 27 e 28 giugno 2002 (e consultabili sul sito Internet www.coe.int.

⁽¹⁰⁾ Corte cost., sentenza del 19 luglio 2004, n. 238, par. 6, in *G.U.* del 28 luglio 2004. Per i necessari riferimenti in dottrina, nonché per una ricognizione complessiva della prassi più recente, si veda L. Mura, *Gli accordi delle Regioni con soggetti esteri e il diritto internazionale*, Torino, 2008 e O. Spataro, *Il potere estero delle Regioni nel nuovo Titolo V della Costituzione. Impostazioni teoriche e problemi attuativi*, pubblicato, in due parti, sul sito Internet www.federalismi.it (nn. 23/2007 e 24/2007).

È stato inoltre previsto che le Regioni provvedano, nelle materie di loro competenza, all'attuazione ed esecuzione degli accordi internazionali stipulati dallo Stato. Significativamente, questo ulteriore potere è contemplato nella medesima disposizione della Costituzione (articolo 117, comma 5), che riconosce la partecipazione delle Regioni alla formazione ed attuazione degli atti comunitari e dell'Unione europea. Ha trovato così conferma, anche a livello costituzionale, il fatto che il ruolo che le Regioni sono chiamate ad esercitare nell'ordinamento dell'Ue debba necessariamente coordinarsi con quello che esse possono assumere nella comunità internazionale *lato sensu* intesa.

La già citata legge n. 131/2003 ha provveduto poi a specificare quanto previsto dal testo novellato della Costituzione, definendo una serie di obblighi procedimentali volti a stabilire le modalità concrete di conclusione degli accordi e delle intese e quelle relative all'attuazione ed esecuzione degli accordi conclusi dallo Stato, anche alla luce del necessario coordinamento che deve sussistere tra l'azione regionale e le scelte e gli indirizzi di politica estera dello Stato (11).

Non va infatti dimenticato che l'articolo 117, comma 2, lettera a), riconosce allo Stato la competenza legislativa esclusiva in materia di politica estera e di rapporti internazionali dello stesso. Vale la pena, in proposito, riportare quanto specificato al riguardo dalla Corte costituzionale. Secondo la Corte, invero, tale disposizione "sottolinea una dicotomia concettuale tra meri 'rapporti internazionali' da un lato e 'politica estera' dall'altro, che non si ritrova nel terzo comma dello stesso art. 117 che individua la competenza regionale concorrente in materia internazionale. La politica estera, pertanto, viene ad essere

⁽¹¹⁾ Tali procedure, delle quali si parlerà più diffusamente nel par. 3 di questo lavoro, sono state poi ulteriormente dettagliate dal Ministero degli Affari esteri, che ha redatto all'uopo delle *Linee guida sulle procedure per accordi programmatici, intese, gemellaggi* (il testo aggiornato delle Linee guida è consultabile all'indirizzo Internet www.esteri.it/MAE/IT/Politica Estera/Collaborazione Regioni/.

una componente peculiare e tipica dell'attività dello Stato, che ha un significato al contempo diverso e specifico rispetto al termine 'rapporti internazionali'. Mentre i 'rapporti internazionali' sono astrattamente riferibili alle singole relazioni, dotate di elementi di estraneità rispetto al nostro ordinamento, la 'politica estera' concerne l'attività internazionale dello Stato unitariamente considerata in rapporto alle sue finalità ed al suo indirizzo" (12).

Venendo al piano regionale, occorre anzitutto segnalare i numerosi interventi normativi che, di recente, hanno provveduto a disciplinare alcuni profili delle attività internazionali della Regione Emilia-Romagna. Tra i più significativi, devono ricordarsi anzitutto la legge regionale 24 giugno 2002, n. 12 ("Interventi regionali per la cooperazione con i Paesi in via di sviluppo e i Paesi in via di transizione, la solidarietà internazionale e la promozione di una cultura di pace"), la quale si occupa di definire le modalità di partecipazione della Regione a programmi multilaterali e bilaterali di sviluppo; e la legge regionale 6/2004, che contiene alcune disposizioni di portata generale sulle attività di rilievo internazionale della Regione, segnatamente sulle c.d. "attività promozionali" e sulle "attività di mero rilievo internazionale" (articoli 4 e 6), attività, peraltro, entrambe già possibili prima della novella costituzionale del Titolo V.

Ultimo, in ordine di tempo, è intervenuto lo Statuto regionale, il cui articolo 13 ("Attività di rilievo internazionale della Regione") riprende le competenze riconosciute alle Regioni dalla novella costituzionale, dettando alcune norme di dettaglio in materia di conclusione di accordi ed intese e lasciando alla

⁽¹²⁾ Corte cost., sentenza 1° giugno 2006, n. 211, par. 2.1, in *G.U.* del 7 gennaio 2006. Ne consegue, per esempio, che una Regione non può individuare le popolazioni di Paesi terzi cui offrire assistenza sanitaria e ospedaliera né, tantomeno, scegliere le aree geografiche nelle quali prestare assistenza umanitaria e di solidarietà: v. in proposito Corte cost., sentenza 1° aprile 2008, n. 131, in *G.U.* del 21 maggio 2008 nonché, in conformità, Corte cost., sentenza 18 luglio 2008, n. 285, in *G.U.* del 23 luglio 2008.

legge regionale il compito di determinare le relative modalità d'informazione preventiva e successiva e di partecipazione dell'Assemblea.

Nel quadro normativo richiamato mancava dunque, tenuto conto dell'espressa delega contenuta nell'articolo 13 dello Statuto dell'Emilia-Romagna, un provvedimento legislativo che disciplinasse le modalità di esercizio, da parte della Regione, del potere estero derivante dalla novella costituzionale del 2001 che, per altro verso, predisponesse gli opportuni coordinamenti con la disciplina già presente nella normativa regionale vigente che si riferisce alle attività di rilievo internazionale della Regione, *lato sensu* intese.

A tali lacune ha inteso porre rimedio la legge di cui è questione.

Peraltro, per le ragioni già in precedenza richiamate, si è ritenuto che una siffatta disciplina dovesse necessariamente fare corpo unico con quella dedicata alla partecipazione della Regione alla formazione e attuazione del diritto dell'Unione europea, in entrambi i casi trattandosi di regolamentare aspetti dell'attività regionale connessi con il ruolo che essa riveste nell'arena internazionale.

c) I rapporti interregionali

Ragioni in parte differenti sono invece alla base della decisione di inserire nel medesimo testo di legge anche le disposizioni attuative dell'articolo 25 dello Statuto, il quale è dedicato ai rapporti che, tramite la conclusione di intese, la Regione Emilia-Romagna può instaurare con altre Regioni italiane (c.d. "rapporti interregionali") (¹³).

⁽¹³⁾ In tema, si veda, in generale, A. Bonom, La potestà legislativa regionale e le intese fra Regioni: un "vecchio" problema che si ripropone in termini "nuovi", in Quaderni regionali, 2006, p. 641 ss.

Tale scelta si giustifica, in particolare, alla luce di due ordini di motivi distinti.

In primo luogo, rileva il tenore letterale dell'articolo 25, comma 1, dello Statuto, il quale richiede alla legge regionale di determinare "le modalità di informazione preventiva e successiva e di partecipazione dell'Assemblea legislativa alla formazione delle intese". Tale precetto risulta, a ben vedere, del tutto simile a quello contenuto negli articoli 12 e 13 dello Statuto, alla cui attuazione la legge risulta principalmente dedicata. Anche questi articoli, infatti, richiedono espressamente, come si è avuto modo di illustrare in precedenza, che la relativa normativa regionale d'attuazione definisca le modalità di partecipazione e di informazione preventiva e successiva all'Assemblea. Da questo punto di vista, la riunione delle discipline attuative degli articoli 12, 13 e 25 dello Statuto consente di delineare in un unico testo di legge il ruolo complessivo che l'Assemblea legislativa è chiamata ad esercitare nelle relazioni che la Regione instaura con l'Unione europea, con altri soggetti di diritto internazionale, con enti omologhi interni a Stati terzi e con le altre Regioni italiane.

In secondo luogo, bisogna pure evidenziare il fatto che l'articolo 117, comma 8, della Costituzione, cui l'articolo 25, comma 1, dello Statuto espressamente rinvia, ha previsto che la legge regionale ratifichi le intese concluse tra Regioni. Tale previsione introduce invero un evidente parallelismo tra la disciplina delle intese interregionali e quella degli accordi internazionali, dal momento che la ratifica è l'atto che, per il diritto internazionale, esprime il consenso dello Stato ad obbligarsi al contenuto dell'accordo, consentendone il perfezionamento (14). Quanto detto pare confermato anche dai pochi elementi di prassi successivi alla riforma del Titolo V della parte

⁽¹⁴⁾ Questo, ovviamente, nel caso in cui l'accordo sia concluso in forma solenne. Si veda, per tutti, N. Ronzitti, *Introduzione al diritto internazionale*, Torino, 2007², p. 185.

seconda della Costituzione del 2001, riforma che ha introdotto il comma 8 dell'articolo 117 poc'anzi richiamato. In particolare, si segnala la legge regionale 26 ottobre 2007, n. 31 della Regione Veneto ("Ratifica dell'intesa tra la Regione Veneto e la Provincia autonoma di Trento per favorire la cooperazione tra i territori confinanti"), la quale s'ispira, *mutatis mutandis*, al contenuto standard delle leggi statali che autorizzano la ratifica e dispongono l'esecuzione degli accordi internazionali conclusi dall'Italia (15).

Ancor più evidente, poi, è il parallelismo con i c.d. "rapporti interregionali internazionali", vale a dire quei rapporti che si sostanziano nella conclusione di intese con enti omologhi interni ad altro Stato, e che, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, dello Statuto, possono divenire efficaci solo a seguito di ratifica da parte dell'Assemblea.

2. Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla formazione e attuazione del diritto comunitario

La partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla formazione e attuazione del diritto comunitario si trova disciplinata al capo secondo della legge, i cui passaggi più significativi riguardano l'introduzione delle norme che regolano i rapporti tra la Giunta e l'Assemblea legislativa nelle attività di parteci-

⁽¹⁵⁾ Da segnalarsi in particolare l'articolo 2 della legge ("Ordine di esecuzione"), a termini del quale "[p]iena ed intera esecuzione è data all'Intesa di cui all'articolo 1 decorsi quindici giorni dall'entrata in vigore dell'ultima legge regionale e provinciale di ratifica". L'analogia col contenuto delle leggi statali è evidente se solo si confronta il testo della disposizione appena menzionata col contenuto dell'articolo 2 della legge 9 gennaio 2006, n. 14 ("Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sul paesaggio"). Tale ultima disposizione, anch'essa rubricata "Ordine di esecuzione", prevede quanto segue: "[p]iena ed intera esecuzione è data alla Convenzione [...] a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 13 della Convenzione stessa". Si tratta, in effetti, del testo standard della clausola di immissione, nell'ordinamento italiano, degli accordi conclusi dallo Stato: in tema si veda N. Ronzitti, Introduzione al diritto internazionale, cit., p. 242.

pazione regionale al processo decisionale comunitario, l'introduzione di una sessione comunitaria annuale dell'Assemblea, la procedura che regola il controllo della sussidiarietà da parte dell'Assemblea e, infine, il recepimento delle direttive comunitarie a livello regionale, nel contesto del più ampio adeguamento dell'ordinamento regionale all'ordinamento comunitario.

Con particolare riferimento all'attività di partecipazione alla fase ascendente, si è già ricordato più sopra come le norme introdotte a livello regionale tengano anche conto del risultato delle attività sperimentali svolte negli ultimi anni presso l'Assemblea legislativa, in primo luogo delle attività di controllo della sussidiarietà su alcune proposte e atti presentati dalla Commissione europea nell'ambito di materie di competenza regionale (16). A ciò si accompagna, quale elemento degno di nota, la collaborazione tecnica tra le strutture che si occupano di processo legislativo presso l'Assemblea e la Giunta, contesto nel quale è stato proposto e sviluppato un approccio di collaborazione per l'individuazione di modalità pratiche di inserimento della Regione nella fase ascendente (17). Un ulteriore contributo al ruolo delle Assemblee legislative regionali nelle fasi sia ascendente che discendente del diritto comunitario è stato fornito, inoltre, in occasione del coordinamento della IV Commissione di studio, istituita presso la Conferenza dei Presidenti con la partecipazione di Camera e Senato, assegnato alla Presidente dell'Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna nel 2007 (18).

(16) A cui è dedicato un apposito articolo della legge regionale (articolo 7), sul quale ci si soffermerà più avanti.

⁽¹⁷⁾ È in questo contesto che si è avviata una modalità tecnica per facilitare l'esame delle proposte legislative europee, a partire dalla presentazione del programma legislativo annuale della Commissione europea che sarà esaminato, sulla base dell'articolo 5 della legge regionale, in occasione della sessione comunitaria dell'Assemblea.

⁽¹⁸⁾ L'attività della Commissione di studio ha avuto ad oggetto lo Sviluppo delle procedure relative alla partecipazione delle assemblee legislative regionali alla formazione e attuazione del diritto comunitario, con attenzione anche alle ricadute territoriali nei rapporti con gli enti locali, i CAL e i CREL, nella loro differente

Passando all'esame dei passaggi più significativi della legge regionale, essa tiene conto in particolare del diritto di informazione preventiva e successiva dell'Assemblea da parte della Giunta, ed enunciato in via generale all'articolo 12 dello Statuto in riferimento alla partecipazione regionale alla formazione e attuazione degli atti dell'Unione europea. A questo proposito, la legge introduce un apposito elenco, non esaustivo, dei momenti e atti del processo decisionale oggetto di informazione specifica (19). L'informazione deve essere garantita invece in modo reciproco, tra Giunta e Assemblea, con riferimento alla partecipazione alle attività di cooperazione interistituzionale cui entrambe possono prendere parte (20). Gli obblighi di informazione di cui all'articolo saranno attuati in via informatica,

valenza istituzionale. Insieme alle Assemblee legislative regionali, la componente parlamentare che ha preso parte ai lavori della IV Commissione è stato il Senato. Il Documento finale elaborato dalla IV Commissione di studio prende in esame gli aspetti problematici del ruolo delle Assemblee legislative regionali nella fase ascendente e discendente del diritto comunitario. I risultati dei lavori sono poi confluiti nelle "Linee guida" che sono rese disponibili sul sito della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee: www.parlamentiregionali.it.

⁽¹⁹⁾ L'elenco fa riferimento: "a) alle osservazioni inviate ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della legge 4 febbraio 2005, n. 11 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari);

b) all'iter di formazione degli atti come comunicato dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e ai documenti di indirizzo politico presentati dalla Regione Emilia-Romagna in ambito nazionale;

c) alle risultanze delle riunioni del Consiglio Ue con oggetto le proposte e gli atti su cui la Giunta o l'Assemblea legislativa hanno espresso una posizione;

d) agli atti adottati dalla Giunta per l'attuazione in via amministrativa di obblighi comunitari:

e) all'esecuzione di una decisione della Commissione europea o del Consiglio Ue da parte della Giunta, nonché all'eventuale ricorso giurisdizionale avverso la decisione:

f) alla richiesta al Governo di impugnazione di un atto normativo comunitario ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3)".

⁽²⁰⁾ Il riferimento alla cooperazione interistituzionale è contenuto più in generale all'articolo 3 della legge, che richiama gli obiettivi di qualità della legislazione tra le finalità della stessa.


secondo modalità la cui definizione avverrà d'intesa tra la Giunta e l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa.

Un altro aspetto innovativo della legge regionale è da individuarsi nella sessione comunitaria dell'Assemblea legislativa, prevista entro il mese di aprile di ogni anno al fine di prendere in esame congiuntamente il programma legislativo annuale della Commissione europea e la relazione sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale all'ordinamento comunitario, predisposta dalla Giunta in attuazione dell'articolo 8 della legge n. 11/2005. Un apposito atto di indirizzo alla Giunta può essere approvato dall'Assemblea in esito alla sessione comunitaria. L'esame del programma legislativo annuale della Commissione europea è introdotto con la finalità specifica di acquisire notizia, con sufficiente anticipo, delle proposte e degli atti che saranno presentati nelle materie di competenza regionale. Ciò consentirà l'individuazione, per tempo, delle proposte su cui la Regione, e l'Assemblea legislativa in particolare, intenderà esprimersi, contribuendo, in ultimo, alla formazione della posizione italiana nelle sedi individuate dalle norme di procedura. Si prevede inoltre che, laddove possibile, per esigenze di razionale organizzazione dei lavori dell'Assemblea in materia europea, oltre che di maggiore efficacia dell'attività di indirizzo, l'esame del programma legislativo della Commissione europea possa avvenire contestualmente all'esame del progetto di legge comunitaria regionale presentato dalla Giunta.

Circa la partecipazione della Regione alla fase ascendente, la legge regionale si preoccupa in particolar modo di disciplinare i rapporti tra Giunta ed Assemblea (²¹). Nel caso di osservazioni presentate dall'Assemblea, esse sono formulate con apposita Risoluzione approvata dalla Commissione competente in materia di formazione e attuazione del diritto dell'Unione europea, tenendo conto del parere delle altre Commissioni. Il

⁽²¹⁾ Articoli 5 e 6 della legge regionale. Per un'illustrazione sintetica della procedura si veda la figura n. 1. La procedura applicabile è quella individuata all'articolo 38 del Regolamento interno dell'Assemblea legislativa.

Fig. 1. Sessione comunitaria e partecipazione della Regione alla fase ascendente del diritto comunitario - artt. 5 e 6 LR 16/2008 ed art. 38 regolamento interno dell'Assemblea legislativa



* Nota

Ai sensi dell'art. 38, c. 3, del Regolamento interno dell'Assemblea, con le stesse procedure è esaminato l'eventuale Progetto di legge comunitaria regionale.

L'esame, ai sensi dell'art. 38, c. 3, R.I. e art. 5 LR 16/2008 <u>può</u> essere contestuale a quello del programma legislativo annuale Ue e della relazione sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale all'ordinamento comunitario.

Al di fuori della legge comunitaria regionale, il recepimento di singole direttive con legge regionale segue l'iter normale, con assegnazione del progetto di legge alla Commissione competente per materia in sede referente e alla I Commissione in sede consultiva.

procedimento speciale, puntualmente disciplinato all'articolo 38 del nuovo Regolamento interno dell'Assemblea, consente di rispondere ai tempi stabiliti dalla legge di procedura statale che chiede l'invio di osservazioni entro il termine di venti giorni dalla data di trasmissione degli atti europei.

Inoltre, un apposito comma fa riferimento alla richiesta al Governo di apposizione (obbligatoria) della riserva di esame, da parte della Conferenza Stato-Regioni, specificando il potere di indirizzo dell'Assemblea nei confronti della Giunta anche al fine di sollecitare tale richiesta. Si prevede poi una specifica modalità per dare attuazione in ambito regionale a quanto stabilito dall'Accordo stipulato il 16 marzo 2006 in Conferenza Stato-Regioni, circa l'attuazione dell'articolo 5, comma 1, della legge n. 131/2003, sulla designazione degli esperti regionali che andranno a comporre le delegazioni del Governo nei gruppi di lavoro e comitati di Consiglio Ue e Commissione europea. In particolare, la designazione degli esperti della Regione Emilia-Romagna avverrà tenendo conto dell'esistenza di sedi tecniche di cooperazione tra Giunta e Assemblea, qual è, ad esempio, il gruppo di lavoro sulla fase ascendente, già attivo dal 2006 (²²).

Un apposito articolo (art. 7) è dedicato al controllo del rispetto del principio di sussidiarietà nelle proposte e atti europei nelle materie di competenza regionale e tiene conto, da un lato, del rafforzamento del ruolo parlamentare, in particolare dei Parlamenti nazionali, quale esito del processo di riforma dei Trattati (²³), in secondo luogo, delle sperimentazioni svoltesi

⁽²²⁾ Il gruppo di lavoro istituito nel 2006 è composto da tecnici appartenenti ai Servizi legislativi dell'Assemblea legislativa e della Giunta regionale. L'attività del gruppo di lavoro ha ad oggetto la partecipazione della Regione Emilia-Romagna alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari, la c.d. fase ascendente, in attuazione delle disposizioni introdotte dalla legge 11/2005, in modo particolare l'esame del programma legislativo annuale della Commissione europea come strumento di individuazione tempestiva delle proposte e degli atti comunitari nelle materie di interesse regionale.

⁽²³⁾ Si veda a questo proposito quanto prevede il Protocollo n. 1 allegato al Trattato

presso l'Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna e dei risultati ottenuti dalle stesse. Secondo la procedura di cui all'articolo 38 del proprio regolamento interno (24), l'Assemblea legislativa esegue dunque il controllo della sussidiarietà anche nei contesti di cooperazione interistituzionale e interparlamentare, laddove istituita, approvandone gli esiti con apposita risoluzione. La comunicazione degli esiti alla Giunta è finalizzata anche alla formazione della posizione regionale da assumersi nei successivi momenti individuati dalla legge di procedura, in cui si sviluppa l'*iter* decisionale in ambito nazionale.

Con l'articolo 8, la legge regionale passa a disciplinare la partecipazione alla fase discendente del diritto comunitario. Si individua una definizione di legge comunitaria regionale (25) che, pur non differenziandosi dalle altre leggi regionali, trova però una propria genesi particolare, rispetto alle altre leggi, negli esiti della verifica di conformità presentata dalla Giunta all'Assemblea ed è predisposta sulla base degli indirizzi formulati dall'Assemblea nella sessione comunitaria.

Il principio generale della "partecipazione" trova poi un'importante applicazione in riferimento all'*iter* di approvazione

di Lisbona che menziona espressamente i Parlamenti regionali con poteri legislativi nell'ambito del nuovo meccanismo di controllo della sussidiarietà spettante ai Parlamenti nazionali.

⁽²⁴⁾ Proprio sul controllo della sussidiarietà, l'articolo 38 del Regolamento interno ha rappresentato l'occasione per tradurre in vere e proprie norme di procedura il risultato di sperimentazioni eseguite negli anni passati presso l'Assemblea legislativa, in particolare dei due test sussidiarietà eseguiti nel 2005 e nel 2006 su due proposte legislative comunitarie, la prima in materia di qualità dell'aria, la seconda in materia di istruzione e formazione. Le due sperimentazioni si sono svolte nell'ambito dell'attività del Network Sussidiarietà del Comitato delle Regioni cui partecipa, ancora oggi, l'Assemblea legislativa.

⁽²⁵⁾ Si noti che la legge comunitaria regionale non rappresenta un atto obbligato e che il comma 3, art. 9, della legge regionale fa salva espressamente "la possibilità che specifiche misure di attuazione della normativa comunitaria siano contenute in altre leggi regionali". Sullo strumento della legge comunitaria annuale, in riferimento alla legge dello Stato, si veda F. Bientinesi, L'evoluzione della legge comunitaria nella prassi applicativa e nelle riforme istituzionali, in Rassegna Parlamentare, 4, 2005.

della legge comunitaria, tramite la convocazione di apposita udienza conoscitiva con la quale la Commissione competente consulta le parti interessate.

L'articolo 9 è dedicato al contenuto della legge comunitaria regionale con riferimento all'ipotesi di recepimento diretto delle direttive oppure di adozione di eventuali ulteriori atti di attuazione, sia dell'Assemblea che della Giunta, cui la legge può rimandare per il completamento del recepimento. Si prevede inoltre il caso dell'esecuzione dei regolamenti Ue, per cui la legge può indicare i casi in cui la Giunta è autorizzata ad adottare apposito regolamento, dettando criteri e principi direttivi; si prevede poi il caso dell'esecuzione delle decisioni e delle sentenze che riguardino la Regione Emilia-Romagna e pertanto comportino obblighi di adeguamento per la Regione. La legge comunitaria regionale, inoltre, modifica o integra la legislazione vigente, laddove necessario per l'attuazione o l'applicazione degli atti comunitari. Con riferimento al rispetto dell'obbligo di recepimento tempestivo delle direttive (articolo 8, comma 1, della legge n. 11/2005) si prevede che la legge comunitaria indichi il termine entro il quale dovranno essere adottati ulteriori atti di attuazione cui la stessa legge rimandi, oltre agli altri termini per l'adempimento di ulteriori obblighi al di là del caso specifico delle direttive, quale potrebbe essere il caso dell'esecuzione di sentenze o di decisioni.

Di interesse, infine, quanto previsto all'articolo 13 della legge regionale ispirato al principio del raccordo tra le strutture organizzative, con un ruolo di coordinamento orizzontale della partecipazione regionale alla formazione e attuazione del diritto Ue, da assegnare alle strutture che si occupano di processo legislativo, in considerazione dell'esigenza di comunicazione e di scambio con analoghe strutture, sia nei rapporti tra Giunta e Assemblea, che con i livelli regionale, nazionale (Governo e Parlamento) ed europeo. La norma si ispira anche a quanto suggerito dalla Commissione europea con la propria raccomandazione n. 2005/309/CE, del 12 luglio 2004, riguardante il recepimento nel diritto nazionale delle direttive che incidono

sul mercato interno, dove si indicano alcune prassi che facilitano il recepimento corretto e tempestivo delle direttive. Gli aspetti organizzativi interni alla Giunta e all'Assemblea saranno disciplinati con delibera di Giunta e con delibera dell'Ufficio di Presidenza assunte d'intesa.

3. Attività di rilievo internazionale della Regione

a) La ricostruzione di un sistema regionale unitario per lo svolgimento delle attività internazionali

Come già anticipato nel paragrafo 2 di questo lavoro, la legge regionale in esame persegue, limitatamente all'ambito delle attività internazionali, il fine di ricostruire un quadro normativo unico di riferimento per gli organi regionali. Per questa ragione, l'articolo 14, che apre il Capo III dedicato a dette attività, provvede anzitutto ad integrare la descrizione delle attività di rilievo internazionale che la Regione può svolgere e che è contenuta nell'articolo 4, comma 2, della legge regionale 6/2004 (²⁶). In particolare, l'integrazione si riferisce alle attività che discendono dalla novella costituzionale del 2001 e

⁽²⁶⁾ Vale a dire: a) iniziative di cooperazione allo sviluppo, solidarietà internazionale e aiuto umanitario; b) attività promozionali dirette nel campo del marketing territoriale, del commercio e della collaborazione industriale, del turismo, del settore agroalimentare, della cultura e dello sport; c) predisposizione di missioni, studi, eventi promozionali; d) attività promozionali indirette, quali il supporto a soggetti pubblici e privati presenti sul territorio dell'Emilia-Romagna, ma non dipendenti dall'Amministrazione regionale, per l'attuazione di iniziative similari a quelle indicate alle lettere a), b) e c); e) iniziative di scambio di esperienze e assistenza istituzionale con le Amministrazioni di Regioni ed altri enti esteri; f) supporto ad iniziative di scambio e collaborazione in campo universitario, scolastico e delle politiche giovanili; g) supporto, promozione ed incentivazione allo sviluppo dei gemellaggi tra i Comuni e le Province dell'Emilia-Romagna, quelli europei e del mondo e alle iniziative degli stessi per la diffusione di una cultura di pace; h) iniziative a supporto del reclutamento e della formazione di personale destinato ad immigrare per motivi di lavoro in Emilia-Romagna; i) politiche a favore dei concittadini emigrati all'estero; l) creazione di strutture all'estero di supporto alle attività internazionali della Regione.

precisa che la Regione può disporre direttamente: l'attuazione ed esecuzione di accordi internazionali stipulati dallo Stato; la conclusione di intese con enti territoriali interni ad altri Stati e la loro attuazione ed esecuzione; e la conclusione di accordi con altri Stati e la loro attuazione ed esecuzione.

L'articolo 15 precisa poi i principi generali che devono informare i rapporti tra Giunta ed Assemblea legislativa nello svolgimento delle attività internazionali, principi poi declinati, quanto ai tempi ed alle modalità, nei successivi articoli. Vengono in proposito richiamati il potere di indirizzo dell'Assemblea e la necessità che la Giunta mantenga la prima informata sulle attività svolte (²⁷).

b) L'attuazione ed esecuzione di accordi internazionali stipulati dallo Stato

L'articolo 16 della legge provvede a dare esecuzione all'articolo 13, comma 1, lettera *a*), dello Statuto, il quale prevede la competenza della Regione a dare, a sua volta, attuazione ed esecuzione, nell'ambito e nelle materie di propria competenza, agli accordi internazionali stipulati dallo Stato.

⁽²⁷⁾ L'obbligo informativo è concepito invece in termini di reciprocità nel caso di attività promozionali e di mero rilievo internazionale, trattandosi di attività che i due organi possono svolgere disgiuntamente (comma 3 dell'articolo 15). Si ricorda in proposito che per "attività promozionali" si intendono tutte le azioni volte alla promozione economica, sociale e culturale del territorio regionale all'estero, che non richiedano la conclusione di intese o accordi (si veda in tal senso l'articolo 1 del d.P.R. 31 marzo 1994 "Atto di indirizzo e coordinamento in materia di attività all'estero delle Regioni e delle Province autonome"). Rientrano invece nella nozione di "attività di mero rilievo internazionale" quelle azioni poste in essere dalla Regione nei riguardi di enti stranieri, normalmente omologhi, che riguardano: lo studio e l'informazione su problemi vari; lo scambio di notizie e di esperienze sulla rispettiva disciplina amministrativa e normativa; l'organizzazione e la partecipazione a tavole rotonde, seminari, visite di cortesia, gemellaggi; l'enunciazione, a titolo unilaterale, di principi ed intenti volti a realizzare forme di consultazione e di collaborazione; i contatti con le comunità regionali all'estero (si veda l'articolo 2 del summenzionato d.P.R.).

La riproposizione dell'endiadi "attuazione-esecuzione" – che deriva direttamente dal testo costituzionale e che è ripresa pure nella legge n. 131/2003 (articolo 6, comma 3) – consente pertanto di ritenere che la Regione abbia competenza non solo ad applicare ed integrare le norme pattizie, ma anche a disporne l'immissione nell'ordinamento regionale. Quest'ultima funzione rileva in particolare per gli accordi conclusi in forma semplificata o, più in generale, per gli accordi che non necessitano di autorizzazione alla ratifica ex articolo 80 della Costituzione. In proposito, è opportuno notare che la circostanza che vede lo Statuto regionale, e la legge n. 16/2008 di conseguenza, riferirsi all'esecuzione ed attuazione di accordi internazionali "stipulati" dallo Stato, anziché, come previsto dalla legge n. 131/2003, di accordi "ratificati" dallo Stato, è stata ritenuta dalla Corte costituzionale compatibile col dettato della Costituzione. La Corte ha infatti precisato che la formulazione dello Statuto "può riferirsi anche all'attuazione di accordi internazionali stipulati in forma semplificata e che intervengono in materia regionale, restando ovviamente fermi i poteri statali di cui all'articolo 120, comma 2, della Costituzione" (28).

L'articolo 16, comma 1, prevede che l'attuazione ed esecuzione degli accordi stipulati dallo Stato avvenga di norma in via amministrativa. Il comma 2 precisa che la preventiva comunicazione da effettuarsi nei confronti del Ministero degli Affari esteri e della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per gli Affari regionali ai termini dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 131/2003 venga altresì trasmessa alla Assemblea, la quale può esercitare al riguardo il proprio potere di indirizzo.

⁽²⁸⁾ Corte cost., sentenza 6 dicembre 2004, n. 379, par. 3, pubblicata nella *G.U.* del 15 dicembre 2004.

c) La conclusione di intese con enti interni ad altro Stato

L'articolo 17 disciplina le modalità di conclusione, da parte della Regione, delle intese con enti omologhi di altri Stati sovrani ed indipendenti.

Si segnala che la definizione di "intesa" rilevante ai fini del testo di legge è quella fornita a livello statale. In particolare, rileva la definizione contenuta nell'articolo 6, comma 2, della legge n. 131/2003, secondo cui le intese sono strumenti diretti *esclusivamente* a favorire lo sviluppo economico, sociale e culturale delle Regioni, nonché a realizzare attività di mero rilievo internazionale. Le Linee guida redatte dal Ministero degli Affari esteri sulle procedure per accordi programmatici, intese e gemellaggi (29) hanno poi ulteriormente precisato che il termine "intesa" deve intendersi riferito a "ogni documento, a prescindere dal titolo che reca, avente come Parti contraenti una Regione italiana e un ente omologo straniero" (30). L'intesa non è, in ogni caso, produttiva di effetti giuridici vincolanti di diritto internazionale.

Come tutta l'attività internazionale della Regione, anche la conclusione delle intese si inserisce nel quadro degli indirizzi in materia di rapporti internazionali adottati dall'Assemblea (articolo 17, comma 1): sul punto si avrà modo di tornare tra poco.

Il comma 2 dell'articolo 17 specifica gli obblighi informativi che la Giunta è chiamata ad adempiere nei confronti della Assemblea nel momento in cui decide di avviare l'*iter* per la conclusione di un'intesa e durante lo svolgimento dell'*iter* medesimo. In particolare, è previsto che la Giunta dia tempestiva comunicazione dell'attivazione della procedura all'Assemblea.

⁽²⁹⁾ Si veda supra, nota 10.

⁽³⁰⁾ Da notare che nella pronuncia n. 387 del 14 ottobre 2005 la Corte costituzionale (in *G.U.* del 19 ottobre 2005), accogliendo implicitamente la tesi sostenuta dal Governo italiano, ha negato che una Regione possa concludere un'intesa con uno Stato estero.

la quale può formulare indirizzi, principi e criteri da seguire nel corso dei negoziati. La Giunta deve poi, una volta definito il progetto di intesa, trasmettere lo stesso all'Assemblea, unitamente alla comunicazione con la quale si provvede ad informare del progetto il Dipartimento Affari regionali o il Ministero degli Affari esteri, dando avvio alla procedura di coordinamento Stato-Regione prevista dall'articolo 6, comma 2, della legge n. 131/2003 (31). L'Assemblea può formulare osservazioni sulla bozza di intesa. È poi previsto che essa venga informata dell'esito della procedura di coordinamento con lo Stato e delle misure che si rendono necessarie al riguardo.

Il comma 3 precisa gli adempimenti che si rendono necessari a seguito dell'approvazione definitiva dell'intesa da parte della Giunta. In particolare, è previsto che il Presidente della Regione, o un assessore da lui delegato, proceda alla sottoscrizione dell'intesa e, subito dopo, ne trasmetta il testo all'Assemblea per la ratifica. Tale comunicazione deve essere accompagnata dalle informazioni relative all'incidenza dell'intesa sulle leggi regionali vigenti e sugli atti di programmazione e pianificazione oltre che da quelle relative agli oneri finanziari che derivano dalla conclusione dell'intesa.

Il comma 4 definisce il potere di ratifica dell'Assemblea. Si rammenta che, a termini dell'articolo 13 dello Statuto, le intese, come peraltro gli accordi, hanno efficacia *solo* a partire dalla data di ratifica. Ora, in analogia con quanto previsto dall'articolo 80 della Costituzione, il comma precisa che, nei casi di intese che comportano modificazioni di leggi, la ratifica avvenga tramite legge. È poi previsto che, di regola, la ratifica di intese che comportano la modificazione di atti

⁽³¹⁾ Si ricorda che, in base al comma 2 dell'articolo 6 della legge 131/2003 ed alle Linee guida del Ministero degli Affari esteri (MAE), il MAE può decidere di avanzare obiezioni all'avvio dell'istruttoria in caso di palese contrasto del documento con obblighi esistenti per le Regioni. Diversamente, il Dipartimento Affari regionali esprime, entro 30 gg. dal ricevimento della bozza di intesa, eventuali osservazioni sul suo contenuto. Decorsi i 30 gg. vale la regola del silenzio-assenso.

di programmazione avvenga contestualmente alla modifica di detti atti (32).

Infine, il comma 5 della disposizione si occupa del regime di pubblicità dell'intesa. Esso prevede in particolare che il testo dell'intesa venga in ogni caso pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione, congiuntamente all'atto di ratifica (33).

d) La conclusione di accordi con Stati sovrani ed indipendenti

L'articolo 18 reca la procedura per la conclusione di accordi, tra la Regione e Stati sovrani ed indipendenti, produttivi di effetti giuridici vincolanti di diritto internazionale. Tale procedura si inserisce in quella relativa alle intese e disciplinata dall'articolo precedente, del quale vengono nella sostanza ripresi i commi 1, 3, 4 e 5, pur dovendosi tener conto dei diversi e più pregnanti obblighi previsti dalla legge n. 131/2003 in merito alla procedura di coordinamento con lo Stato (34). In questo contesto, si segnala in particolare la precisazione, contenuta nel comma 3 dell'articolo 18, secondo cui l'Assemblea rifiuta la ratifica degli accordi conclusi dalla Giunta che risultano nulli ai sensi dell'articolo 6, comma 3, della legge n. 131/2003. Trattasi, più precisamente, degli accordi conclusi in assenza del prescritto

⁽³²⁾ In precedenza, prima dell'adozione della legge 16/2008, la prassi seguita dalla Giunta era quella di concludere le intese, prevedendone l'entrata in vigore nel giorno della sottoscrizione. Alle intese era poi allegata una nota verbale nella quale si specificava che, per la Regione Emilia-Romagna, l'intesa – seppur vigente – avrebbe acquistato efficacia dalla data della ratifica dell'Assemblea: si veda, per esempio, il testo dei Protocolli di intesa tra la Regione Emilia-Romagna e la Città di Sofia e la Regione di Sofia allegati alla delibera di Giunta n. 2007/1121 del 23 luglio 2007. (33) Per una schematizzazione delle procedure di conclusione delle intese si veda

la figura n. 2.

⁽³⁴⁾ In effetti, il Governo deve esprimere parere sia sulla bozza di accordo che sul testo definitivo dell'accordo (rispetto al quale deve conferire i pieni poteri di firma). Esso, inoltre, deve essere informato dell'avvio delle trattative. Per una schematizzazione delle procedure di conclusione degli accordi si veda la figura n. 3.

Fig. 2. Procedura di conclusione di intese con enti interni ad altro Stato - art. 17 LR 16/2008

(Intesa: qualsiasi documento, a prescindere dal titolo che reca, avente come Parti la Regione ed uno o più enti omologhi stranieri, che sia diretto a favorire lo sviluppo economico, sociale e culturale della Regione, nonché le sue attività promozionali o di mero rillevo internazionale)





Fig. 3. Procedura di conclusione degli accordi - art. 18 LR 16/2008

(Accordo: qualsiasi atto avente come Parti la Regione ed il Governo di uno o più Stati, a prescindere dal titolo che esso reca, esecutivo od applicativo di accordi già in vigore, avente natura tecnico-amministrativa o natura programmatica e finalizzato a favorire lo sviluppo economico, sociale e culturale della Regione)



conferimento di pieni poteri da parte del Ministero degli Affari esteri.

Anche in questo caso, poi, la definizione di "accordo" rilevante è precisata nella legge n. 131/2003, all'articolo 6, comma 3. La disposizione prevede che le Regioni possano concludere con altri Stati solo accordi esecutivi ed applicativi di accordi internazionali regolarmente entrati in vigore, o accordi di natura tecnico-amministrativa, o accordi di natura programmatica finalizzati a favorire il loro sviluppo economico, sociale e culturale. Tale definizione coincide con quella di "accordo in forma semplificata" contenuta nella Circolare n. 5 del Ministro degli Affari esteri Agnelli, del 19 aprile 1995, concernente "Procedure relative agli accordi internazionali": si riconosce in tal modo che le Regioni possono stipulare solo accordi in forma semplificata, accordi, cioè, per i quali non si rende necessaria la ratifica da parte del Presidente della Repubblica. Da segnalarsi anche che le Linee guida del Ministero degli Esteri sopra citate hanno provveduto a specificare ulteriormente che la nozione di "accordo" deve essere estesa ad "ogni documento, a prescindere dal titolo che reca, avente come Parti contraenti una Regione italiana ed il Governo di uno Stato straniero" (35).

e) Le novità in materia di indirizzi relativi ai rapporti internazionali

Come anticipato, tutta l'attività internazionale si svolge in conformità con gli indirizzi adottati dall'Assemblea. In materia rileva anzitutto l'articolo 5 della legge regionale 6/2004, il quale prevede l'adozione da parte dell'Assemblea, su proposta della Giunta, di un documento pluriennale di indirizzi. Nella

⁽³⁵⁾ Secondo N. Ronzitti, *Introduzione al diritto internazionale*, cit., p. 229 dovrebbe ritenersi possibile per una Regione la conclusione di un accordo anche con un ente omologo estero dotato di analoghi poteri. Sul punto, tuttavia, la Corte costituzionale non ha ancora avuto modo di esprimersi.

prassi il documento adottato risulta avere durata triennale (³⁶). La legge n. 16/2008, pur facendo salvo tale impianto (articolo 19), prevede, di norma una volta all'anno, la convocazione di una sessione sulle relazioni internazionali, nella quale si dia conto dell'attuazione degli indirizzi programmatici e delle future linee di sviluppo dei medesimi (articolo 20).

4. Rapporti interregionali

Dei rapporti interregionali si occupa l'articolo 21 della legge n. 16/2008. In conformità alle considerazioni svolte nel paragrafo 1 di questo contributo, la disposizione mutua la disciplina contenuta negli articoli 17 e 18, dedicati, rispettivamente, alla conclusione di intese ed accordi, introducendo gli opportuni adattamenti. Tra questi, si segnala in particolare la previsione che condiziona la sottoscrizione dell'intesa ad un parere emesso dalla Commissione assembleare competente per materia (comma 3) e quella che impone una durata predeterminata alle intese e che ne vieta la proroga automatica (comma 8) (37).

5. Conclusioni


L'entrata in vigore della legge regionale in argomento segna un importante tassello nella delineazione del nuovo ordinamento giuridico a seguito dell'approvazione dello Statuto regionale in attuazione del novellato Titolo V della Carta costituzionale ed in particolare dell'art. 123.

⁽³⁶⁾ Da ultimo, si veda il Piano triennale sulle attività di rilievo internazionale della Regione Emilia-Romagna per il periodo 2006-2009 (oggetto n. 1682 adottato in data 27 settembre 2006). La cadenza triennale del documento programmatico è probabilmente da ricollegarsi al fatto che tale documento viene normalmente adottato congiuntamente a quello, avente per previsione di legge durata triennale, richiamato nella legge regionale 12/2002.

⁽³⁷⁾ Per una schematizzazione della procedura di conclusione delle intese interregionali si veda la figura n. 4.

Fig. 4. Procedura di conclusione di intese con altre Regioni - art. 21 LR 16/2008

(La disciplina si applica alle intese finalizzate alla realizzazione di discipline uniformi o alla istituzione di enti od organi comuni per il migliore esercizio delle proprie funzioni. Essa si applica altresì per la conclusione di accordi con altre Regioni aventi ad oggetto lo svolgimento in forma associativa, tra Comuni appartenenti a diverse Regioni, di funzioni e servizi comunali, quando ciò si renda necessario al fine di definire la disciplina applicabile)



Il nuovo Statuto della Regione Emilia-Romagna contiene infatti numerosi rinvii a successivi atti normativi e solo a seguito dell'approvazione di queste fondamentali disposizioni, legislative o regolamentari, è possibile poter cogliere con certezza il nuovo contesto istituzionale dentro il quale operano i Consiglieri, sia in Commissione sia in Assemblea, e l'organo di governo.

Il percorso di attuazione dello Statuto ha visto, quale primo atto adottato dall'Assemblea, il nuovo regolamento interno. Il regolamento, definendo le regole di funzionamento dell'Assemblea, si inserisce nella declinazione della formula di governo iniziata dallo Statuto e che troverà il suo completamento – se la Regione, nell'esercizio delle sue facoltà costituzionali, vorrà dotarsene – nella legge elettorale.

L'importanza politica di tale atto è immediatamente coglibile volgendo l'attenzione al suo *iter* formativo: quasi due anni di lavoro da parte della Commissione assembleare "Attuazione dello Statuto" con due letture del testo e circa settecento emendamenti presentati ed esaminati nell'intero *iter* compreso la sede d'Aula.

Successivamente l'attuazione dello Statuto ha impegnato i lavori assembleari con la rivisitazione integrale del testo unico del 1999 sulla partecipazione popolare al processo legislativo e agli indirizzi politici regionali, innovando gli istituti della iniziativa legislativa popolare ed il *referendum* abrogativo ed introducendo *ex novo* il *referendum* consultivo nonché l'istruttoria pubblica, che, nel rispetto dello Statuto, estendono la partecipazione anche agli immigrati extracomunitari. Le funzioni della Consulta di garanzia statutaria, istituita con apposita legge regionale, aggiungono un ulteriore elemento di trasparenza.

Ha completato la rivisitazione degli istituti e delle procedure della partecipazione l'approvazione del protocollo di consultazione delle Associazioni con finalità di interesse generale, parte integrante del Regolamento interno.

E ancora, e da ultimo, l'attuazione contestuale dei tre articoli dello Statuto dedicati alle relazioni della Regione con altre istituzioni italiane ed estere ed ai rapporti con gli ordinamenti comunitario ed internazionale.

Nel rispetto dei limiti posti alla legislazione regionale, la legge n. 16 interviene a declinare lo Statuto con particolare riferimento ai rapporti tra l'organo legislativo e l'esecutivo recuperando il disegno statutario che vuole sì dare modi e tempi certi alla funzione di governo, ma al contempo rafforzare la funzione di indirizzo di controllo dell'Assemblea consentendo ai Consiglieri ed alle Commissioni di praticare fino in fondo la funzione di rappresentanza.

Nella realizzazione di un efficace sistema di governo da un lato e di indirizzo e controllo dall'altro, anche il supporto delle strutture tecniche e quindi la collaborazione, nel rispetto della propria autonomia, tra le diverse strutture dell'Assemblea e della Giunta, assume un ruolo decisivo di cui non si può più fare a meno.

La legge n. 16/2008, come si è già dato conto, è anche un risultato di questo modo di operare e, per certi versi, di alcune "audaci" anticipazioni procedurali, che la Presidente e l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea hanno avallato (38).

⁽³⁸⁾ I primi due test di sussidiarietà dell'Assemblea legislativa nell'ambito del "network sussidiarietà" del Comitato delle Regioni, in assenza di specifica procedura regolamentare, sono stati approvati dall'Ufficio di Presidenza a seguito dell'avvio della procedura da parte della Presidente Monica Donini. Delibera U.P. n. 152/2005 e delibera U.P. n. 209/2006. Per approfondimenti si vedano gli Speciali ad essi dedicati reperibili ai seguenti collegamenti ipertestuali:

http://assemblealegislativa.regione.emilia-romagna.it/wcm/al/aser/servizi/legislativo/index/pubblicazioni/gli_speciali/p_test_sussid/Dir_com2.pdf

 $http://assemblealegislativa.regione.emilia-romagna.it/wcm/al/aser/servizi/legislativo/index/pubblicazioni/gli_speciali/p_2test_sussid/completo2_test_sussidiarietà.pdf$

La prospettiva della Giunta circa la partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla formazione ed attuazione del diritto comunitario

Elena Bastianin*

Sommario

1. I rapporti Giunta-Assemblea legislativa. – 2. Le novità più rilevanti della nuova legge: la sessione comunitaria e la legge comunitaria regionale. – 3. La fase ascendente. – 4. Il nuovo regolamento interno dell'Assemblea legislativa. – 5. I Gruppi di lavoro interdisciplinari. – 6. Il metodo sperimentale di analisi del Programma legislativo creato dal gruppo di lavoro Giunta-Assemblea. – 6.1. Gli adempimenti richiesti ai referenti dei settori.

1. I rapporti Giunta-Assemblea legislativa

Nel testo della recentissima legge regionale 28 luglio 2008, n. 16 (recante "Norme sulla partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla formazione e attuazione del diritto dell'Unione europea, sulle attività di rilievo internazionale della Regione e suoi rapporti interregionali. Attuazione degli articoli 12, 13 e 25 dello Statuto regionale"), i rapporti tra la Giunta e l'Assemblea legislativa sono particolarmente curati ed improntati a principi di forte collaborazione (che derivano anche dalle positive prassi già in essere fra le strutture amministrative di Giunta ed Assemblea, quali ad esempio i gruppi di lavoro di cui si dirà *infra*). Vengono innanzitutto chiarite le modalità con cui la Giunta, in via preventiva e successiva, cura l'informazione all'Assemblea (¹); viene sancito il principio del raccordo tra

^(*) Funzionario del Servizio Affari legislativi e qualità dei processi normativi, Direzione Affari istituzionali e legislativi della Regione Emilia-Romagna.

⁽¹⁾ L'articolo 4 della l.r. n. 16/2008 dà attuazione all'articolo 12 dello Statuto, chiarendo le modalità con cui la Giunta, in via preventiva e successiva, cura l'in-

le strutture organizzative (²), con un ruolo di coordinamento orizzontale della partecipazione regionale alla formazione e attuazione del diritto dell'Unione europea, da assegnare alle strutture che si occupano di processo legislativo, in considerazione dell'esigenza di comunicazione e di scambio con analoghe strutture, sia nei rapporti tra Giunta e Assemblea che con i livelli regionale, nazionale (Governo e Parlamento) ed europeo. Viene fatto anche riferimento a modalità concordate tra Giunta e Assemblea per agevolare reciprocamente l'accesso alle banche dati istituzionali (³) relative alla fase ascendente e discendente del diritto Ue, rese disponibili alle Regioni ma non accessibili direttamente per entrambe, sia Giunta che Assemblea.

I principi di sussidiarietà, partecipazione, coerenza e solidarietà, nonché il perseguimento degli obiettivi di qualità della legislazione vengono individuati quali principi generali che regolano la partecipazione alla formazione e attuazione del diritto comunitario e le attività di rilievo internazionale della Regione (4).

formazione all'Assemblea, enunciando dapprima tale obbligo in via generale – in riferimento alla partecipazione regionale alla formazione e attuazione degli atti dell'Unione europea – e successivamente specificandone le modalità: vengono elencati alcuni dei momenti e atti del processo decisionale, ascendente e discendente, che devono essere oggetto di informazione specifica da parte della Giunta all'Assemblea (ad esempio, in merito alle osservazioni su atti normativi comunitari nelle materie di competenza regionale, inviate ai fini della formazione della posizione italiana al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro per le Politiche comunitarie, per il tramite della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano o della Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome; in merito alle risultanze delle riunioni del Consiglio dell'Unione europea aventi ad oggetto atti su cui la Giunta o l'Assemblea legislativa hanno espresso una posizione; o in merito agli atti adottati dalla Giunta in via amministrativa per l'attuazione di obblighi comunitari, etc.). L'informazione deve essere garantita invece in modo reciproco, tra Giunta e Assemblea, con riferimento alla partecipazione alle attività di cooperazione interistituzionale di cui all'articolo 3 della legge. Viene infine chiarito che l'informazione di cui all'articolo 4 viene garantita in via informatica, secondo modalità attuative la cui definizione avverrà d'intesa tra la Giunta e l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa.

⁽²⁾ Cfr. sul punto art. 13 l.r. n. 16/2008.

⁽³⁾ Cfr. sul punto art. 13, comma 2, l.r. n. 16/2008.

⁽⁴⁾ Vedi art. 2 l.r. n. 16/2008

2. Le novità più rilevanti della nuova legge: la sessione comunitaria e la legge comunitaria regionale

La parte della legge che riveste maggiore interesse per il lavoro delle strutture della Giunta regionale è certamente quella dedicata alla partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla formazione ed attuazione del diritto dell'Unione europea.

Fra le novità più rilevanti, l'introduzione di una "sessione comunitaria" dell'Assemblea legislativa (5), da tenersi ogni anno, entro il mese di aprile, per prendere in esame il programma legislativo annuale della Commissione europea (6) e la relazione sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale all'ordinamento comunitario, predisposta dalla Giunta ai fini dell'articolo 8, comma 3, della legge n. 11/2005 (7).

La sessione comunitaria rappresenta il cuore del sistema delineato dalla nuova legge regionale: viene posta cioè ampia enfasi sul momento conoscitivo (conoscenza che passa attraverso la ricognizione dello stato di conformità dell'ordinamento regionale a quello comunitario e attraverso l'analisi delle iniziative legislative future, che la Commissione europea intende presentare per l'anno successivo), il quale può concludersi con

⁽⁵⁾ Cfr. art. 5 l.r. n. 16/2008.

⁽⁶⁾ La Commissione europea, in qualità di istituzione dell'Unione europea che detiene il potere di iniziativa legislativa, ogni anno, in autunno, presenta alle altre istituzioni e agli organi consultivi dell'Unione il proprio Programma legislativo e di lavoro riferito all'anno successivo. Detto programma trae a sua volta origine dalla strategia politica presentata in primavera dalla Commissione al Consiglio Ue e al Parlamento europeo, e dalle indicazioni da questi formulate alla Commissione sulle priorità politiche dell'anno successivo.

⁽⁷⁾ L'articolo 8 – dedicato alla disciplina della legge comunitaria – della legge n. 11/2005 (recante "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari"), al comma 3 prevede che, nelle materie di loro competenza, le Regioni e le Province autonome verifichino lo stato di conformità dei propri ordinamenti in relazione agli atti normativi e di indirizzo emanati dagli organi dell'Unione europea e delle Comunità europea e ne trasmettano le risultanze alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Politiche comunitarie, con riguardo alle misure da intraprendere.

l'approvazione da parte dell'Assemblea di un apposito atto di indirizzo.

La previsione di una sessione comunitaria dell'Assemblea legislativa è contenuta anche in altre leggi regionali (8), ma la peculiarità della previsione contenuta nella legge regionale dell'Emilia-Romagna consiste nel fatto che la sessione comunitaria viene prefigurata quale momento di sintesi di ciò che si è fatto nell'anno precedente in attuazione della normativa comunitaria nelle materie di competenza regionale (c.d. fase discendente, quale emerge nella effettiva portata dalla summenzionata relazione sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale all'ordinamento comunitario) e le linee di ciò che la Regione intende fare (ad esempio attraverso la presentazione di osservazioni) per partecipare alla formazione degli atti comunitari (la c.d. fase ascendente, in merito alla quale viene analizzato il programma delle iniziative che la Commissione europea intende presentare).

L'esame del programma legislativo annuale della Commissione europea viene per la prima volta introdotto quale strumento volto a consentire la conoscenza, con sufficiente anticipo rispet-

⁽⁸⁾ Cfr., ad esempio, l.r. Marche 2 ottobre 2006, n. 14 (recante "Disposizioni sulla partecipazione della Regione Marche al processo normativo comunitario e sulle procedure relative all'attuazione delle politiche comunitarie"); la l.r. Calabria 5 gennaio 2007, n. 3 (recante "Disposizioni sulla partecipazione della Regione Calabria al processo normativo e comunitario e sulle procedure relative all'attuazione delle politiche comunitarie"); l.r. Valle d'Aosta 16 marzo 2006, n. 8 (recante "Disposizioni in materia di attività e relazioni europee e internazionali della Regione autonoma Valle d'Aosta").

La legge della Regione Friuli n. 10/2004 (recante "Disposizioni sulla partecipazione della Regione Friuli-Venezia Giulia ai processi normativi dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari") non contiene invece la previsione di un'apposita sessione comunitaria del Consiglio regionale (si prevede solo che la Giunta regionale debba presentare il disegno di legge comunitaria entro il 31 marzo di ogni anno), ma demanda al regolamento interno del Consiglio la definizione dei tempi, delle modalità di esame e di votazione della legge comunitaria regionale. La specifica disciplina della procedura per l'esame del disegno di legge comunitaria regionale è stata adottata con l'art. 124 del Regolamento consiliare applicato dal 1° gennaio 2006; stessi contenuti ha il testo dell'art. 128 del Regolamento attualmente in vigore (come modificato il 25 ottobre 2007).

to alla loro presentazione, delle iniziative legislative che saranno presentate in sede europea nel corso dell'anno successivo. Il momento conoscitivo diviene dunque essenziale per l'effettivo esercizio delle prerogative che, dopo la riforma costituzionale del 2001, spettano alle Regioni in materia, consentendo una precisa valutazione – ad esempio – in merito alla presentazione di osservazioni sugli atti normativi comunitari che verranno emanati in materie di competenza regionale e rendendo così concreta la possibilità di far pervenire, tempestivamente, nelle sedi previste, il punto di vista regionale e contribuire alla formazione della posizione italiana.

La seconda rilevante novità contenuta nella legge in questione è costituita dalla previsione della legge comunitaria regionale (9) quale strumento, anche se non esclusivo, volto a garantire l'adeguamento dell'ordinamento regionale all'ordinamento comunitario (10).

⁽⁹⁾ La previsione della legge comunitaria regionale quale strumento di periodico adeguamento dell'ordinamento regionale agli obblighi derivanti dall'emanazione di atti normativi comunitari o alle sentenze della Corte di Giustizia era in realtà già contenuta nell'articolo 3 (recante "Adeguamento dell'ordinamento regionale agli obblighi comunitari ed attuazione delle politiche europee) della l.r. n. 6/2004 (recante "Riforma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione europea e relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con l'Università"), ma tale articolo è rimasto in sostanza inattuato.

⁽¹⁰⁾ Altre Regioni prevedono lo strumento della legge comunitaria regionale: la Regione Friuli-Venezia Giulia l'ha prevista sin dalla legge di procedura n. 10/2004 (recante "Disposizioni sulla partecipazione della Regione Friuli-Venezia Giulia ai processi normativi dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari", all'articolo 3), ma la prevedono anche la Regione Marche (articoli 3 e 4 l.r. n. 14/2006), la Valle d'Aosta (art. 9 l.r. n. 8/2006), la Calabria (articoli 3 e 4 l.r. n. 3/2007), l'Umbria (art. 30 l.r. n. 23/2007).

Il Piemonte ed il Lazio disciplinano invece la legge comunitaria regionale direttamente nei rispettivi Statuti (cfr. gli artt. 15 e 42 dello Statuto Piemonte recanti la disciplina, rispettivamente, delle "Relazioni internazionali e rapporti con l'Unione europea" e della "Sessione per la legge comunitaria regionale"; l'art. 11 dello Statuto Lazio recante "Adeguamento all'ordinamento comunitario"). L'art. 70 dello Statuto della Toscana, invece, rinvia alla legge regionale la definizione dei modi di partecipazione di Giunta e Consiglio all'attuazione degli atti comunitari; l'art. 4 dello Statuto della Liguria afferma la partecipazione della Regione all'attuazione degli atti normativi comunitari, prevedendo che la Regione realizza forme di colle-

Nel meccanismo delineato dalla nuova legge, la legge comunitaria regionale viene in realtà configurata quale possibile esito degli indirizzi che l'Assemblea formula a conclusione della sessione comunitaria: la legge comunitaria può dunque essere presentata congiuntamente o all'esito, in attuazione, degli indirizzi. Essa viene dunque a configurarsi non come un procedimento separato, ma che si collega agli esiti, tradotti negli indirizzi formulati dall'Assemblea, della sessione comunitaria; trova una propria genesi particolare, rispetto agli altri progetti di legge, negli esiti della suddetta verifica di conformità quale emerge dalla relazione presentata all'Assemblea ed è predisposta tenendo conto degli indirizzi formulati dall'Assemblea nella sessione comunitaria.

A sottolineare il fatto che, nel tratteggiare le caratteristiche della legge comunitaria regionale non si è voluto costruire un procedimento legislativo speciale ed esclusivo per il recepimento di atti comunitari ed anzi garantire la necessaria flessibilità del sistema, dall'articolo 8, comma 3 della legge regionale viene fatta salva la possibilità che specifiche misure di attuazione della normativa comunitaria siano contenute in altre leggi regionali di settore.

Preme infine evidenziare come la legge dell'Emilia-Romagna n. 16/2008 sia l'unica, fra le leggi regionali che prevedono lo strumento della legge comunitaria regionale, a fornire una definizione della medesima: l'art 8, comma 2, specifica infatti che "La legge comunitaria regionale, predisposta dalla Giunta, è la legge con cui la Regione persegue l'adeguamento

gamento con gli organi dell'Ue. L'art. 9 dello Statuto della Puglia dichiara, invece, che la Regione opera nel quadro dei principi comunitari, cooperando con le Regioni d'Europa e sostenendo i processi d'integrazione.

Il Friuli-Venezia Giulia è stata la prima Regione italiana ad emanare una legge comunitaria regionale (si tratta della l.r. 6 maggio 2005, n. 11, recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli-Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione della direttiva 2001/42/CE, della direttiva 2003/4/CE e della direttiva 2003/78/CE (Legge comunitaria 2004)").

dell'ordinamento regionale all'ordinamento comunitario sulla base della verifica di conformità di cui al comma 1 e tenendo conto degli indirizzi formulati dall'Assemblea legislativa nella sessione comunitaria [...]".

È altresì l'unica che, anziché prevederne la cadenza annuale, subordina la sua adozione (di fatto facoltizzandola) all'esito della verifica di conformità svolta annualmente dalla Giunta per la redazione della relazione *ex* art. 8, comma 3 della legge n. 11/2005 e degli indirizzi formulati dall'Assemblea a seguito della sessione comunitaria.

3. La fase ascendente

La legge regionale disciplina altresì la partecipazione della Regione alla fase ascendente (11) del diritto dell'Unione europea, nell'ambito delle procedure stabilite dallo Stato all'articolo 5, comma 1, della legge n. 131/2003 (12) ed all'articolo 5 della legge n. 11/2005 (13). Prevede inoltre i casi di invio di osservazioni al Governo sulle proposte e atti normativi comunitari e dell'Unione europea nelle materie di competenza regionale, sia da parte dell'Assemblea sia da parte della Giunta.

L'articolo 6 della nuova legge regionale mette in evidenza lo specifico potere di indirizzo spettante all'Assemblea nei confronti della Giunta affinché quest'ultima solleciti la richiesta da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano al Governo di apposizione della riserva di esame parlamentare (14).

⁽¹¹⁾ Cfr. art. 6 l.r. n. 16/2008.

⁽¹²⁾ Recante "Attuazione dell'articolo 117, quinto comma, della Costituzione sulla partecipazione delle Regioni in materia comunitaria".

⁽¹³⁾ Recante la disciplina della "Partecipazione delle Regioni e delle Province autonome alle decisioni relative alla formazione di atti normativi comunitari".

⁽¹⁴⁾ Sul punto, pare opportuno ricordare che l'articolo 4, comma 2 della legge n. 11/2005 prevede, per il caso di atti normativi comunitari e dell'Unione europea che

4. Il nuovo regolamento interno dell'Assemblea legislativa

La disciplina della legge regionale n. 16/2008 tiene conto nella sua formulazione del fatto che l'articolo 12 dello Statuto regionale aveva già ricevuto una prima attuazione dall'articolo 38 del nuovo regolamento interno dell'Assemblea legislativa (approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 143 del 28 novembre 2007). Quest'ultimo, infatti, già delineava per la Regione il procedimento da seguire per la partecipazione alla formazione e all'attuazione del diritto comunitario, prevedendo – in sintesi – che il programma legislativo annuale della Commissione europea, unitamente alla relazione sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale all'ordinamento comunitario predisposta dalla Giunta, venga ogni anno assegnato in sede referente alla Commissione I, competente in materia di rapporti con l'Unione europea ed alle altre Commissioni, in sede consultiva, per il parere di loro competenza; che ciascuna Commissione ha 24 giorni a decorrere dalla data di assegnazione per esprimere parere sul programma legislativo relativamente alle parti di competenza ed individuare indirizzi per il miglioramento dello stato di conformità dell'ordinamento regionale all'ordinamento comunitario; che l'iter in Commis-

rivestano una particolare importanza politica, economica e sociale, che il Governo possa apporre, in sede di Consiglio dei Ministri dell'Unione europea, una riserva di esame parlamentare del testo in questione, così riservandosi una pronuncia parlamentare sulle attività dirette alla formazione dei relativi atti comunitari e dell'Unione europea. Analogamente, ove un progetto di atto normativo comunitario riguardi una materia attribuita alla competenza legislativa delle Regioni o delle Province autonome e una o più Regioni ne facciano richiesta, il Governo convoca la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome ai fini del raggiungimento dell'intesa entro il termine di 20 giorni. La Conferenza permanente Stato-Regioni può, nel caso di progetti di atti normativi comunitari su materie attribuite alla competenza legislativa delle Regioni o delle Province autonome, richiedere al Governo l'apposizione della riserva di esame in sede di Consiglio dei Ministri dell'Unione europea.

La previsione di cui all'articolo 6, comma 1, della nuova legge regionale enfatizza dunque la possibilità di sollecitare in sede di Conferenza Stato-Regioni l'apposizione della riserva di esame.

sione referente (Commissione I), che si riunisce in sessione comunitaria, deve concludersi entro 40 giorni dall'assegnazione; che trascorsi i 40 giorni, il programma legislativo annuale della Commissione europea, i pareri formulati dalle Commissioni competenti per materia, la relazione sullo stato di conformità sono iscritti all'ordine del giorno dell'Assemblea legislativa, convocata in apposita sessione comunitaria, che si esprime approvando apposita risoluzione.

La medesima procedura è prevista per la c.d. "fase discendente", cioè per l'esame del progetto di legge comunitaria, esame che, come innanzi accennato, può essere contestuale all'esame del programma legislativo annuale della Commissione europea, dei pareri formulati dalle Commissioni competenti per materia e della relazione sullo stato di conformità.

Per quanto riguarda la fase c.d. "ascendente", poi, l'articolo 38 stabilisce la competenza della Commissione I ad esaminare i progetti e gli atti comunitari trasmessi dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome all'Assemblea. Da ultimo la Commissione I, tenuto conto del parere delle altre Commissioni, esprimerà le osservazioni approvando apposita risoluzione nei tempi previsti dalla legge.

5. I Gruppi di lavoro interdisciplinari

La necessità, derivante dalle suindicate attività finalizzate alla partecipazione alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari, di un costante coordinamento tra la Giunta regionale e l'Assemblea legislativa, ha condotto all'istituzione, con determina n. 15296 del 7 novembre 2006 del Direttore generale della Direzione Affari istituzionali e legislativi, di un gruppo di lavoro Giunta-Assemblea legislativa per trattare le questioni relative alla fase ascendente della normativa comunitaria in applicazione della legge 4 febbraio 2005, n. 11.

Sul fronte della fase discendente, invece, la necessità, derivante dall'articolo 8, comma 3 della legge n. 11/2005, di verificare annualmente lo stato di conformità dell'ordinamento regionale in relazione agli atti normativi e di indirizzo emanati dagli organi dell'Unione europea e delle Comunità europee e trasmetterne le risultanze alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, e la continuità che il coordinamento connesso all'attuazione della normativa comunitaria – anche alla luce della legge n. 11/2005 – richiede, ha portato alla costituzione di un gruppo di lavoro interdisciplinare – di cui fanno parte i funzionari individuati dai Direttori generali della Giunta regionale – avente ad oggetto il costante aggiornamento dello stato di attuazione della normativa comunitaria nella Regione Emilia-Romagna.

Dal procedimento di cui al summenzionato articolo 38 del nuovo regolamento interno dell'Assemblea legislativa, consegue dunque la necessità di un ampio lavoro di ricognizione e valutazione della normativa comunitaria, attività che rappresenta un'importante e qualificante innovazione introdotta dal nuovo Regolamento dell'Assemblea (fra l'altro è un'attività che non sembra avere precedenti, nei termini in cui è stata congegnata dallo Statuto e dal regolamento assembleare).

Peraltro si deve segnalare che per la Giunta regionale essa implica una attività molto corposa, alla quale, come su accennato, già da tempo si sta lavorando con un gruppo di lavoro Giunta-Assemblea legislativa e con un gruppo di lavoro interno alla Giunta regionale, comprendente i funzionari delle varie Direzioni generali.

In particolare, la Giunta regionale ha la necessità non solo di lavorare alla ricognizione dello stato di conformità all'ordinamento comunitario al fine di redigere la relazione di cui all'articolo 8, comma 3 della legge n. 11/2005, ma anche, con riferimento alla c.d. "fase ascendente", in merito alla formulazione delle osservazioni regionali che concorrono a determinare la posizione italiana sulle proposte di atti comunitari contenute nel Programma legislativo della Commissione europea, la ne-

cessità di individuare – con il contributo dei vari settori – le iniziative che avranno il maggior impatto sulle politiche regionali e di evidenziarle all'Assemblea affinché ne tenga conto nella formulazione delle linee generali degli indirizzi che verranno espresse ed approvate dalla maggioranza assembleare.

6. Il metodo sperimentale di analisi del Programma legislativo creato dal gruppo di lavoro Giunta-Assemblea

Come su accennato, l'art. 38 del nuovo Regolamento interno dell'Assemblea ha introdotto l'esame del Programma legislativo annuale della Commissione europea (15) da parte dell'Assemblea stessa; ora detto esame è previsto anche all'articolo 5 della legge regionale n. 16/2008, quale oggetto – insieme alla relazione sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale all'ordinamento comunitario – della sessione comunitaria.

Sul modello dell'esame effettuato da Camera e Senato, è inoltre prevista l'approvazione di una risoluzione finale, destinata, in primo luogo, a formulare indirizzi alla Giunta sulle proposte e sugli atti Ue previsti per l'anno successivo, tenendo conto del fatto che, dal momento in cui verranno presentati i singoli atti, le Regioni concorrono con il Governo alla formazione della posizione italiana (unitaria), con le modalità di cui alla legge n. 11/2005.

L'obiettivo che si è dato il summenzionato gruppo di lavoro Giunta-Assemblea è stato quello di predisporre e testare un modello sperimentale di analisi del Programma legislativo, per cominciare a lavorare sulle proposte per l'anno successivo già

⁽¹⁵⁾ Il Programma legislativo si suddivide in "Iniziative strategiche" e "Iniziative prioritarie", e, con riferimento alle singole iniziative in elenco, specifica i seguenti elementi: titolo, tipo di proposta o di atto (es.: iniziativa legislativa/direttiva, oppure, iniziativa non legislativa/libro bianco), articolo del Trattato su cui l'iniziativa si basa giuridicamente, obiettivi. La Commissione aggiorna regolarmente il proprio programma nel corso dell'anno, rendendo disponibili ulteriori elementi di dettaglio riferiti alle singole proposte e atti che saranno presentati di lì a breve.

ad ottobre, all'atto della pubblicazione del Programma medesimo, in modo da anticipare il più possibile la conoscenza degli atti comunitari di cui è prevista l'adozione per l'anno successivo, anche al fine di consentire la formulazione, da parte dei settori interessati, di eventuali osservazioni che possano essere tempestivamente trasmesse al Governo ai fini della determinazione della posizione italiana.

La finalità che si è inteso realizzare è stata dunque quella di delineare una procedura rapida ed efficace, che consenta di ottenere all'inizio dell'anno una serie di indicazioni utili al successivo *screening* ed esame delle proposte comunitarie per le quali la Regione dovrà formulare le proprie osservazioni nel breve termine di 20 giorni dal ricevimento dell'atto (cfr. art. 5 legge n. 11/2005).

Il modello di griglia di valutazione del Programma legislativo predisposto è ispirato alla griglia utilizzata dalla Camera dei deputati per la valutazione delle proposte della Commissione europea: gli atti sono stati ripartiti per materia con riferimento alla Commissione assembleare regionale che dovrà esaminarli per poi sottoporli all'Aula che si esprimerà con una risoluzione.

La griglia prevede che per ogni singolo atto siano descritti la portata e gli obiettivi e sia riportata (nell'ultima colonna, intitolata "Note tecniche") una serie di informazioni aggiuntive, quali l'eventuale previsione di consultazione del Comitato delle Regioni (la conoscenza di questo elemento appare utile dato che il Comitato delle Regioni si esprime su atti sui quali di regola viene effettuato il test di sussidiarietà), le informazioni su consultazioni già avviate e/o concluse o il parere di esperti, le note sulla competenza legislativa, la presenza in Emilia-Romagna di leggi regionali e di piani pluriennali e l'esistenza di procedure di infrazione nonché eventuali sentenze della Corte di Giustizia; l'insieme di tali informazioni fornisce elementi utili per supportare i Consiglieri nell'esame delle proposte e nella formulazione degli indirizzi e delle osservazioni.

6.1. Gli adempimenti richiesti ai referenti dei settori

A ciascun referente dei settori facenti parte del Gruppo di lavoro costituito per il costante adeguamento dell'ordinamento regionale all'ordinamento comunitario è richiesta l'implementazione delle suddette "note tecniche" con riferimento alla ricognizione circa la presenza in Regione di leggi riconducibili alle materie oggetto delle iniziative di competenza, previste dal Programma legislativo della Commissione europea. In detta attività saranno agevolati dalle osservazioni sulla competenza legislativa formulate – dal Servizio Affari legislativi della Direzione generale affari istituzionali e legislativi della Giunta – per ciascuna delle iniziative presenti nel Programma legislativo, accorpate per materia con riferimento alle attribuzioni delle Direzioni generali e degli Assessorati di riferimento.

Il percorso che è stato dunque immaginato per l'attuazione dell'articolo 38 del regolamento dell'Assemblea e dell'articolo 5 della legge regionale n. 16/2008 prevede che venga approvata dalla Giunta una delibera con allegata relazione, costituente il contributo della Giunta stessa all'attuazione dell'articolo 38 del citato regolamento e dell'articolo 5 della l.r. n. 16/2008, ai fini della sessione comunitaria. Relazione, condivisa dal Comitato di direzione, recante la ricognizione sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale all'ordinamento comunitario, nonché l'individuazione delle principali questioni emerse dall'esame del programma legislativo della Commissione europea, nonché l'individuazione delle linee programmatiche che si auspica saranno oggetto degli indirizzi dell'Assemblea nel perseguimento del miglioramento dello stato di conformità dell'ordinamento regionale all'ordinamento comunitario.

Pertanto, mentre la delibera di Giunta con allegata la suddetta relazione termina il suo *iter* all'atto della sua presentazione alle Commissioni assembleari – cui spetta di esprimere parere consultivo sulle parti della relazione di rispettiva competenza –, l'atto di indirizzo finale, da approvarsi da parte della Commis-

sione I con apposita risoluzione, è atto unico, comprendente tutti gli indirizzi.

Data la crescente importanza dell'impatto del diritto comunitario sull'ordinamento regionale, e la conseguente necessità di sensibilizzare tutte le Direzioni generali sulla tematica, il Comitato di direzione (16) nella seduta del 29 settembre 2008 ha approvato una "nota metodologica" – consegnata agli altri Direttori dal Direttore generale della Direzione Affari istituzionali e legislativi – contenente le istruzioni che i Direttori generali dovranno impartire ai referenti dei settori per la redazione della relazione da presentare alla Commissione assembleare di riferimento ai fini della sessione comunitaria.

Detta relazione dovrà, in sintesi, contenere:

- una ricognizione della normativa regionale esistente nella materia oggetto dell'iniziativa compresa nel programma legislativo della Commissione europea;
- indicazione di eventuali procedure di infrazione aperte e loro stato;

(16) Con delibera di Giunta n. 2112 del 27 ottobre 2003 (recante "Disposizioni relative alla composizione, al funzionamento e ai compiti del Comitato di direzione della Giunta regionale"), è stata data attuazione all'art. 35 della legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 (recante "Testo Unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna") il quale prevedeva l'istituzione del Comitato di direzione, quale organo ausiliario della Giunta regionale, presso il Presidente della Giunta medesima. Detto organo, a norma di legge, ha funzioni di raccordo e collaborazione fra direzione politica e direzione amministrativa; deve coadiuvare la Giunta nella determinazione delle direttive generali volte all'attuazione dei programmi regionali, nel coordinamento generale delle attività e nell'accertamento dei risultati. Ne fa parte, oltre ai Direttori generali della Giunta, che ne sono componenti di diritto, anche il Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale, in relazione alla funzione affidatagli di supporto ai compiti di impulso, indirizzo e coordinamento attribuiti al Presidente della Giunta regionale medesima (art. 5 della l.r. n. 43/2001, che precisa le funzioni del Gabinetto del Presidente della Giunta).

Il Comitato dunque riveste il ruolo di sede privilegiata di confronto tra organi di indirizzo e controllo politico e organi apicali di gestione amministrativa, tecnica e finanziaria, nonché di coordinamento tra questi ultimi, allo scopo di ottimizzare l'elaborazione delle visioni strategiche e dei processi di innovazione e per incrementare l'efficacia della loro implementazione nell'organizzazione dell'ente e di rilevazione dei risultati positivi del cambiamento e delle eventuali criticità.

- indicazione dell'incidenza dell'iniziativa presente nel programma legislativo della Commissione europea sull'ordinamento regionale;
- l'indicazione della sussistenza di un interesse regionale al suo recepimento;
- la formulazione di eventuali osservazioni da presentare, per il tramite della Conferenza dei Presidenti delle Regioni o della Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea, al Presidente del Consiglio dei Ministri ai fini della formazione della posizione italiana;
- l'indicazione delle linee programmatiche che ciascuna Direzione generale auspica siano fatte proprie dalla maggioranza assembleare sulle proposte e sugli atti Ue previsti per l'anno successivo, nella materia di competenza che, in pratica, costituiranno la base, se accolte dall'Assemblea legislativa, dell'atto di indirizzo che l'Assemblea stessa approva ai sensi dell'articolo 38 del nuovo regolamento interno.

Riassumendo, ai referenti delle Direzioni generali facenti parte del gruppo di lavoro costituito per il costante adeguamento all'ordinamento comunitario viene richiesta:

- 1) la compilazione della griglia di analisi del programma legislativo, nella parte "note tecniche". Ogni referente, con riferimento alle iniziative contenute nel programma legislativo di competenza del suo settore (coadiuvato in questo dallo "spacchettamento" effettuato dal servizio legislativo con conseguente assegnazione effettuata sulla base della divisione per materia/assessorato competente, e dalle note formulate sulla competenza legislativa), dovrebbe delineare lo "stato dell'arte" della normativa regionale sul punto;
- 2) la redazione di una relazione per le Commissioni assembleari, secondo le modalità innanzi delineate.

Osservazioni sul nuovo sistema delle relazioni internazionali della Regione Emilia-Romagna alla luce della l.r. 16/2008

Marco Capodaglio*

Sommario

 Premessa. – 2. Il quadro dei rapporti tra Giunta ed Assemblea legislativa regionale. – 3. Le intese e gli accordi internazionali. – 4. Considerazioni conclusive.

1. Premessa

La legge regionale 28 luglio 2008, n. 16 introduce importanti novità che si ripercuoteranno sulle attività che la Regione svolge in Europa e nel mondo.

Alla materia è dedicato il Capo III della legge, dedicato alle "Attività internazionali della Regione".

Possiamo individuare tre filoni principali su cui la legge è intervenuta:

- a) la specifica previsione di indirizzi da parte dell'Assemblea legislativa in tema di attività internazionali, l'informazione che la Giunta assicura in questo campo, la reciproca informazione fra Giunta e Assemblea sulle attività promozionali;
- b) la trasposizione nell'ordinamento regionale dei Trattati internazionali;
- c) la procedura per giungere alla ratifica assembleare delle intese ed accordi che la Regione conclude con Stati esteri ed enti territoriali interni agli stessi.

Il primo ed il terzo hanno evidentemente un'influenza diretta e rilevante sul sistema di relazioni internazionali della Regione.

^(*) Responsabile del Servizio Politiche europee e Relazioni internazionali della Regione Emilia-Romagna.

Il secondo sembrerebbe afferire prevalentemente alle attività della Regione di perfezionamento della propria legislazione e meno all'instaurazione e al consolidamento di rapporti con soggetti esteri, ma come vedremo la legge lo inquadra logicamente in quel quadro.

Ma procediamo con ordine.

L'art. 14 si occupa in primo luogo della definizione della materia, riprendendo l'elencazione contenuta in una precedente legge regionale (la l.r. n. 6/2004, che all'articolo 5 aveva dettato una prima "disciplina dell'attività internazionale della Regione") ed integrandola.

Troviamo pertanto che alle attività internazionali precedentemente individuate, consistenti in:

- *a*) iniziative di cooperazione allo sviluppo, solidarietà internazionale e aiuto umanitario;
- b) attività promozionali dirette nel campo del marketing territoriale, del commercio e della collaborazione industriale, del turismo, del settore agroalimentare, della cultura e dello sport;
 - c) predisposizione di missioni, studi, eventi promozionali;
- d) attività promozionali indirette, quali il supporto a soggetti pubblici e privati presenti sul territorio dell'Emilia-Romagna, ma non dipendenti dall'amministrazione regionale, per l'attuazione di iniziative similari a quelle indicate alle lettere a), b) e c);
- *e*) iniziative di scambio di esperienze e assistenza istituzionale con le amministrazioni di Regioni ed altri enti esteri;
- f) supporto ad iniziative di scambio e collaborazione in campo universitario, scolastico e delle politiche giovanili;
- g) supporto, promozione ed incentivazione allo sviluppo dei gemellaggi tra i Comuni e le Province dell'Emilia-Romagna, quelli europei e del mondo e alle iniziative degli stessi per la diffusione di una cultura di pace;
- *h*) iniziative a supporto del reclutamento e della formazione di personale destinato ad immigrare per motivi di lavoro in Emilia-Romagna;

- i) politiche a favore dei concittadini emigrati all'estero;
- *l*) creazione di strutture all'estero di supporto alle attività internazionali della Regione.

Si aggiungono ora:

- *a*) l'attuazione ed esecuzione degli accordi internazionali stipulati dallo Stato;
- b) la conclusione di intese con enti territoriali interni ad altri Stati e la loro attuazione ed esecuzione;
- c) la conclusione di accordi con altri Stati e la loro attuazione ed esecuzione.

Il legislatore regionale pertanto ha voluto costruire una definizione completa, anche in confronto a disposizioni normative di altre Regioni, delle attività di rilievo internazionale esercitabili dalla Regione.

2. Il quadro dei rapporti tra Giunta ed Assemblea legislativa regionale

Su questa base la legge n. 16/2008 disciplina il quadro dei rapporti fra Giunta e Assemblea regionale.

Per approfondire questo aspetto della legge è opportuno esaminare prioritariamente l'art. 20, che introduce quella che potrebbe divenire la più rilevante innovazione politica dell'intera riforma: è infatti prevista, di norma una volta all'anno, una sessione assembleare sulle attività internazionali. Punto preminente di questa sessione appare l'adozione di uno strumento programmatorio previsto dal già citato art. 5 della l.r. n. 6/2004, ai sensi del quale era previsto che la Giunta proponesse all'Assemblea l'approvazione di "un documento pluriennale di indirizzi in materia di cooperazione internazionale e attività internazionale della Regione Emilia-Romagna per la programmazione regionale, contenente principi e modalità per il coordinamento fra le attività di rilievo internazionale della Regione e priorità, anche territoriali, nell'attuazione delle stesse".

Al precedente articolo 19 si prevede che in tale documento

siano individuati le priorità e gli obiettivi per le attività relative alla conclusione di accordi ed intese e di attuazione di Trattati internazionali che si intendono svolgere nel periodo preso in considerazione dal documento.

L'Assemblea legislativa regionale ha già approvato nel settembre 2006 il primo documento per il periodo 2006-2009 (¹) che, presumibilmente non a caso, prevede già, tra l'altro, l'integrazione delle azioni di stipula di intese ed accordi nelle attività internazionali della Regione.

Se la sessione assembleare sulle attività internazionali potrebbe diventare il punto fondamentale per l'individuazione delle strategie regionali in materia, la legge prevede comunque altri importanti momenti.

L'articolo 15, intitolato "Rapporti Assemblea legislativa-Giunta", prevede in primo luogo che l'Assemblea possa, indipendentemente dalla sessione di cui abbiamo parlato, formulare indirizzi alla Giunta, come pure prevedere ulteriori sessioni specifiche.

Inoltre la Giunta è tenuta ad informare l'Assemblea in particolare su:

- *a*) le modalità di attuazione ed esecuzione degli accordi stipulati dallo Stato;
- b) il contenuto delle intese con enti territoriali interni ad altro Stato e degli accordi con Stati esteri che la Giunta intende concludere;
- c) le risultanze delle procedure di coordinamento con lo Stato previste dalla legge per l'esecuzione e l'attuazione degli accordi di cui alla lettera a), nonché le risultanze del negoziato e delle procedure di coordinamento con lo Stato per la conclusione delle intese e degli accordi di cui alla lettera b);
- d) l'incidenza delle intese e degli accordi di cui alla lettera b) sulle leggi regionali vigenti e sugli atti di programmazione e pianificazione;

⁽¹⁾ Cfr. deliberazione assembleare n. 78/2006.

- *e*) le modalità di attuazione ed esecuzione delle intese e degli accordi di cui alla lettera *b*);
- f) l'adozione degli atti di cui all'articolo 5, comma 2, della legge regionale n. 6/2004, nonché le modalità organizzative e le procedure adottate dalla Giunta e volte all'adempimento degli obblighi previsti dall'articolo 6, commi 1, 2 e 3 della legge n. 131/2003;
- g) gli oneri finanziari derivanti dalle attività di rilievo internazionale.

I compiti informativi della Giunta sono dunque ampi. In particolare, le previsioni del punto f) fanno riferimento ad alcuni atti previsti dalla più volte citata l.r. n. 6/2004 in merito agli uffici regionali di collegamento all'estero, al supporto alle attività internazionali degli enti locali, agli scambi di esperienza con altre amministrazioni; ed al procedimento di informazione ed alla richiesta di autorizzazione alle autorità governative nazionali per il perfezionamento degli accordi ed intese che la Regione conclude con Stati esteri ed enti territoriali interni agli stessi.

È probabile che sarà necessario attendere il consolidarsi di una prassi per valutare appieno la profondità e l'ampiezza che assumerà questa attività informativa.

L'articolo 15 infine si chiude prevedendo che Giunta ed Assemblea si informino reciprocamente in merito alle rispettive "attività promozionali e di mero rilievo internazionale "e sui relativi adempimenti". La norma sembra far riferimento principalmente alle missioni istituzionali in entrata ed uscita, nonché alle dichiarazioni d'intenti con analoghi organismi esteri. Da notare comunque che la locuzione "attività di mero rilievo internazionale" fu introdotta e definita dal d.P.R. 31 marzo 1994, che le Regioni italiane considerano superato dopo la riforma costituzionale del 2001.

3. Le intese e gli accordi internazionali

La legge prosegue con l'art. 16, che disciplina l'esecuzione e attuazione agli accordi internazionali stipulati dallo Stato, specificando che "avvengono di norma in via amministrativa". Si coordina l'informazione dovuta alle autorità centrali con quella all'Assemblea.

La legge giunge infine, riprendendo ed integrando la normativa costituzionale e la legge n. 131/2003, al tema degli accordi ed intese che la Regione conclude con Stati esteri ed enti territoriali interni agli stessi.

In realtà le Regioni italiane perfezionano atti bilaterali di questo genere da un paio di decenni, avendo sviluppato ed arricchito la prassi dei patti di gemellaggio degli enti locali precedenti anche alla nascita delle Regioni.

Questi atti, per i quali si è utilizzata un'ampia quantità di denominazioni (protocolli, convenzioni, *memorandum*, accordi, intese, dichiarazioni comuni) sono per lo più dichiarazioni bilaterali con cui le parti si impegnano a promuovere attività di collaborazione in vari campi dalla promozione di scambi commerciali e produttivi fra piccole e medie imprese, la collaborazione fra scuole e università, la partecipazione comune a programmi europei, lo scambio di buone pratiche, e via dicendo.

Sull'argomento si verificò una certa conflittualità fra le Regioni e il Dipartimento Affari regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri a cui il citato d.P.R. del 1994 affidava la vigilanza e le attività autorizzative in materia. C'è da rilevare come, tuttavia, la materia del contendere – per quanto di nostra conoscenza e di sicuro per ciò che riguarda l'esperienza dell'Emilia-Romagna – non abbia mai riguardato difformità rispetto alle linee della politica estera nazionale (nella scelta degli interlocutori esteri o delle materie di collaborazione in quel paese), ma spesso la terminologia usata in generale (perché non fosse adombrabile un settore non di competenza regiona-

le) o la necessaria specificazione del rispetto della normativa italiana per le attività attuative dell'atto bilaterale.

Uno dei temi principali prima della riforma costituzionale del 2001 era quello dell'ammissibilità della stipula di un atto bilaterale tra la Regione ed uno Stato estero.

La riforma costituzionale del 2001 ha, come noto, ammesso esplicitamente questa possibilità definendo intese (quindi non produttive di effetti giuridici vincolanti di diritto internazionale) gli atti bilaterali di enti territoriali interni agli Stati esteri e accordi (produttivi di effetti giuridici vincolanti di diritto internazionale) quelli con gli stessi Stati esteri prevedendo una procedura autorizzativa più leggera, comprensiva di un sistema di silenzio-assenso per le prime, più complessa con l'emanazione di un decreto per i poteri di firma per i secondi. La legge n. 131/2003 ha disciplinato nel dettaglio questa attività autorizzativa.

La legge che stiamo esaminando agli articoli 17 e 18 prevede che, in parallelo con gli adempimenti necessari ai sensi della citata legge n. 131/2003 (richiesta di autorizzazione, scambio di documentazione con le autorità nazionali, conseguimento della autorizzazione o del decreto con i poteri di firma), vi sia una pronta informazione all'Assemblea che potrà emanare direttive per il completamento delle fasi successive.

In particolare dovranno essere fornite informazioni su:

- a) l'incidenza delle intese e degli accordi sulle leggi regionali vigenti e sugli atti di programmazione e pianificazione;
- b) le modalità di attuazione ed esecuzione delle intese e degli accordi;
 - c) gli oneri finanziari derivanti.

Giunti finalmente alla firma conclusiva dell'atto, questo viene trasmesso all'Assemblea per la ratifica prevista dall'art. 13 dello Statuto regionale. Solo dopo questa l'intesa o l'accordo sono da considerarsi in vigore. Va rilevato come, anche prima dell'entrata in vigore della legge in esame, a seguito del nuovo Statuto regionale gli accordi e le intese predisposti dalla Regione contenevano una clausola in tal senso.

È necessario osservare che il già citato "documento pluriennale di indirizzi in materia di cooperazione internazionale e attività internazionale della Regione Emilia-Romagna" approvato con delibera assembleare n. 78/2006, prevede che dichiarazioni di impegno unilaterale, lettere di intenti e altre dichiarazioni al di fuori della disciplina della legge n. 131/2003, in quanto di mero interesse internazionale, possono essere firmate previa delibera di Giunta.

La possibilità di una migliore e più specifica individuazione di questo tipo di atti è attualmente (ottobre 2008) all'esame di incontri tecnici fra Conferenza delle Regioni e Ministero degli Affari esteri.

4. Considerazioni conclusive

Alla luce del quadro appena esposto, è evidente come il principale obiettivo della nuova legge sia quello di regolamentare la partecipazione dell'Assemblea alle scelte attinenti alle relazioni internazionali che caratterizzeranno la Regione Emilia-Romagna; ma proprio le modalità individuate potrebbero avere conseguenze sul modo con cui tali relazioni saranno sviluppate.

La nuova legge sembra infatti sottolineare con maggiore enfasi la necessità di individuare elementi comuni alle politiche con rilevanza internazionale della Regione, spingendo ancora di più nella direzione individuata dalla già citata delibera assembleare n. 78/2006 verso una concentrazione di tali politiche su priorità geografiche e tematiche coerenti con la programmazione regionale in materia.

La stessa legge sembra altresì accentuare l'importanza che i rapporti istituzionali della Regione con altre entità estere (tramite le intese, gli accordi e la loro conseguente applicazione) avranno su dette politiche di rilievo internazionale.



INDICE

TITOLO I - PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA ALLA FORMAZIONE E ATTUAZIONE DEL DIRITTO COMUNITARIO E ALLE ATTIVITÀ DI RILIEVO INTERNAZIONALE. ATTUAZIONE DEGLI ARTI-COLI 12 E 13 DELLO STATUTO REGIONALE

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Finalità
- Art. 2 Principi generali
- Art. 3 Cooperazione interistituzionale

CAPO II - PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA ALLA FORMAZIONE E ATTUAZIONE DEL DIRITTO COMUNITARIO

- Art. 4 Rapporti Giunta-Assemblea legislativa
- Art. 5 Sessione comunitaria
- Art. 6 Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla fase ascendente del diritto comunitario
- Art. 7 Sussidiarietà
- Art. 8 Attuazione in Emilia-Romagna degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea
- Art. 9 Contenuto della legge comunitaria regionale
- Art. 10 Decisioni della Commissione europea e del Consiglio Ue
- Art. 11 Impugnazione di atti normativi comunitari
- Art. 12 Partecipazione della Regione Emilia-Romagna a progetti e programmi promossi dall'Unione europea
- Art. 13 Norme organizzative

CAPO III - ATTIVITÀ DI RILIEVO INTERNAZIONALE DELLA REGIONE

- Art. 14 Attività di rilievo internazionale della Regione
- Art. 15 Rapporti Assemblea legislativa-Giunta
- Art. 16 Esecuzione ed attuazione di accordi internazionali stipulati dallo Stato

^(*) Pubblicata nel BUR n. 131 del 28 luglio 2008. Testo non ufficiale.

- Art. 17 Intese con enti territoriali interni ad altro Stato
- Art. 18 Accordi della Regione con Stati esteri
- Art. 19 Indirizzi in materia di rapporti internazionali
- Art. 20 Sessione sulle relazioni internazionali

TITOLO II - RAPPORTI INTERREGIONALI, ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 25 DELLO STATUTO REGIONALE

Art. 21 - Intese con altre Regioni

TITOLO III - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 23 - Norma finanziaria

Art. 24 - Abrogazioni

Тітого І

Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla formazione e attuazione del diritto comunitario e alle attività di rilievo internazionale. Attuazione degli articoli 12 e 13 dello Statuto regionale

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Finalità

1. In attuazione degli articoli 12 e 13 dello Statuto, il titolo I della presente legge disciplina la partecipazione della Regione alla formazione e attuazione del diritto comunitario e le attività di rilievo internazionale della Regione, nel rispetto delle norme di procedura stabilite con legge dallo Stato e del riparto costituzionale delle competenze.

Art. 2 Principi generali

- 1. La partecipazione alla formazione e attuazione del diritto comunitario nonché le attività di rilievo internazionale della Regione Emilia-Romagna sono regolate, in particolare, dai principi di sussidiarietà, partecipazione, coerenza e solidarietà.
- 2. La partecipazione regionale alla formazione e attuazione del diritto comunitario persegue gli obiettivi di qualità della legislazione, in specifico, con riferimento alla fase discendente, ricorrendo alla consultazione delle parti interessate, contribuendo alla riduzione degli oneri amministrativi ed evitando disposizioni supplementari non necessarie. La relazione della competente Commissione assembleare sul progetto di legge comunitaria fa riferimento al perseguimento degli obiettivi di qualità della legislazione.

Art. 3 Cooperazione interistituzionale

1. Anche ai fini del miglioramento della qualità della legislazione, l'Assemblea legislativa e la Giunta, nell'ambito delle rispettive funzioni e prerogative, favoriscono la più ampia partecipazione della Regione Emilia-Romagna alle sedi di collaborazione e di cooperazione interistituzionale.

CAPO II

PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
ALLA FORMAZIONE E ATTUAZIONE DEL DIRITTO COMUNITARIO

Art. 4 Rapporti Giunta-Assemblea legislativa

- 1. Ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto, la Giunta informa l'Assemblea legislativa circa la partecipazione regionale alla formazione e attuazione degli atti comunitari nelle materie di competenza regionale, con particolare riferimento:
- a) alle osservazioni inviate ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della legge 4 febbraio 2005, n. 11 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari);
- b) all'iter di formazione degli atti come comunicato dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e ai documenti di indirizzo politico presentati dalla Regione Emilia-Romagna in ambito nazionale;
- c) alle risultanze delle riunioni del Consiglio Ue con oggetto le proposte e gli atti su cui la Giunta o l'Assemblea legislativa hanno espresso una posizione;
- d) agli atti adottati dalla Giunta per l'attuazione in via amministrativa di obblighi comunitari;
 - e) all'esecuzione di una decisione della Commissione

europea o del Consiglio Ue da parte della Giunta, nonché all'eventuale ricorso giurisdizionale avverso la decisione;

- f) alla richiesta al Governo di impugnazione di un atto normativo comunitario ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3).
- 2. La Giunta e l'Assemblea legislativa si informano reciprocamente circa le attività svolte nell'ambito delle rispettive attività di cooperazione interistituzionale di cui all'articolo 3.
- 3. La Giunta e l'Assemblea legislativa assicurano l'informazione di cui al presente articolo in via informatica. La Giunta e l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa, d'intesa, definiscono le modalità attuative del presente articolo al fine di consentire un'informazione tempestiva senza eccessivi oneri organizzativi e procedurali.

Art. 5 Sessione comunitaria

- 1. Entro il mese di aprile di ogni anno, l'Assemblea legislativa si riunisce in sessione comunitaria in occasione dell'esame congiunto del programma legislativo annuale della Commissione europea e della relazione sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale all'ordinamento comunitario presentata ai fini dell'articolo 8 della legge n. 11 del 2005. Al programma legislativo annuale della Commissione europea e alla relazione sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale all'ordinamento comunitario è data ampia diffusione anche a mezzo stampa ai fini della partecipazione.
- 2. L'esame degli atti di cui al comma 1 può essere contestuale all'esame del progetto di legge comunitaria regionale, presentato dalla Giunta ai sensi dell'articolo 8. L'Assemblea legislativa può concludere la sessione comunitaria approvando apposito atto di indirizzo, anche riservandosi di esprimere le osservazioni su singoli atti, come previsto all'articolo 6, comma 2.

Art. 6 Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla fase ascendente del diritto comunitario

- 1. L'Assemblea legislativa può esprimere indirizzi alla Giunta anche al fine di sollecitare la richiesta di apposizione della riserva di esame da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, della legge n. 11 del 2005.
- 2. In attuazione dell'articolo 5, comma 3, della legge n. 11 del 2005, le osservazioni sugli atti trasmessi dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, qualora espresse dall'Assemblea legislativa, sono formulate con apposita risoluzione approvata dalla commissione competente in materia di formazione e attuazione del diritto dell'Unione europea, nel rispetto dei tempi indicati dalla legge.
- 3. Ai fini della formulazione di osservazioni ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della legge n. 11 del 2005, la Giunta può richiedere il parere alla Commissione competente in materia di formazione e attuazione del diritto dell'Unione europea che tiene conto del parere delle Commissioni competenti per materia. In caso di osservazioni della Giunta per le quali non sia stato richiesto il parere alla Commissione competente in materia di formazione e attuazione del diritto dell'Unione europea, le osservazioni stesse sono preventivamente trasmesse alla medesima Commissione.
- 4. Nei casi previsti dalla legge, la Giunta individua gli esperti della Regione Emilia-Romagna che partecipano nelle delegazioni del Governo alle attività dei gruppi di lavoro e dei comitati del Consiglio Ue e della Commissione, tenendo conto delle buone pratiche di collaborazione tecnica Giunta-Assemblea legislativa. I nominativi degli esperti sono comunicati all'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa.

Art. 7 Sussidiarietà

- 1. Il controllo del rispetto del principio di sussidiarietà nelle proposte e atti comunitari che abbiano ad oggetto materie di competenza regionale è esercitato dall'Assemblea legislativa anche nei contesti di cooperazione interistituzionale, in ambito nazionale e in ambito europeo, di cui fa parte. Gli esiti del controllo di sussidiarietà, approvati con risoluzione, sono comunicati alla Giunta anche ai fini della posizione regionale da assumersi nelle sedi individuate dalle leggi di procedura.
- 2. La Giunta procede alle valutazioni relative al controllo della sussidiarietà di propria competenza raccordandosi con l'Assemblea legislativa.
- 3. Per quanto riguarda il controllo del principio di sussidiarietà in sede giurisdizionale, le funzioni assegnate all'Assemblea legislativa dall'articolo 11 sono svolte in corrispondenza al proprio ruolo in fase ascendente.

Art 8

Attuazione in Emilia-Romagna degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea

- 1. La Giunta verifica periodicamente lo stato di conformità dell'ordinamento regionale all'ordinamento comunitario e trasmette la relazione all'Assemblea legislativa in occasione della sessione comunitaria di cui all'articolo 5.
- 2. La legge comunitaria regionale, predisposta dalla Giunta, è la legge con cui la Regione persegue l'adeguamento dell'ordinamento regionale all'ordinamento comunitario sulla base della verifica di conformità di cui al comma 1 e tenendo conto degli indirizzi formulati dall'Assemblea legislativa nella sessione comunitaria. Il progetto di legge reca nel titolo l'intestazione "Legge comunitaria regionale" con l'indicazione dell'anno di riferimento. La Commissione competente consulta le parti interessate, in particolare associazioni ed enti locali,

convocando apposita udienza conoscitiva, con facoltà di ulteriori incontri tecnici.

3. Resta salva la possibilità che specifiche misure di attuazione della normativa comunitaria siano contenute in altre leggi regionali.

Art. 9 Contenuto della legge comunitaria regionale

- 1. La legge comunitaria regionale:
- a) provvede al recepimento delle direttive comunitarie nelle materie di competenza regionale, rimandando ad eventuali ulteriori atti di attuazione, dell'Assemblea legislativa o della Giunta, per il completamento del recepimento;
- b) dispone in ordine all'esecuzione dei regolamenti comunitari, qualora necessario, indicando i casi in cui la Giunta può disciplinare l'esecuzione con regolamento regionale e dettando criteri e principi direttivi;
- c) dispone in ordine all'esecuzione degli atti comunitari di natura amministrativa, in particolare delle decisioni adottate dalla Commissione europea, che comportano obblighi di adeguamento per la Regione;
- d) detta disposizioni per l'esecuzione delle sentenze degli organi giurisdizionali dell'Unione europea;
- e) reca le disposizioni modificative o abrogative della legislazione vigente necessarie all'attuazione o applicazione degli atti comunitari di cui alle lettere a), b), c) e d);
- f) individua gli atti normativi comunitari alla cui attuazione o applicazione la Giunta è autorizzata a provvedere in via amministrativa, dettando i criteri ed i principi direttivi all'uopo necessari;
- g) reca le disposizioni procedurali, metodologiche, attuative, modificative e abrogative necessarie all'attuazione di programmi regionali cofinanziati dall'Unione europea.
- 2. Per assicurare la tempestività del recepimento delle direttive, la legge regionale indica il termine per l'adozione di

ogni ulteriore atto regionale di attuazione, cui la legge stessa eventualmente rimandi. Sono altresì indicati gli altri termini per gli adempimenti relativi ad ulteriori obblighi di adeguamento dell'ordinamento regionale all'ordinamento comunitario.

Art. 10

Decisioni della Commissione europea e del Consiglio Ue

- 1. Su richiesta della Commissione competente, la Giunta riferisce circa le conseguenze delle decisioni della Commissione europea e del Consiglio Ue che comportino obbligo di adeguamento per la Regione e circa i tempi per l'esecuzione.
- 2. L'Assemblea legislativa può formulare indirizzi alla Giunta in riferimento all'esecuzione della decisione o alla eventuale impugnazione.

Art. 11 Impugnazione di atti normativi comunitari

- 1. Nelle materie di competenza legislativa regionale, la Giunta può richiedere al Governo l'impugnazione di un atto normativo comunitario ritenuto illegittimo, informando preventivamente l'Assemblea legislativa che può approvare indirizzi, anche ai fini della richiesta regionale in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge n. 131 del 2003.
- 2. Con apposito atto di indirizzo, l'Assemblea legislativa può invitare la Giunta a richiedere al Governo l'impugnazione di un atto normativo comunitario, in particolare nei casi in cui si sia espressa sullo stesso atto in fase ascendente e, segnatamente, nel controllo della sussidiarietà.
- 3. Resta salva la possibilità dell'Assemblea legislativa di concorrere alla richiesta di attivazione del controllo giurisdizionale del rispetto del principio di sussidiarietà nelle sedi di cooperazione interistituzionale di cui fa parte.

Art. 12

Partecipazione della Regione Emilia-Romagna a progetti e programmi promossi dall'Unione europea

- 1. La Regione Emilia-Romagna, nell'ambito delle proprie competenze e nel perseguimento delle finalità statutarie, partecipa ai programmi e progetti promossi dall'Unione europea.
- 2. Giunta e Assemblea legislativa promuovono altresì la conoscenza delle attività dell'Unione europea presso gli enti locali e gli altri soggetti pubblici e privati del territorio regionale e favoriscono la partecipazione degli stessi ai programmi e progetti promossi dall'Unione europea.

Art. 13 Norme organizzative

- 1. Con delibera di Giunta e con delibera dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa, assunte d'intesa, sono disciplinati gli aspetti organizzativi interni alla Giunta e all'Assemblea legislativa che consentano il raccordo tra le strutture esistenti all'interno della Regione Emilia-Romagna, nonché tra queste e le analoghe strutture a livello nazionale ed europeo, assegnando alle strutture regionali che si occupano del processo legislativo il coordinamento della partecipazione della Regione alla formazione e attuazione del diritto e delle politiche Ue. In particolare, è individuato un referente tecnico per la fase ascendente e discendente per la Giunta ed un referente tecnico per la fase ascendente e discendente per l'Assemblea legislativa.
- 2. L'Assemblea legislativa e la Giunta concordano le modalità per rendere più agevole il reciproco accesso alle banche dati istituzionali in materia europea.

CAPO III

Attività di rilievo internazionale della Regione

Art. 14 Attività di rilievo internazionale della Regione

- 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, della legge regionale 24 marzo 2004, n. 6 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione europea e relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con l'Università), le attività di rilievo internazionale della Regione sono esercitate anche attraverso:
- *a*) l'attuazione ed esecuzione degli accordi internazionali stipulati dallo Stato;
- b) la conclusione di intese con enti territoriali interni ad altri Stati e la loro attuazione ed esecuzione;
- c) la conclusione di accordi con altri Stati e la loro attuazione ed esecuzione.

Art. 15 Rapporti Assemblea legislativa-Giunta

- 1. Fatti salvi gli specifici poteri previsti dagli articoli 16, comma 2, 17, comma 2, 18, comma 2, 19, comma 1, e 20, comma 3, l'Assemblea legislativa può formulare indirizzi alla Giunta sull'attività di rilievo internazionale della Regione. L'Assemblea legislativa può altresì svolgere specifiche sessioni internazionali per la trattazione degli argomenti di cui all'articolo 20.
- 2. Nell'ambito dell'azione internazionale della Regione, e fermo restando quanto specificatamente previsto per le attività promozionali e le attività di mero rilievo internazionale dal comma 3, la Giunta assicura un'informazione completa e tempestiva all'Assemblea legislativa. In particolare, tale informazione riguarda:

- *a*) le modalità di attuazione ed esecuzione degli accordi stipulati dallo Stato;
- b) il contenuto delle intese con enti territoriali interni ad altro Stato e degli accordi con Stati esteri che la Giunta intende concludere;
- c) le risultanze delle procedure di coordinamento con lo Stato previste dalla legge per l'esecuzione e l'attuazione degli accordi di cui alla lettera a), nonché le risultanze del negoziato e delle procedure di coordinamento con lo Stato per la conclusione delle intese e degli accordi di cui alla lettera b);
- d) l'incidenza delle intese e degli accordi di cui alla lettera b) sulle leggi regionali vigenti e sugli atti di programmazione e pianificazione;
- *e*) le modalità di attuazione ed esecuzione delle intese e degli accordi di cui alla lettera *b*);
- f) l'adozione degli atti di cui all'articolo 5, comma 2, della legge regionale n. 6 del 2004, nonché le modalità organizzative e le procedure adottate dalla Giunta e volte all'adempimento degli obblighi previsti dall'articolo 6, commi 1, 2 e 3, della legge n. 131 del 2003;
- g) gli oneri finanziari derivanti dalle attività di rilievo internazionale.
- 3. La Giunta e l'Assemblea legislativa si informano reciprocamente circa le rispettive attività promozionali e di mero rilievo internazionale e sui relativi adempimenti.

Art. 16 Esecuzione ed attuazione di accordi internazionali stipulati dallo Stato

1. La Giunta, coerentemente con gli indirizzi in materia di rapporti internazionali di cui all'articolo 19 della presente legge ed in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, della legge n. 131 del 2003, dà esecuzione e attuazione agli accordi internazionali stipulati dallo Stato, che avvengono di norma in via amministrativa.

2. La comunicazione di cui all'articolo 6, comma 1, della legge n. 131 del 2003, è effettuata contestualmente dalla Giunta all'Assemblea legislativa, che può esprimere indirizzi da seguire in sede di esecuzione ed attuazione degli accordi.

Art. 17 Intese con enti territoriali interni ad altro Stato

- 1. La Giunta, coerentemente con gli indirizzi in materia di rapporti internazionali di cui all'articolo 19 della presente legge ed in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, della legge n. 131 del 2003, provvede alla conclusione di intese con enti territoriali interni ad altro Stato.
- 2. Una volta deliberato il progetto di intesa, la Giunta ne trasmette il testo all'Assemblea legislativa, unitamente alla comunicazione di cui all'articolo 6, comma 2, della legge n. 131 del 2003; l'Assemblea legislativa può formulare osservazioni sul progetto di intesa. L'esito della procedura di coordinamento con lo Stato e le misure che si rendono necessarie sono comunicate tempestivamente dalla Giunta all'Assemblea legislativa.
- 3. A seguito dell'approvazione definitiva dell'intesa da parte della Giunta, il Presidente della Regione o l'assessore da lui delegato procedono alla sua sottoscrizione. Una volta sottoscritta l'intesa, la Giunta ne trasmette il testo all'Assemblea legislativa per la ratifica, fornendo le informazioni di cui all'articolo 15, comma 2, lettere d), e) e g).
- 4. L'Assemblea legislativa delibera, su richiesta della Giunta, la ratifica dell'intesa. La ratifica delle intese che comportano modificazioni di leggi avviene tramite legge. Di norma la ratifica delle intese che comportano la modificazione di atti di programmazione avviene contestualmente alla modifica di questi ultimi.
- 5. Il testo dell'intesa è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione congiuntamente all'atto di ratifica.

Art. 18 Accordi della Regione con Stati esteri

- 1. La Giunta, coerentemente con gli indirizzi in materia di rapporti internazionali di cui all'articolo 19 della presente legge ed in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 6, comma 3, della legge n. 131 del 2003, provvede alla conclusione di accordi internazionali con altri Stati.
- 2. La Giunta trasmette la comunicazione di avvio delle trattative di cui all'articolo 6, comma 3, della legge n. 131 del 2003 anche all'Assemblea legislativa, la quale può esprimere indirizzi, principi e criteri da seguire nel corso dei negoziati. A seguito della delibera di approvazione del progetto di accordo, la Giunta ne trasmette il testo all'Assemblea legislativa, unitamente alla relativa comunicazione di cui all'articolo 6, comma 3, della legge n. 131 del 2003; l'Assemblea legislativa può formulare osservazioni sul progetto di accordo. La Giunta comunica altresì all'Assemblea legislativa l'esito finale della procedura di coordinamento prevista dall'articolo 6, comma 3, della legge n. 131 del 2003 nonché le misure che intende adottare al riguardo.
- 3. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17, commi 3, 4 e 5, in quanto compatibili. L'Assemblea legislativa rifiuta la ratifica degli accordi che risultano nulli ai sensi dell'articolo 6, comma 3, della legge n. 131 del 2003.

Art. 19 Indirizzi in materia di rapporti internazionali

- 1. Nell'ambito del documento di indirizzi di cui all'articolo 5, comma 1, della legge regionale n. 6 del 2004, sono altresì individuati le priorità e gli obiettivi per le attività di cui all'articolo 14, comma 1, della presente legge che si intendono svolgere nel periodo preso in considerazione dal documento.
 - 2. La Regione garantisce l'informazione sulle proprie at-

tività di rilievo internazionale e sullo stato di attuazione delle stesse anche mediante il ricorso a strumenti informatici.

Art. 20 Sessione sulle relazioni internazionali

- 1. Di norma una volta all'anno, l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa, sentita la Giunta e i Presidenti dei gruppi assembleari, convoca una sessione sulle relazioni internazionali.
- 2. Nella sessione sulle relazioni internazionali la Giunta informa l'Assemblea legislativa sull'attuazione, nelle varie aree geografiche e tematiche, del documento di indirizzi di cui all'articolo 19 e sulle sue future linee di sviluppo.
 - 3. L'Assemblea legislativa può formulare indirizzi.

Тиоло II

RAPPORTI INTERREGIONALI. ATTUAZIONE
DELL'ARTICOLO 25 DELLO STATUTO REGIONALE

Art. 21 Intese con altre Regioni

- 1. Il presente articolo disciplina le intese della Regione Emilia-Romagna con altre Regioni finalizzate alla realizzazione di discipline uniformi o alla istituzione di enti od organi comuni per il migliore esercizio delle proprie funzioni.
- 2. La Giunta comunica periodicamente all'Assemblea legislativa le trattative in corso volte alla stipula di intese.
- 3. Il Presidente della Regione, o l'assessore da lui delegato, sottoscrive l'intesa previo parere della Commissione assembleare competente per materia. A tal fine, unitamente alla bozza di intesa, vengono comunicate all'Assemblea legislativa le informazioni relative all'incidenza dell'intesa sulle leggi regionali, su intese precedentemente stipulate, sugli atti

di programmazione e pianificazione, nonché relative agli oneri finanziari derivanti dalla sua attuazione.

- 4. Una volta conclusa l'intesa, e comunque non oltre quindici giorni dalla sua stipulazione, il Presidente della Regione ne trasmette il testo all'Assemblea legislativa, ai fini della ratifica di cui all'articolo 117, comma 8, della Costituzione, nell'ambito della competenza legislativa regionale.
- 5. Ove necessario, la legge di ratifica specifica anche le modalità di esecuzione dell'intesa.
- 6. L'intesa acquista efficacia con l'entrata in vigore dell'ultima legge regionale di ratifica.
- 7. Il testo dell'intesa è pubblicato nel Bollettino Ufficiale unitamente alla legge che ne dispone la ratifica.
- 8. Le intese hanno una durata predeterminata e non possono essere prorogate automaticamente.
- 9. La disciplina contenuta nel presente articolo si applica anche agli accordi stipulati con altre Regioni ai sensi dell'articolo 25, comma 2, dello Statuto.

TITOLO III DISPOSIZIONI FINALI

Art. 22 Monitoraggio

1. A due anni dall'entrata in vigore della presente legge, con riferimento alle parti di rispettiva competenza, Giunta e Commissione assembleare presentano all'Assemblea legislativa una relazione sull'attuazione della legge stessa e delle procedure da essa previste.

Art. 23 Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte con i fondi stanziati nelle unità previsionali di base e relativi capitoli del bilancio regionale, anche apportando le eventuali modifiche che si rendessero necessarie o con l'istituzione di apposite unità previsionali di base e relativi capitoli che verranno dotati della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall'articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 ("Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle l.r. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4").

Art. 24 Abrogazioni

1. Sono abrogati gli articoli 2 e 3 della legge regionale n. 6 del 2004.

Quadro sinottico delle leggi regionali in materia di formazione ed attuazione del diritto comunitario e di attività di rilievo internazionale delle Regioni emanate dopo la riforma del Titolo V della Costituzione

(aggiornato al 27 ottobre 2008)

Emilia-Romagna	Umbria	Calabria	Valle d'Aosta	Friuli Venezia Giulia	Marche
ulla partecipazione o	Riforma del sistema		Disposizioni in materia di		Disposizioni
Regione Emilia-Romagna alla	amministrati	partecipazione della	Regione attività e relazioni	partecipazione della	
commitation sulle attività di rillevo	Filmpea P	Calabilia al	della Begione autonoma	Girlia ai processi	nrocesso normat
internazionale della Regione e sui	internazionali	procedure relative			comunitario
suoi rapporti interregionali. Innovazione	Innovazione			europea e sulle	5
Attuazione degli articoli 12, 13 e 25 semplintazione dello Statuto regionale	sempiliticazione	comunitarie		degli obblighi comunitari politiche comunitarie	politiche comunitarie
1		LR n. 4/2007			-
		Cooperazione e relazioni			
Partecipazione della Regione					
e attuazione del diritto					
゠					
rilievo internazionale. Attuazione					
degli articoli 12 e 13 dello Statuto regionale					
CAPO I - Disposizioni generali	TITOLOI	CAPO I	CAPO I - Disposizioni		
	Finalità e obiettivi	Partecipazione della Regione al processo normativo comunitario			
				1	
Art. 1 - Finalità	Art. 1 - Finalità e o- Art. 1 - Finalità biettivi	Art. 1 - Finalità	Art. 1 - Finalità	Art. 1 - Finalità	Art.1 - Finalità
	1	1. La presente legge disciplina 1. In relazione al combi- 1. La Regione Friuli Ve- La presente	1. In relazione al combi-	1. La Regione Friuli Ve-	La presente legge
1. In attuazione degli articoli 12 e 13 1. La Regione, con la dello Statito il Halo I della presente presente legge adeglia il	1. La Regione, con la presente legge adegna il	la partecipazione della nato disposto degli arti-	nato disposto degli arti-	nezia Giulia, in confor-	disciplina le moda
legge disciplina la partecipazione	prosence regge accedan		coli 117, commi 3, 5 e 9,	mità ai principi di cui	partecipazione della
della Regione alla formazione e legge costituzionale 18	legge costituzionale 18		della Costituzione e 10	all'articolo 117 della Co-	Regione alla formazione
attuazione del diritto comunitario e le ottobre 2001, n. 3 e allo	ottobre 2001, n. 3 e allo	adempimento	degli obblighi di della legge costituzionale	Stituzione e nell'ambito di atti	di atti normativi
attività di rilievo intemazionale della		derivanti	(Modifiche al Titolo V	ze. concorre direttamen-	
Regione, nel rispetto delle norme di	seguendo il massimo li-		della parte seconda della	te alla formazione degli	6)
Stato e del riparto costituzionale	delle autonomie locali, di		Costituzione), e nel ri-	atti comunitari e garan- politiche	politiche comunitarie
delle competenze.	cooperazione e di leale	sussidiarietà, di	spetto degli indirizzi di	tisce l'adempimento de-	
	collaborazione tra le	proporzionalità, di efficienza,	politica estera dello Sta-	gli obblighi derivanti	regionale
	stesse.	di trasparenza e di partecipazione democratica	to e delle leggi o grugno i dall'appartenenza dell'1- 2003: n. 131 (Disposi- Italia all'Unione europea	dali appartenenza dell 1- talia all'Unione europea	
			zioni per l'adeguamento	sulla base dei principi di	
	2. La Regione, in parti-		dell'ordinamento della	della sussidiarietà, di propor-	

Emilia-Romagna	Umbria	Calabria	Valle d'Aosta	Friuli Venezia Giulia Marche	
	colare, persegue i seguenti obiettivi:		Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre	zionalità, di efficienza, di trasparenza e di parte-	
			2001, n. 3), e 4 febbraio		
	a) attuare nell'ordina-		2005, n. 11 (Norme ge-	2. Nell'ambito dei fini di	
	mento regionale i princi-		ne dell'Italia al processo	ū	
	pi di sussidiarieta verti- cale e orizzontale, citta-		normativo dell'Unione		
	dinanza sociale, efficien-		europea e sulle procedu-	alla tempestiva	
	za, economicità, respon-		re di esecuzione degli	attuazione delle direttive	
	sabilità, adeguatezza,		obblight comunicari), la	comunitarie nelle	
	differenziazione, integra-		presente regge: a) detta disposizioni in	Inacerre di competenza Jegislativa della Regione	
	zione;		materia di relazioni in-		
	:		ternazionali e con l'Unio-		
	b) sviluppare gli organi-		ne europea della Regio-		
	smi di raccordo e coordi-		ne;		
	istituzioni locali, a parti-		b) disciplina le attività di riliavo internazionale ed		
	re dal Consiglio delle au-		europeo della Regione:		
	tonomie locali;		c) disciplina le modalità		
			di partecipazione della		
	c) rafforzare gli stru-		Regione ai processi nor-		
	menti di integrazione e		mativi dell'Unione euro-		
	concertazione tra diverse		pea e di adempimento		
	istituzioni e diverse poli-		dell'appartenenza dell'I-		
	tiche, al fine di offrire ai		talia all'Unione europea.		
	interventi organicamente				
	coordinati;		Art. 2 - Ambiti di in-		
	,		tervento		
	d) favorire la coopera-		()		
	zione in ambito interre-		2. La Regione, nell'eser-		
	gionale;		lievo elimpeo nelle ma-		
			terie di sue competenza,		
	e) adequare l'ordina-		provvede a:		
	mento della Regione alle				
	esigenze di svolgimento		iniziative di studio, di		
	del ruolo che la Costitu-				
	ambito europeo e inter-		zione e di divulgazione		
	nazionale;		volte alla promozione		
			5		
	f) introdurre nuove pos-		particolare attenzione		
	sibilità di semplificazione		consolidamento, tra i		
	e trasparenza in partico-		giovani, dell'identità eu-		
	zione di strumenti in-		ropea;		
	formatici;		b) promuovere la cono-		
			delle politiche e delle at-		
	g) contenere la spesa		tività dell'Unione euro-		

Emilia-Romagna	Umbria	Calabria	Valle d'Aosta	Friuli Venezia Giulia	Marche
	per il funzionamento del sistema pubblico genera- le.		pea presso i cittadini, gli enti locali e i soggetti della società civile, favo- rendone la partecipazio-		
			ne ai programmi e ai progetti promossi dall'U- nione europea:		
	della Costituzione e dell'articolo 16, comma 3 della Statito		c) contribuire, nelle sedi in cui essa è rappresen-		
	disciplina con legge i		tata, a promuovere il rispetto, la tutela e la		
	oma iniziativa		valorizzazione, in ambito europeo, delle lingue e		
			culture meno diffuse e della loro particolarità, al		
	concernenti		fine di sostenere e con- solidare un'Europa della		
	svolgimento di attivita di interesse generale nei		diversità;		
	settori inerenti i servizi		d) stabilire relazioni con le organizzazioni euro-		
	culturali, i servizi a		peiste, regionaliste e fe-		
	supporto dello sviluppo		e) partecipare ad organi-		
	persona e le prestazioni		smi e associazioni costi- tuiti tra le Regioni, le		
	di utilità alla generalità di cittadini e alle		Province autonome ed i		
	categorie		attività dell'Unione euro-		
	svantaggiate.		pea e del Consiglio d'Eu-		
			f) favorire il gemellaggio		
			dei Comuni, singolar-		
			ciata, con i Comuni degli		
			altri Stati membri dell'U-		
			nione europea e del Consiglio d'Europa;		
			g) partecipare ai proces- si normativi dell'Unione		
			europea e dare esecu-		
			zione agli obblighi che le derivano dall'apparte-		
			ne europea;		
			politiche europee, con		
			particolare attenzione ai		
			interregionale, transfron-		
			taliero e transnazionale.		
			to delle finalità di cui ai		

Marche				
Friuli Venezia Giulia				
Valle d'Aosta	commi 1 e 2, la Regione può avvalersi, mediante la stipula di apposite convenzioni, della colla- borazione di università, enti ed istituti pubblici di studio o di ricerca			CAPO III Partecipazione della Regione ai processi normativi dell'unione europea e procedure di adempimento degli obblighi comunitari
Calabria				
Umbria				Capo I [del Titolo III] Unione Europea
Emilia-Romagna		Art. 2 – Principi generali L. La partecipazione alla formazione e attuazione dei diritto comuntario nonche ile attività di rilievo internazionale della Regione Emilia- Pomagna sono regiolate, in particolare, dai principi di sussidiarietà, partecipazione regionale alla formazione e attuazione dei diritto comunitario persegue gli obiettivi di qualità della legislazione, in specifico, con riferimento alla rase discendente, ricorrendo alla consultazione delle parti interessate, contribuendo alla riduzione degli coneri amministrativi suppiementari non necessarie. La relazione della competene suppiementari non necessarie sul progetto di legge comunitaria fa riferimento al perseguimento degli	interistituzionale 1. Anche al fini del miglioramento della quellità della legislazione, l'Assemblea legislativa e la Giunta, nell'ambito delle rispettive funzioni e perogative, favoriscono la più ampia partecipazione della Regione Emilia-Romagna alle sedi di collaborazione e di cooperazione interistituzionale.	CAPO II – Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla formazione e attuazione del diritto comunitario

Emilia-Romagna	Umbria	Calabria	Valle d'Aosta	Friuli Venezia Giulia	Marche
Art. 4 – Rapporti Giunta - Assemblea legislativa	Art. 29 -		Art. 4 - Indirizzi e di-		Art. 6 - Competenze
9	Regione		-		ionale
Statuto, la Giunta informa			zionale della Regione		S
gislativa circa	comunitario		1. Il Consiglio regionale,		gliatti
partecipazione regionale alla			entro sei mesi dall'inizio		Indirizzo nonche, su
comunitari nelle materie di			nosta della Giunta regio-		proposta dena Giunta,
a regionale, c			nale, approva un docu-		le,
particolare riferimento:	3. Il Presidente della		mento plunennale di in-		piano e di programma
a) alle osservazioni inviate ai sensi	Giunta regionale riferisce		dirizzo sulle attività di		operativo regionale
dell'articolo 5, comma 3, della legge			rilievo internazionale ed		concernenti l'attuazione
io 2005,			europeo della Regione,		8
generali sulla partecipazione	comma 1 dell'articolo		contenente le linee pro-		a
dell'Italia al processo normativo			grammatiche per l'azio-		dell'articolo 21 dello
di ocociaiono dodi obblighi	compile svoici al sellsi dei		l'indicazione delle mate.		Statutio.
minitari).			rie di interesse regionale		essere iine di polite iii
b) all'iter di formazione degli atti			e delle relative priorità		5
come cominicato dalla Conferenza			anche territoriali di in-		annrovazione da narte
dei Presidenti delle Regioni e delle			tervento.		del Consiglio. la Giunta
Province autonome di Trento e di			2. La Giunta regionale.		regionale assicura a
Bolzano e ai documenti di indirizzo			nel rispetto degli indirizzi		
politico presentati dalla Regione			stabiliti dal documento di		un'adeguata
Emilia-Romagna in ambito nazionale;			cui al comma 1, con ap-		informazione a partire
c) alle risultanze delle riunioni del			posita deliberazione:		se
nsiglio UE con oggetto l			a) specifica le attività e		
su cui la Giu			le singole iniziative da		proposte relative agli
l'Assemblea legislativa hanno			intraprendere;		atti di cui al comma 1.
espresso una posizione;			b) attribuisce alle strut-		iunta
d) agli atti adottati dalla Giunta per			ture dell'Amministrazio-		riferisce al Consiglio
l'attuazione in via amministrativa di			ne regionale le compe-		
obblighi comunitari;			tenze finalizzate all'e-		sull'andamento delle
e) all'esecuzione di una decisione			spietamento delle attivi-		procedure di negoziato
della Commissione europea o del			ta di cui alla lettera a);		con lo stato e con la
consiglio de da parte della Giunta,			c) stabilisce i tempi per		Commissione europea.
an eventuale			delle attività di cui alla		-
f) alla richiesta al Governo di			lettera a) definendo		al comma 1 sono
impugnazione di un atto normativo					Con
comunitario ai sensi dell'articolo 5,			tivi indicatori di risultato;		regionale per
comma 2, della legge 5 giugno 2003,			d) indica gli strumenti		zione
n. 131 (Disposizioni per			necessari alla realizza-		definitiva.
l'adeguamento dell'ordinamento della			zione delle attività di cui		
Repubblica alla legge costituzionale			alla lettera a), definen-		Art. 9 - Informazione
18 ottobre 2001, n. 3).			do, contestualmente, le		al Consiglio regionale
2. La Giunta e l'Assemblea legislativa			modalità di attivazione,		1. La Giunta regionale
iano reciprocamente cir			organizzazione e finan-		assicura un'informazione
attivita svolte nell'ambito delle			ziamento delle suddette		
integrative attivity di cooperazione			attivita.		per II tramite della
3. La Giunta e l'Assemblea legislativa			disciplina, inoltre, con		competente per gli affari

Emilia-Romagna	Umbria	Calabria	Valle d'Aosta	Friuli Venezia Giulia	Marche
assicurano l'informazione di cui al presente articolo in via informatica. La Giunta el l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea l'egistalizativa, d'intesa, definiscono le modalità attative del presente articolo al fine di consentire un'informazione tempestiva senza eccessivi oneri organizzativi e procedurali.			modalità di svoigimento delle missioni all'estero, delle missioni all'estero, della missioni all'estero, di apertura ed inganizazione degli uffici di collegamento e supporto tecnico all'estero e quelle per l'eventuale attivazione di convenzioni con enti, società ed associazioni dotati delle necessiani capacità del espesianiza. 4. ()		europei, sull'attuazione della politiche comunitarie nonche attività di rillevo internazionale cui al comma 1 riguarda, in particolare. L'informazione di bandi di gara o inviti a precepazione a bandi di gara o inviti a presentare proposte che beneficiano di un comunitario, b) i bandi elaborati per dare attuazione ai programmi comunitari; c) le iniziative di partenazionale promosse dalla Giunta regionale.
Entro il mese di aprile di ogni anno, l'Assembea legislativa si runisce in sessione comunitaria in occasione dell'esame conguiuto del programma legislativo annuale della relazione sullo stato di conformità all'ordinamento annuale dell'ordinamento comunitatio presentata ai fini dell'articolo 8 della legge n. 11 del 2005. Al programma legislativo annuale commissione europea e alla relazione sullo stato di conformità dell'ordinamento comunitario della relazione sullo stato di conformità dell'ordinamento comunitario è data amozione munitario è data amozia diffusione anche a mezzone amonia diffusione anche a mezzone.		europea ed interna- in Entro il 30 settembre di 3 () 2. () 2. () 2. () 2. () 3. () 2. () 3. () 4. Il Presidente della Re- regionale convoca la sessione gione presenta al Consi- comunitaria dedicando ad glio regionale, rell'ambi- essa una o più sedute, al fine to di un'apposita sessio- di verificare lo stato di ne europea e internazio- attuazione deli programmi nale le cui modalità di attuazione della programmi nale le cui modalità di definire gli indirizzi regionali in te dal regolalmento in ambieria di politiche terno del Consiglio, una comunitaria. 2. In occasione della sessione sone sulle attività comunitaria, la Giunta presenta al Consiglio regionale presenta al Consiglio regionale presenta al consiglio regionale partecipazione della Regione la attuazione della Regione	europae ed interna- 1. () 2. () Consiglio 4. II Presidente della Regione 2. () Sessione gione presenta al Consi- ndo ad glio regionale, nell'ambi- te, al fine to di un'apposita sessio- stato di me europae e internazio- rogrammi nale le cui modalità di gionale e volgimento sono stabili- gionali in te da regolamento in politiche terno del Consiglio, una regionali presente legge. Giunta presente legge.		Consiglio regionale 1. La Giunta regionale, entro il termine indicato 3. presenta al Consiglio regionale il Tapporto sullo stato di di tutazione delle pultiche comunitarie nel quale sono esposti: a) le posizioni sostenute della misco della Regione nell'ambito della Conferenza Stato Regioni di cui all'atticolo 17 della legge 11/2005 all'atticolo 17 della legge 11/2005 all'atticolo 17 della legge 11/2005 all'atticolo 11/20
stampa ai fini della partecipazione. 2. L'esame degli atti di cui al comma 1 può essere contestuale all'esame del progetto di legge comunitaria regionale, presentato dalla Giunta ai		comunitarie nella quale sono esposte: a) le posizioni sostenute dalla Regione nell'ambito della Conferenza Stato-Regioni di			articoli 263, 264 e 265 del trattato istitutivo della Comunità europea; b) lo stato di avanzamento dei

 | | | | | | | |
 | | | | |
 | | _ | | |
 | | | | |
 | | | | |
 | | | | |
 | | |
|------------|--|--|--|--|--|---|--
--|---|--|--|--|--
--	--	--	---	--
---	--	--	--	
--	--	--	---	---
--	---	--	--	
--	---	--	--	
--	---	--		
della	Con	nelle nelle	חוומות אם	menti e le
 | | vita | avviate e | intendono | l'anno in | | regionale, |
 | | ii legge | di cii a | convocato | ominitaria
 | to dedicate | Sedute | | Consiglio, | ussione ed
 | degli atti | za, adotta | i indirizzi | tività della |
 | | | | |
 | | | | |
 | | |
| competenza | gione, | dicazione | tuazione: | gli orienta | sure che si | ottare per l | <u>le</u> | munitarie
 | orso; | e le | anorazione
ernazionale | elle che si | viare nell | .20. | II Consiglio | seguito
 | semazione | pusta c | rapporto | nma 1. è | Sessione C
 | a duale son | ig o | <u> </u> | munitaria il | re alla disc
 | provazione | competenz | eventual | idi per l'at | gione.
 | | | | |
 | | | | |
 | | |
| . 5 | Re | = } | <u>,</u> | Û | Ë | ad | de | Ö.
 | ⊆ 4 | G G | 5 .5 | Ď | ō. | 0 | 2. | י סו
 | D 0 | <u> </u> | 5 0 | | .⊆
 | - TO | | ٥ | | olt
 | ab | <u>-</u> | i | /a | Re
 | | | | | | | | |
 | | | | |
 | | |
| | | | | | | | |
 | | | | | | | |
 | | | | |
 | | | | |
 | | | | |
 | | | | |
 | | | | |
 | | |
| | | | | | | | |
 | | | | | | | |
 | | | | |
 | | | | |
 | | | | |
 | | | | |
 | | | | |
 | | |
| | | | | | | | |
 | | | | | | | |
 | | | | |
 | | | | |
 | | | | |
 | | | | |
 | | | | |
 | | |
| | | | | | | | |
 | | | | | | | |
 | | | | |
 | | | | |
 | | | | |
 | | | | |
 | | | | |
 | | |
| | | | | | | | |
 | | | | | | | |
 | | | | |
 | | | | |
 | | | | |
 | | | | |
 | | | | |
 | | |
| | | | | | | | |
 | | | | | | | |
 | | | | |
 | | | | |
 | | | | |
 | | | | |
 | | | | |
 | | |
| e del | di cui | lan co. | ם
כ | edurali, | uative, | ogative | ne di | gionali
 | Unione | Giunta | | ne dei | iziative | altri | gionali | ===
 | | danio | orto oto | sentata | 3
 | | andiss | Giunta | | Giunta
 | almeno | essione | Giunta | rificare | o degli
 | | , o, | Te ad | etta e | e dei
 | erventi | Unione | dottati | sono | onsiglio
 | ום, מו | |
| n. 11 | Regioni | , 204 E | cativo
ea: | ni proc | | e abr | attuazio, | Ξ:
 | dall | te dalla | ם
שו | attuazio | delle in | degli | _ | COL
 | umrane, | 1 de 00 | riferime | ene pre | 2
 | | 8 | della | | e della
 | voca, | nna | della | po di ve | nzament
 | egionali | munitar
iti le | rie, ic | a corre | ttuazion
 | degli int | dall | menti | egionale | O G
 | onria fi | ntrollo. |
| 02005, | to delle | ICOII ZOS | ità euroi | lisposizic | ologiche, | ative | | imi.
 | ziati | a adotta | | stato di | nmi e | | | _
 | 7 | indiliterite
iri almer | ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; | i | 9
 | 2 | , | itaria | ale | resident
 | ale con | ei mesi, | taria | allo sco | di ava
 | | se cc | prioriti | are un | tiva
 | nmi e | ziati | a.
orienta | Siunta | SSi
 | יים
מים | di indirizzo e controllo. |
| febbrai | Comita | agil art | Comun | b) le (| metodo | modific | necess | progra
 | cotinan | europe | riferim | 0 (0 | progra | comun | progra | corinan
 | l'addin | finanzi | de 'an | ollein | Pare Pare | 5
 | t | 3 2 | region | 1 | region
 | ognis | comuni | stessa | lo stat | interve
 | ricultat | azione | assicur | tempes | progra
 | cofinan | 2. Gli | dalla | trasme | riollard | di indir
 |
 | | | | | | | |
 | | | | |
 | | | | |
 | | | | |
 | | | | |
 | | | | |
 | | |
| | | | | | | | |
 | | | | | | | |
 | | | | |
 | | | | |
 | | | | |
 | | | | |
 | | | | |
 | | |
| | | | | | | | |
 | | | | | | | |
 | | | | |
 | | | | |
 | | | | |
 | | | | |
 | | | | |
 | | |
| ssione | posito | I GODII | ticolo | | | | |
 | | | | | | | |
 | | | | |
 | | | | |
 | | | | |
 | | | | |
 | | | | |
 | | |
| re la ses | do ab | FISERVA | sto all'ar | | | | |
 | | | | | | | |
 | | | | |
 | | | | |
 | | | | |
 | | | | |
 | | | | |
 | | |
| conclude | pprovan | J, anche | ne previ | | | | |
 | | | | | | | |
 | | | | |
 | | | | |
 | | | | |
 | | | | |
 | | | | |
 | | |
| va può o | ariaa | rimorizzo | atti, con | na 2. | | | |
 | | | | | | | |
 | | | | |
 | | | | |
 | | | | |
 | | | | |
 | | | | |
 | | |
| legislati | comunit | ditto all | singoli | 6, comr | | | |
 | | | | | | | |
 | | | | |
 | | | | |
 | | | | |
 | | | | |
 | | | | |
 | | |
| | b concludere la sessione febbraio2005, n. 11 e del competenza competenza c | febbraio2005, n. 11 e del competenza Competenza Comitato della Cali di cui Regione, matteriora occasione, matt | febbraio2005, n. 11 e del competenza Comitato delle Regioni di cui Regione, alginaricoli 263, 264 e 265 del l'indicazione retrato della respectato della competenza di competenza della competenz | febbraio2005, n. 11 e del competenza competenza Commato della cui Regione, egil articoli 263, 264 e 265 del findicazione refatto istitutivo della procedure adottate Comunità europea; | Febraio2005, n. 11 e del competenza Commitato delle Regioni di cui Regione, agli articoli 263, 264 e 265 del rattato istitutivo della Committe ucropea; Communite ucropea; l'attuazione procedure adottate committe ucropea; l'attuazione; l'a | febbraio2005, n. 11 e del competenza Competenza Competenza Comitato delle Regioni di cui agli articoli 263, 264 e 265 del l'indicazione trattato istitutivo della Comunità europea; Comunità europea; b) le disposizioni procedurali, c) gli orientamenti metodologiche, attuative, metodologiche, attuative, metodologiche, attuative, misure che si inten | febbraio2005, n. 11 e del competenza competenza Competenza Egona di cui articoli 263, 264 e 265 del frindicazione del retatato istitutivo della procedura del comunità europea; b) le disposizioni procedurali, metodologiche, attuative, attuative, andifficative e abrogative e abrogative e abrogative e abrogative e abrogative e abrogative e altro del competenza e del competenza e difficative e abrogative e a | Competenza competenza competenza competenza competenza commistro della cui agli articoli 263, 264 e 265 del agli articoli 263, 264 e 265 del agli articoli 263, 264 e 265 del accommità e uropes; Comunità e uropes; Fattuazione; Fattuazione; Fattuazione; Fattuazione; Pi el disposizioni procedurali, metodologiche, attuative, modificative e abrogative e abro | febbraio2005, n. 11 e del Competenza Commitato della Regioni di cui aggione, agli articoli 263, 264 e 265 del Commitato della Communità europea; Communità europea; Communità europea; Di le disposizioni procedurali, metodologiche, attuative, modificative e abrogative necessarie all'attuazione di necessarie all'attuazione di programmi regionali communitarie per l'incommitarie per l'indicazione di programmi regionali | Rebraio2005, n. 11 e del competenza Comitato della Regioni di cui Regione, agli articoli 263, 264 e 265 del l'indicazione rettato istitutivo della procedurali Comunità europea; b) le disposizioni procedurali, modificative e abrogative e a | repbraio2005, n. 11 e del competenza competenza competenza commisto della firationa della cui agli articoli 263, 264 e 265 del rettato istitutivo della comunità europea: comunità europea: b) le disposizioni procedurali, metodologiche, attuative, metodologiche, attuative, andificative e abrogative e abrogative e abrogative e abrogative e all'attuazione di programmi regionali communitàrie per l'attuazione delle communitàrie delle communitàrie per l'attuazione di programmi regionali communitàrie per l'attuazione delle communitàrie delle communitàrie per l'attuazione delle communitàrie d | rebbraio2005, n. 11 e del competenza competenza competenza commista cui di cui agli articoli 263, 264 e 265 del attrattato istrutivo della Comunità europea; b) le disposizioni procedurali, metodologiche, attuative, modificative e abrogative necessaria all'attuazione di programmi regionali regionali comunitaria dall'Unione europea adottate dall'Unione europea adottate dall'Unione delle polla comunitaria dall'Unione di collaborazione di riferimento di incorso; attività collaborazione di regionali incorso; di bie di comunitaria dall'Unione di riferimento di internazionale avvi | rebbraio2005, n. 11 e del competenza competenza Comitato delle Regioni di cui agli articoli 263, 264 e 265 del trattato istitutivo della Communità europea; b) le disposizioni procedurali, metodologiche, attuative, modificative e abrogative metodologiche, attuative, modificative e abrogative mecessarie all'attuazione; communità europea adottate della Giunta regionali confinaziati d'all'ulione di comunitarie per l'increazione programmi additificatione della Giunta regionale nell'anno di refirmento; collaborazione direttimento; ci si attuatione dei riferimento; ci si attuazione dei direttimazione dei riferimento; ci si attuazione dei delle di collaborazione dei riferimento; ci si attuazione dei riferimento; ci si si trattimazionela avvigi ci commazione avigi ci collaborazione dei nell'anno di collaborazione dei riferimento; ci si si trattimazione dei metali con con con collaborazione dei metali con con con con collaborazione dei metali con | rebbraio2005, n. 11 e del competenza competenza del cui articoli 263, 264 e 265 del rattato i stitutivo della rattato i stitutivo della curpea; b) le disposizioni procedurali, metodologiche, attuatative, modificative e abrogative e abrogative e abrogative e abrogativa necessarie all'attuazione di commanziati dall'Unione cofinanziati dall'Unione regionale regionale regionale regionale regionale regionale delle conso; collaborazione di programmi e delle iniziative dell'attuazione di programmi e delle iniziative dell'attuazione di poli regionale regionale delle collaborazione di programmi e delle iniziative dell'attuazione dell'attuazione dell'attuazione delle che si internazionale avviere nell'attuazione dell'attuazione delle che si internazionale avviere nell'attuazione dell'attuazione d | reputato della Regioni di cui del Competenza Computato della Regione, all'indicazione procedure adottate comunità europea; b) le disposizioni procedurali, metodologiche, attuative, metodologiche, attuative, modificative e abrogative e abrogative e abrogative e abrogative e all'unione comanziati dall'unione europea adottate dalla Giunta regionale regionale regionale nell'amo di riferimento; c) lo stato di attuazione dei programmi e della Giunta regionale antività collaborazione di programmi e della Giunta e della Giunta regionale avia collaborazione di comunitarie e degli attri comunitarie e degli attri comunitarie e degli attri comunitarie e degli attri conso. | Commisto della Regioni di cui del Commisto della Regioni di cui agli articoli 263, 264 e 265 del rattuato della Comunità europea; b) le disposizioni procedurali, metodologiche, attuative, modificative abrogative e abrogative e abrogative e aprogative e | Comitato delle Regioni di cui delle Regioni di cui della curponea; b) le disposizioni procedurali, metodologiche, attuative, modificative e abrogative e abrogative e abrogative e abrogative di cofinanziati dall'Unione commitane per l'attuazione di programmi cofinanziati dall'Unione di committane per l'attuazione di committane delle niziative committane delle iniziative continanziati con risosse di | Comitato delle Regioni di cui delle Regioni di cui di cui delle Regioni di cui adgi articoli 263, 264 e 265 delle rettatto i stitutivo della comunità europea; b) le disposizioni procedurali, metodologiche, attuative, modificative e abrogative e abrogat | repbraio2005, n. 11 e del Commisto della ficui della rattoria della rattoria della finatione della commista della procedura della committa della fistuazione, attutative, attutative, modificative abrogative abrogative abrogative abrogative abrogative arcopesa adottate dalla Giunta regionali cofinanziati dall'Unione europea adottate dalla Giunta regionali cofinanziati dall'Unione europea adottate dalla Giunta regionali committante delle initative delle motori in corso; attoria delle motoria delle motori | Comitato delle Regioni di cui delle Comitato delle Regione di cui adgi articoli 263, 264 e 265 delle retatato i stitutivo della communità europea; b) le disposizioni procedurali, metodologiche, attuatative, modificative e abrogative e abr | reputato delle Regioni di cui delle regioni di cui delle regioni di cui adione, all'indicazione procedurali, metodologiche, attuative, della comunità europea; b) le disposizioni procedurali, metodologiche, attuative, modificative e abrogative e abrogative e abrogative e abrogative e abrogative e abrogative e all'attuazione di programmi regionali communitàri per l'indicazione di programmi regionale nell'anno di riferimento; con stato di attuazione dei programmi e delle niziative comunitarie e degli altri programmi regionale avvia comunitarie e degli altri programmi regionali con risorse e sempre comunitarie, con risorse comunitarie comunitarie, con risorse comunitarie comunitarie, con risorse regionali con risorse comunitarie e dati finanziari almeno al 30 giugno dell'anno di riferimento al giugno dell'anno di riferimento al delle rapporto di conunitaria regionali con risorse comunitaria regionali con risorse regionali con risorse della mine di riferimento al giugno dell'anno di riferimento al comunitaria regionali dell'anno di riferimento al giugno dell'anno di riferimento al comunitaria di comunitaria di comunitaria di comunitaria di comunitaria di proposta di ci comunitaria di comunitaria di comunitaria della di proposta di ci comunitaria della di proposta di comunitaria comunitaria della di proposta di ci comunitaria comunitaria di comunitaria della di proposta di ci comunitaria della di proposta di ci comunitaria comunitaria di comunitaria della di proposta di ci comunitaria della di proposta di ci ci comunitaria di ci | Comitato della febbraio 2005, n. 11 e del competenza competenza della rattooli 263, 264 e 265 della trattato i stitutivo della curi personale arcedurali, metodologichi, attutative, modificative e abrogative e e degli altri con risorse e aproprogrammi e delle iniziative e degli altri con risorse e regionali e comunitarie e degli altri con risorse e abrogative e abroga | Comitato della Regioni di cui adi articoli 263, 264 e 265 del trattato i stitutivo della cui approara della cui approara della cui apportata di stitutivo della cumpea; b) le disposizioni procedurali, metodologiche, attuatatore, modificative e abrogative e abrogative e abrogative e abrogative e abrogative e abrogativa di diffunione comanziati dial'Unione comanziati dial'Unione regionale nell'anno di riferimento; lo stato di attuazione dei programmi delle iniziative comunitarie e degli altri programmi regionale comunitarie e degli altri con riscrese comunitarie, con riscrese comunitarie, con riscrese dell'anno di riferimento di diffianziari almeno al 30 giugno dell'anno di riferimento al relazione di riferimento al riscrese dell'anno di riferimento al arelazione, in sessione communitaria regionale la relazione. | Commisto della Regioni di cui agli articoli 263, 264 e 265 del tattata della rattoni stritutivo della commista della cumpita della commista della commistati dell'Unione commistati dell'Unione e approgrammi e delle niziative della Giunta regionali communitarie e degli altri programmi e delle niziative communitarie communitarie communitarie communitarie e degli altri programmi e delle niziative e degli altri programmi e delle delle niziative e degli altri programmi e delle delle delle niziative e degli altri programmi e degli delle delle delle delle delle delle delle delle | Comitato della Regioni di cui della cui di cui di cui di cui stata della Regione, a tutatato istitutivo della cui procedurali, metodologichi, attutative, della comunità europea; b) le disposizioni procedurali, metodologichi, attutative, modificative e abrogative e abrogative e abrogative e abrogative e abrogative e abrogativa i regionali cofinanziati dall'Unione di programmi e nell'anno di riferimento; c) lo stato di attuazione dei programmi e delle iniziative comunitarie e degli attri con risorse sempre comunitarie e degli attri con risorse sempre comunitarie, con risorse dell'anno di riferimento a quello in cui viene presentata i la relazione. Comma 1, è converta della dituratione del rapporto di ci comma 1, è converta comunitaria della ditura di la relazione. Comunitaria della dituratione dell'anno di riferimento a quello in cui viene presentata i la relazione. Comunitaria della ditura di della dati riferimento a quello in cui viene presentata i la relazione. Comunitaria della ditura di della dati riferimento a quello in cui viene presentata di la relazione. Comunitaria della ditura di della dati riferimento a quello in cui viene presentata di la relazione. Comunitaria della ditura di la dati di di riferimento a quello di dati dati di di dati di di dati di di dati di di di dati di di di dati di di dati d | Comitato della fegioni di cui adila raticoli 263, 264 e 265 del trattato istitutivo della cui procedurali, metodologiche, attutative, della comunità europea; b) le disposizioni procedurali, metodologiche, attutative, modificative e abrogative e degli altri riferimento; comunitarie e degli altri con risorse comunitarie con risorse comunitarie e dei dati finanziari almeno al 30 giugno dell'anno di riferimento a abrogative e ab | Comitato della cui della cumitato della cui della cumunita curopea; b) le disposizioni procedurali, metodologiche, attuative, modificative abrogative e | Comitato della febbraio2005, n. 11 e del comitato della frattato istitutivo della trattato istitutivo della cui appliatato della comunitato della procedurali, metodologichi, attutative, modificative e abrogative e | Comitato delle Regioni di cui adila raticoli 263, 264 e 265 del trattato i stitutivo della cui adila raticoli 263, 264 e 265 del trattato i stitutivo della comunità europea; b) le disposizioni procedurali, metodologiche, attuative, modificative e abrogative e degli altrimento; comunitarie e degli altri programmi e delle iniziative e degli altri programmi e delle iniziative e degli altri e abrogative e degli altri e abrogative e abrogative e abrogative e abrogative e degli altri e abrogative e abrogative e abrogative e abrogative e degli altri e abrogative e | Comitato della ciui di ciui della comitato della fattato i stitutivo della cui procedure all'attuazione di cui cui procedurali procedurali, metodologiche, attuative, modificative all'attuazione di procedurali, metodologiche, attuative, modificative e abrogative e a | Competenza competenza competenza competenza competenza comitato delle Regione di cui agli articol 163, 264 e 265 della trattato i sittutivo della comunità europea; Di le disposizioni procedurali, meteodologiche, attuative, modificative e abrogative di misure che si inten misure cofinanziati dall'Ulione di programmi e delle iniziative della Giunta regionale nell'amo di attuazione dei programmi e delle iniziative comunitarie e degli altri programmi e delle iniziative comunitarie e degli altri comunitarie e degli altri programmi e delle iniziative comunitarie e degli altri programmi e delle iniziative comunitarie e degli altri comunitarie e degli altri programmi e delle iniziative assempre comunitaria e degli altri programmi e delle iniziative assempre comunitaria e degli altri comunitaria e degli altri programmi e delle iniziative assempre comunitaria e degli altri programmi e delle iniziative assempre comunitaria e degli altri programmi e della giurna della Giunta i regionale comunitaria e degli altri programmi e della giunta della Giunta e regionale convoca, alimento a del rapporto di ci comunitaria della Giunta regionale convoca, alimento e della Giunta regionale convoca, alimento e della Giunta e della Giunta e della Giunta della Giunta e della Giunta della Giunta e della | Competenza Commisto delle Region di cui agli attoli C63, 264 e 265 della tratatao istitutivo della Comunità europea; Di la disposizioni procedurali, metodologiche, attuative, metodologiche, attuative, metodologiche, attuative, metodologiche, attuative, modificative e abrogative modificative e abrogative modificative e abrogative europea adottate dalla Giunta regionale nell'anno di rifermento i ori stato di attuazione della Giunta comunitarire e degli altri programmi e delle iniziative comunitarire e degli altri programmi e degli altri programmi e delle iniziative comunitarire e degli altri programmi e delle iniziative comunitarire e degli altri programmi ori rifermento di finanziari almeno al 30 giugno dell'anno di riferimento a quello in cui viene presentata il relazione. Art. 7 - Sessione comunitaria della Giunta regionale convoca, almeno ogni sei mesi, una sessione comunitaria della Giunta regionale convoca, almeno ogni sei mesi, una sessione comunitaria della Giunta regionale convoca, almeno ogni sei mesi, una sessione comunitaria della Giunta regionale convoca, almeno ogni sei mesi, una sessione comunitaria della Giunta regionale convoca, almeno ogni sei mesi, una sessione comunitaria della Giunta regionale convoca, almeno ogni sei mesi, una sessione comunitaria della Giunta stessa allo scopo di verificare stessa allo scopo di verificare li stato di avanzamento degli li stato di avanzamento degli | febbraiotogy, 11 e del competenza competenza del febbraiotogy. Committato delle Regioni di cui adultate delle Regioni di cui adultate adultate la committate della committati della competenza, and committati della competenza, and committati della competenza, and committati della competenza dell | competenza competenza competenza competenza competenza competenza competenza contratto delle appropriato della tretatto delle appropriato della committà europea attuativo della committà europea attuativo della committà europea attuativo della mecessarie al'attuazione di programmi regionali metodologiche, attuativo della mecessarie al'attuazione di programmi regionali dall'Unione europea adottate dalla Giurta regionali commanitati dall'Unione europea adottate dalla Giurta regionali programmi edella iniziative committarie e degli atti. regionali commanento dei dall'attivo dei dati finanziari almini regionali commanento dei dei dati finanziari almini dei dei dati finanziari almini dei dei dati finanziari almeno al 30 giugno dei dati finanziari almeno al 30 giugno dei dati finanziari almeno di riferimento a dei dati finanziari almeno di dei dati finanziari almeno di diferimento a genti dei rapporto di committaria della Giurta regionale convoca, almeno ogni sei mesi, una sessione committari dei di competenza a sessione committaria della Giurta regionale convoca, almeno ogni sei mesi, una sessione committari dei di avanzamento degli interventi regionali di competenza a seguino di interventi regionali di controle di interventi regionali di controle degli interventi regionali di | reputato delle Regioni di cui gi dei competenza gili articoli 263, 264 e 265 di cui tratta della communità del | reputato delle Regioni di ci del comptetenza gii articoli 263, 264 e 265 dei rattato della comunità europea i statuto della comunità europea adottata di attuazione di confinantiari e degli nutra regionale nell'articoli attuazione dei dall'articoli confinantiari e degli altri confinantiari e degli altri programmi e delle iniziarde dei dari finanziari e degli altri programmi e delle iniziarde dei dall'articoli programmi e delle iniziarde dei dall'articoli programmi e delle iniziarde dei dati finanziari e degli altri programmi e delle iniziarde dei dati finanziari in cui risorse sempre comunitarie e degli altri programmi dei dei dati finanziari in cui regionale comunitarie dei dati finanziari in cui regionale comunitaria della Giunta regionale comunitaria della Giunta regionale comunitaria della Giunta regionale convoca, alimeno di giutta conseguiti, le linee di ristrati conseguiti, le linee di ristratire dei dati ristrati conseguiti, le linee di ristratire dei dei dei di ristrati conseguiti, le linee di ristratire dei dei dei di ristrati conseguiti, le linee di ristrati conseguiti, le linee di ristrati conseguiti, le linee di ristrati conseguiti contrate alla contrate di ristrati conseguiti per dei dei di ristrati conseguiti per dei dei dei di ristrati conseguiti per dei | reputato delle Regioni di ui 11 e' del competenza ggii articoli 263, 264 e 265 dei rattato della comunità europea; per l'indicazione procedurali, attuativo della comunità europea; b) le desposizioni procedurali, attuativo della metodologiche, attuativi e abrogative, metodologiche, attuativi e abrogative, metodologiche, attuativi ergionali confinanziati dall'intone europea adottate dall'a Giunta regionali confinanziati delle iniziativi e degli altri regionali confinanziati con risorse sempre comunitarie e degli altri programmi e delle iniziativi con risorse sempre comunitarie della Giunta regionali confinanziati con risorse sempre comunitarie, con risorse sempre comunitarie, con risorse sempre comunitarie, con risorse sempre comunitaria della Giunta regionale in cui viene presentata a della Giunta regionale concos, almeno ogni sel mesi, una sessione comunitaria della Giunta regionale concos, almeno ogni sel mesi, una sessione comunitaria della Giunta regionale concos, almeno ogni sel mesi, una sessione comunitaria della Giunta regionale concos, almeno ogni sel mesi, una sessione comunitaria, con risorse comunitaria, con risorse comunitaria della Giunta regionale convoca, almeno ogni sel mesi, una sessione comunitaria, con risorse comunitaria, con regionale convoca, almeno ogni sel mesi, una sessione controli riteresse comunitaria, ella Giunta regionale convoca, almeno ogni sel mesi, una sessione controli riteresse comunitaria, ella Giunta regionale convoca, almeno ogni sel mesi, una sessione controli riteresse comunitaria, ella Giunta regionale convoca, almeno ogni sel mesi, una sessione controli riteresse comunitaria, ella Giunta regionale convoca, almeno ogni sel mesi, una sessione controli riteresse comunitaria, ella Giunta el | Comitato delle Regioni di della comitato delle Regioni situazione sistutivo della comunità europea; comunità europea; comunità europea; comunità europea; della comunità europea; della comunità europea; della curità europea della curità regionale necessaria all'attuazione di programmi regionale necessaria d'all'unità europea adottate dalla Giurta regionale necessaria d'all'unità europea della Giurta regionale necessaria d'all'unità europea della giunta regionale necessaria d'all'unità europea della Giurta regionale necessaria d'all'unità europea della Giurta regionale necessaria della Giurta regionale della miziativa con risorsa programmi della miziativa con risorsa sempre comunitaria della diurta della diurta della diurta della diurta della diurta regionale convoca, alle della comunitaria della Giurta regionale convoca, alle della comunitaria della Giurta regionale convoca, alle della Giurta regionale della Giurta regionale convoca, alle della Giurta regionale convoca, alle della Giurta regionale della Giurta regionale della Giurta regionale convoca, alle della Giurta regionale | Committed delle Region i de della della della della della della regiona della committeà europea dettattato attattato, attattato, attattato, metodologiste all'attuazione della committeà europea adottate dell'attuazione della committea dell'attuazione della committato dell'amo di riferinento dell'amo di riferinento della committato dell'amo di riferinento della committato dell'amo di riferinento della committato della committato dell'amo di riferinento della committato dell'amo di riferinento della committato della committato dell'amo della committato della committato della competenza, ameno ogni se mesi, una sessione committato della competenza, anticessa allo scopo di verifica della competenza, attattati conseguit, le linea sessione della competenza, anticessa allo scopo di verifica all'attatione della competenza, anticessa allo competenza, anticessa allo scopo di verifica all'attatione della competenza, anticessa allo scopo di verifica all'attatione della competenza, anticessa allo scopo di verifica all'attatione della competenza della competenza della competenza della compete | Completo delle Regione della regional committato delle Regione i trattato della Regione della reconsistativa della communità europesi, andiferiazione di programmi regionali confinanziati della miziativa communitaria della Giunta regionali communitaria della Giunta regionali communitaria della Giunta della miziativa della miziativa communitaria della Giunta regionali communitaria della Giunta regionali communitaria della Giunta della miziativa della Giunta della miziati della Giunta della dell | Combtato delle Regione della Comunita delle Regione i trattato delle Regione i trattato delle Regione i trattato delle Regione i trattato delle Regione della Comunita europea di articulatione della confinanzia della Giunta della Giunta regional comunitaria della Giunta della miziative comunitaria della Giunta regional communitaria della Giunta della Giun | Completo 263, 264 e 265 dei microtario della Regioni di cui di cumpetenza gali articoli 263, 264 e 265 dei microtario i strutturo dei di strutturo di di cumpetanti metaboli di strutturo dei di strutturo dei dei dei dei di strutturo dei | Complete college of the complete complete college of the complete committee of the complete committee of the captorative of the |

Emilia-Romagna	Umbria	Calabria	Valle d'Aosta	Friuli Venezia Giulia	Marche
Art. 6 - Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla fase ascendente del diritto comunitario	Art. 29 Partecipazione d Regione formazione del dii comunitario	Partecip egione del	- Partecipazione Art. 8 - Partecipazione Art. 2 - Partecipazion Regione alla della Regione alla ne alla formazione de della della formazione de de de diritto formazione de gli atti degli atti comunitari rio	Art. 2 - Partecipazio- ne alla formazione degli atti comunitari	Art. 2
1. L'Assemblea legislativa pub le commende de l'acceptance della regionale assicu- regionale definiscono d'intesa competenza, i al Regione aptreven un directan de l'acceptance nordinate en directan de l'acceptance della regione della region	può a di Giunta regionale assicu- a di Giunta regionale assicu- a di Giunta regionale assicu- regionale definiscono e da ra, nel quadro delle linee la posizione della sono più ampia partecipazione comma 1 e 2 della 505, sioni dirette alla Norme generali 505, sioni dirette alla processo comunitari, secondo le dell'Unione europea mi e febraio 2005, n. 11, 2. La posizione dell' previsti definite nell processo ini e frebraio 2005, n. 11, 3. La posizione, della febraio 2005, n. 11, 3. La posizione, della della Giunta regione elle eco- munitaria dell'inte nell processo in particolo della legge 4 febbraio 2005 and la partecipazione al Co- munitaria ed in partico- del gistazione statale e co- munitaria ed in partico- del gistazione statale e co- munitaria ed in partico- della partecipazione al Co- munitaria ed in partico- della casi previsti dalle di- sooti si posizioni vigenti; presso l'Unione europea, sioni sposizioni vigenti el- della Commissione ed- ente al comunitaria el consiglio, e alla comunitaria dell'unione europea, sioni si comitati del Consiglio, ente el della Commissione ed- della Commissione ed- ente di competenza re- della gionale; al partecipa dell'unione europea, siona i comitati del Consiglio, ente el della Commissione ed- ente di competenza re- della gionale; al controle europea, siona i comitati del Consiglio, ente erie di competenza re- della gionale; al controle europea, siona i controle or- della comunia osservazioni si el controle dell'unione europea, siona i comitati del Competenza re- della gionale; al controle europea, siona di controle or- della comunia osservazioni si el controle europea, siona el c	Guitar e el la Consiglio della l'La Giunta e il Consiglio di compara assicure regionale definiscono d'intesa ra, nel quadro delle linee di nolifrazo definitazo definite alla sulla proposta di a toconsiglio regionale, la commutanto di cui all'art. 3, più ampia partecipazione comma 1 e 2, della legge 4 della Regione alle decir, febbraio 2005 n. 11, recante: sioni dirette alla Worme generali sulla formazione degli atti partecipazione dell'Italia al normativo comunitari, secondo le dell'Unione europea e sulle modalità definite nell' procedure di escercione degli atti partecipazione, della Regione 2. Nell'ambito di tale è trasmessa al Presidente del L'unizone, il Presidente consiglio dei Ministri, secondo della Giunta regione si la partecipazione stratie e co-munitari e di partecipazione stratie e comunitarie, propri delle Regioni appare al previsti dalla vigente le comunitarie, propri dele Regioni della forma nazionali e comunitarie, propri dele della Commissione e della competenza regionale; comunitarie, propri dele comunitarie, dell'ulone europea, quando questi esercitiro attività in materie della competenza regionale; comunitarie el compea, quando questi esercitiro attività in materie della commetenza regionale; comuni a soservazioni di partecipazione europea, quando questi e della competenza regionale; comuni a soservazioni contenti del competenza regionale; comuni a soservazioni di partecipazione europea, quando questi e della competenza regionale; comuni a soservazioni contenti del competenza regionale; comuni a soservazioni di hardro europea, quando questi e della competenza regionale; comuni a soservazioni di competenza regionale della commissione europea.	1. Nelle materie di sua competenza, la Regione di la formazione degili atti comunitari, partecipani del Governo tialiano, alla emazione degili atti comunitari, partecipani del Governo tialiano, alla attività dell'avoro, dei comitati tecnici del Consiglio della Commissione europea, secondo le modalità stabilite dall'articolo 5 della disciplina, con propria deliberazione, le modali attività dirette alla comma 1 e alle attività dirette alla formazione degili atti normativi comunitari di cui all'articolo 5 della formazione degili atti normativi comunitari di cui all'articolo 5 della commativi comunitari di cui all'articolo 5 della cui all'articolo 5 della cui all'articolo 5 della legge n. 11/2005.	1. La Regione concorre 1. La direttamente, nelle ma- consigliote definisco terra, alla formazione osservaz degli atti comunitari, Regione partecipando nell'ambito di atto delle delegazioni del cui all'ar Governo all'attività del 1 e 2, consiglio e dei gruppi di febbraio lavoro e del Comitati del Comitati del (Norme Consiglio e della Com- partecipa missione europea se al procesondo modalità stabilite dell'India sensi dell'articolo 5 sulle della legge 5 giugno esecuzio 2003, n. 131 (Disposi- obblighi acioni per l'adeguamento 2. La dell'ordinamento della Regione osstituzionale 18 ottobre disciplina 2001, n. 3). Il constituzionale 18 ottobre disciplina 2001, n. 3).	1. La Giunta e il Consiglio regionale definiscono d'intesa le osservazioni della Regione sulle proposte di atto comunitario di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, della legge 4 di atto comunitario di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, della legge debraio 2005, nn 11 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia partecipazione dell'Italia partecipazione dell'Italia partecipazione dell'Italia partecipazione dell'Italia dell'Unione europea e sescuzione della Regione è trasmessa secondo le modalità disciplinate dall'articolo 5, comma 3, della legge 11/2005.

Emilia-Romagna	Umbria	Calabria	Valle d'Aosta	Friuli Venezia Giulia	Marche
e della Commissione, tenendo conto	mento. richiedendo di				
delle buone pratiche di	essere sentito su tema				
collaborazione tecnica Giunta -					
blea legislativa. I					
sperti sono					
all'Ufficio di presidenza					
dell'Assemblea legislativa.	nione del Consiglio dei				
	Ministri, con voto consul-				
	tivo, nell'ipotesi prevista				
	dall' articolo 14, comma				
	3 della L. n. 11/2005;				
	e) richiede, ai sensi dell'				
	articolo 17, comma 1				
	della L. n. 11/2005 , la				
	convocazione della ses-				
	sione comunitaria della				
	Conferenza Stato-				
	Regioni e la costituzione,				
	secondo le modalità in-				
	dividuate in quella sede,				
	dei gruppi regionali cui è				
	attribuito il compito di				
	rappresentare al Gover-				
	no la posizione comune				
	delle Regioni nell'ambito				
	delle politiche comunita-				
	rie;				
	f) individua e delega				
	propri esperti ai fini della				
	partecipazione alle atti-				
	vità dei gruppi di lavoro				
	e dei tavoli di coordina-				
	mento nazionali volti alla				
	definizione della posizio-				
	ne italiana presso le				
	competenti istituzioni				
	comunitarie ed in ogni				
	altro caso previsto dalla				
	legge;				
	g) propone al Governo il				
	ricorso dinanzi alla Corte				
	di giustizia della Comu-				
	nità europea avverso gli				
	atti normativi comunitari				
	ritenuti illegittimi, ai				
	sensi dell' articolo 5,				
	comma 2 della legge 5				
	giugno 2003, n. 131;				
	h) assume le ulteriori				
	iniziative volte ad espri-				
	<u>e</u> :				
	comunitarie ii parere				

della Regione sugli attil normativi di loro competenza. 3. Il Presidente della Giunta ragionale riferisce al Consiglio regionale entro il termine di cui al comma il dell'articolo 30 delle inizitative e dei compiti svolti ai sensi del compiti svolti ai sensi del compiti svolti ai sensi del compiti svolti ai sensi delle compiti articolo 6 della articolo 6 della compiti svolti ai sensi della della Giunta regionale previa intesa con il Consi il consigio delle autonomie locali.	
	Art. 7 - Sussidiarietà 1. Il controllo del rispetto del principio di sussidiarietà nelle proposte e atti comunitari che abbiano ad oggetto materieto di competenza regionale è esercitato adall'Assemblea legistativa anche nei contesti. di all'Assemblea legistativa anche nei contesti. di mambito neuropeo, di cui fi parte. Gii estit dei controllo di sussidiarietà, sono comunicati alla Giunta anche ai fini della posizione regionale dia assumersi innelle sedi individuate dalle leggi di procedura. 2. La Giunta procede alle valutazioni relative al controllo della sussidiarietà di propria competenza legistativa. 3. Per quanto riguarda il controllo della sussidiarietà di propria competenza legistativa. 3. Per quanto riguarda il controllo del principio di sussidiarietà di propria competenza legistativa. 3. Per quanto riguarda il controllo del principio di sussidiarietà in sede giuridazionale, le funzioni assegonte giuridazionale, le funzioni assegonte all'Assemblea legistativa dall'articolo 11 sono svolte in corrispondenza al proprio ruolo in fase ascendente.

Friuli Venezia Giulia Marche

Valle d'Aosta

Calabria

Umbria

	agli agli ari e delle	truazione dà adottate di propria arantire il guamento lo obblighi o obblighi e di atti unitari o e della Corre tirro il 31 il anno la l'anno la l'anno di l'anno di l'anno di l'anno di l'anno di evenuna regionale stato di della regionale stato di evenunali infrazione stato di della regionale stato di della regionale stato di della stato di stato per imputabili infrazione regionale sposizioni sullo stato per imputabili rifrazione regionale sposizioni e stato per imputabili rifrazione regionale regiona
	eguam mento munita uropee	Regione dà direttive e adottate e adottate e adottate e adottate di garantire il adeguamento mentro mentro il agrantire il adeguamento agli obblighi adoli proposta di consignio annitara e comunitaria dal titolo: comunitaria dal comita di comitaria con e con con con e con con con contra regionale di comitaria con e sullo stato per esullo stato per elello Stato per elello Stato per elello Stato per elello Stato per per
Marche	Art. 3 - Adeguamento dell'ordinamento agli regionale agli obblighi comunitari e attuazione delle politiche europee	tempostiva attrazione del tempostiva attrazione alle competenza direttivo competenza di competenza competenza del competenza dell'ordinamento competenza dell'ordinamento competenza dell'ordinamento competenza dell'ordinamento competenza della corte dell'ordinamento competenza della corte dell'ordinamento competenza della corte dell'ordinamento competenza della corte di giustizia, entro il 31 ergionale la proposta di ergionale dal trolo: committaria regionale dal trolo: committaria e giunta dell'ambito della regionale dal trolo: committaria e con riferizce sullo stato dell'ambito della conformità di legge di cui al comma la 2, la Giunta regionale di legge di cui al comma la conformità di leggistazione dell'ambito della conformità del degistazione di leggistazione dell'ambito della conformità del degistazione di legge di cui al comma la procedure di infrazione al leggistazione di leggistazione dell'ambiti in inadempienze imputabili in normativa in alla Regionale in inadempienze imputabili in normativa communitaria
Mar		tempesia alle es alle
Friuli Venezia Giulia	Ar. 3 - Legge comu nitaria regionale	1. La Regione, nelle ma- terne di propria compe- attuazione alle direttive comunitario, de' immediata alle communitario, presenta al competenza gionale, previa verifica 2. Al fine di grantire il dello sisto di conformità dello ordisonamento regionale all'ordinamento di dell'ordinamento di dell'ordinamento di dell'ordinamento di dell'ordinamento di dell'ordinamento di giustizia, entro il 31 degli obblighi della Re- gione Fruil Verezzi Giu il derivanti dall'appar- regionale il dell'ordinamento di di composta di comunità europesti tale regionale di compostati dell'ordinamento. I'ange comunitaria all'ordinamento. I'ange comunitaria indirezzione "Leggo comunitaria mindirazione "Leggo comunitaria mindirazione "Leggo comunitaria di cui al comma 2, la l'angentia dell'ordinamento delle regionale di compostati di conformità dell'ordinamento delle regionale di comma di riferimento. 3. Nell'ambito della rela- zione al disegno di legge di cui al comma di cui al comma 2, la l'adgence di infrazione regionale dell'ordinamento delle regionale regionale dell'ordinamento delle regionale regionale dell'ordinamento delle regionale regionale dell'ordinamento delle regionale regionale al dirir- conseguenza di inadem- pinenza dell'ordinamento e sullo stato per acarico dello Stato in inadempinenza imputabili indirettive da attuare in normativa vormitaria regionale di regionale commitaria e sullo stato della dell'ordinamento della regionale commitaria e sullo stato della compania regionale di regionale commitaria e sullo stato della dell'ordinamento della regionale di region
Valle d'Aosta	Art. 9 - Legge comuni- Art. 3 - Legge comu- taria regionale nitaria regionale	table de demonstriva i. La Regione, nelle mader de direntive terre di suo competenza ne agli atti normativi peri di sue competenza ne agli atti normativi comunitari e alle senten- de di di sinadonale di supporta competenza ne agli atti normativi comunitarie. L'Entro il 31 marzo di dello stato di conformita di attiogniano, la Giunta regionale di elle Comunità europee. L'Entro il 31 marzo di dello stato di conformita dello stato di conformità di peri l'indicazione degli obblighi della Re- comunitaria zioni per l'adempimento degli obblighi della Re- comunitaria zioni per l'adempimento degli obblighi della Re- comunitaria zioni per l'adempimento degli obblighi della Re- comunitaria zione della entriva regionale d'Asta derivanti dall'apparintatione delle direttive recepte di ttobio e completato dal muntaria della dill'indicazione delle di entritro comunitaria. Segon di tato delle di entritro comunitaria comunitaria regionale dell'indicazione delle di entritro comunitaria comunitaria regionale comunitaria regionale dell'indicazione della dill'indicazione della elle di comunitaria della di comunitaria regionale comunitaria regionale dell'indicazione della elle ventuali procedure di comunitaria di di infrazione a alle eventuali procedure di comunitaria di di infrazione a alle eventuali procedure di comunitaria di di infrazione a alle eventuali procedure di di indempimento della di di indempimenti della di di indempimenti della di comunitario e procedure di infrazione a alle eventuali procedure di di indempimenti della di di di indempimenti della di di indempimenti della di di indempimenti della di di indempimenti della minimaria di di indempimenti della minimaria di d
Calabria	Art. 3 - Adeguamento dell'ordinamento regionale agli obblighi comunitari ed attuazione delle politiche europee	1. La Regione dà tempestiva attuazione alle direttivo comunitarie adottate nelle materie di propia competenza 2. Al fine di garantire il periodico adeguamento dell'ordinamento regionale agli obblighi derivanti dell'emanazione di primo giugno di sotto di comunitaria ergionale il progetto di legge comunitaria regionale il progetto di legge di cui al disegno di legge di contintaria e sullo stato della eventuali procedure di infrazione a carico dello Stato per inadempienze imputabili alla Regione. 1. La Giunta regionale effettua normativa competenza, al fine di agarantire lo stato di conformità dellordinamento regionale con gli atti normativa ed i indirizzo emanati dagili dati indirizzo emanati dagili dalla legistazione en di indirizzo emanati degili dalla legistati ormativa dei di indirizzo emanati degili dalla legistati ormativa dei di indirizzo emanati degili dalla legistati ormativa dei di indirizzo emanati degili dalla legistati ormativa della indirizzo emanati degili dalla legistati ormativa della indirizzo emanati degili dalla legistati ormativa della indirizzo emanati di della di directi dalla degili della degili della de
Umbria	- obblighi	1. La Giunta regionale, in attuazione del attuazione del attuazione del attuazione del attuazione del comultario addello Statuto, per il materie di propria periodico adeguamento 2. Al fine di dell'ordinamento derivanti dell'emanazione della Corte di atti dall'emanazione mormativi comunitari o mormativi comunitari comunitari comunitari comunitari comunitari comunitari comino presente, giustizia, presente, giustizia, presente della Gree regionale il progetere regionale il progetere consente dell'amono il riferima approvato entro il regionale il progetere regionale comunitaria regionale comunitaria regionale comunitaria regionale conferenza dei 3. Nell'ambito de presidenti delle Regioni e al disegno di lego delle Province autorome dell'anno di riferima ill'articolo 8. comma regionale alle 2). Iettene 3 della L. n. comformità della un'il articolo 8. comma regionale alle procresidenza del Conformità della un'il articolo 8. comma regionale alle procresidenza del Consiglio per inadempienza dei Ministri e alla regionale alle politiche Comunitarie, normativa e alla regionale alle politiche Comunitarie, normativa e alla regionale alle politiche Comunitarie e alla infrasone conformità dell'amon oltre il venticique normativa adottata in rematerie dei conformità dell'.
Emilia-Romagna	Art. 8 - Attuazione in Emilia- Art. 30 Romagna degli obblighi derivanti Adeguamento dall'appartenenza dell'Italia dell'ordinamer all'Unione europea regionale agli comunitari	1. La Giunta verifica periodicamente lo catato dell'ordinamento comunitario e trasmette la relazione all'Assemblea degistatva in occasione della sessione comunitaria dei cui all'articolo 5. 2. La legge comunitaria regionale, peresponste della Giunta, e la legge com cui la Regione peresponse l'adeguamento dell'ordinamento comunitario sulla base della verifica comunitario sulla base della verifica in conformità di cui al comma 1 e tenendo conto degli indriazi formulati dall'Assemblea legistativa progetto di legge reca nel titolo mella sessione comunitaria. Il progetto di legge reca nel titolo competente consulta le parti interessate, en l'indicazione dell'anno di riferimento. La commissione convocando apposita udienza conoscitiva, con facoltà di utenori internici. 3. Resta salva la possibilità che specifiche misure di attuazione della normativa comunitaria sano comunitaria sano contenute in altre leggi regionali.

Emilia-Romagna	Umbria	Calabria	Valle d'Aosta	Friuli Venezia Giulia	Marche
		organi dell'Unione europea e delle Comunità europea, secondo quanto previsto all'art. 8, comma 3, della egge 4 febbraio 2005, n. 11. 2. Nell'ambito della relazione di accompagnamento alla legge comunitaria regionale di cui al precedente articolo, la Giunta riferisce al Consiglio sulle risultanze di tale verifica.	da applicarsi o eseguirsi in via amministrativa.	no del Consiglio regionale della composita della cesame el di modalità di esame el di votazione della legge comunitaria regionale.	constante della conformità dell'ordinamento ergolonale con gli atti nomativi e di indirizzo emanati dagli organi effulloine europea, secondo quanto previsto a gell'Unione europea, secondo quanto previsto a secondo quanto previsto della legge 11/2005 2. La verifica di cui al comma 1 è effettuata comma 1 e effettuata della legge 11/2005 4. La verifica di commissione consiliare competente per gli affari comunitari, che si avvale delle strutture messe a disposizione della connisione consiliare competente informa della verifica eli affari comunitari informa della verifica effettuata della verifica effettuata in ovolta competente in ovol
Art. 9 - Contenuto della legge Art. comunitaria regionale dell' dell' regionale com	Art. 30 - Adeguamento dell'ordinamento regionale agli obblighi comunitari	Art. 4 - Contenuti della legge comunitaria regionale	Contenuti della Art. 10 - Contenuti Art. 4 - Contenuti del- Art. comunitaria della legge comunitaria della ria regionale regionale com	Art. 4 - Contenuti del- Art. la legge comunitaria della regionale	Art. 4 - Contenuti della legge comunitaria regionale
1. La legge comunitaria regionale: a) provvede al recepimento delle di recepisce gli atti competenza regionale, rimandando mativi emanati di ad eventuali ulteriori atti di attuazione dell'Assemblea legislativa o della terrie di competenzi diutta, per il completamento del regolamento: b) dispone in ordine all'esecuzione munitarie, dispone le regolamenti comunitari, qualora inoltre quanto necessioni, indicando i casi in cui la rio per il completandi con regolamento regionale e dettani dell'attuazione di con regolamento regionale e dettani dell'attuazione dei con regolamento regionale e dettani dell'attuazione dei con regolamento regionale e dettani dell'attuazione dei degli atti comunitari di natura ammi: tenze della Corte della Corte della contre della corte della	() 2. La legge regionale: 3. The segment of a procession of	1. La legge regionale: on receptore gli a paraneti dall'Unici nelle materie di regionale, con riguardo alle ricentuto necessi completamento del der regolamenti co b) detta le dissi l'attuazione dell'adella Corte di giu decisioni della decisioni della decisioni della decisioni della della cure di giu decisioni della decisioni della decisioni della decisioni della decisioni della della corte di giu decisioni della decisioni della decisioni della decisioni della decisioni della della corte della decisioni della decisioni della della corte	gij atti normativi al egge comunitaria regionale: gil atti normativi al deta disposizioni per l'Unione europea l'esecuzione o l'applica- con particolare emanati dall'unione europea alle direttive ropea nelle materie di disposizioni per rito dell'attuazione b) detta disposizioni per renti comunitari; l'esecuzione delle sentenze della Corte di giuli della statzia e delle comunità en di giustizia e delle comunità eu di giustizia e delle comunità en delle sentenze stizia delle Corte di giuli della delle come commissione commissione commissione commissione commissione commissione comportano obbligo	1. Il periodico adeguamento dell'ordinamento regionale all'ordinamento regionale all'ordinamento rato dalla legge comunitaria e assicutaria e disposizioni modificative o abrogative di esposizioni legislative regionali in contrasto con gli obblighi indicati all'articolo 1; b) disposizioni necessarie per e di e	1. La legge comunitaria regionale: a) recepisce gli atti momativi emnanti dall'Unione emnanti dall'Unione materie di competenza regionale, con particolare riguardo alle alle direttive comunitarie, e dispone quanto riettivo in comunitarione regolamenti comunitari; per l'attuazione regolamenti comunitari; per l'attuazione delle sentenze della Corte di

Emilia-Romagna	Umbria	Calabria	Valle d'Aosta	Friuli Venezia Giulia	Marche
nistrativa, in particolare delle deci-	stizia e degli altri prov-		di adeguamento per la	di norme e di atti comu-	giustizia e delle decisioni
mpea che comportano obblichi di		regione, c) contiene le disposizioni	c) reca disposizioni mo-	Repubblica italiana ad	della Collillissione
adequamento per la Regione:		modificative o abrogative della	dificative o abrogative di		ano obbligo
d) detta disposizioni per l'esecuzione	che comportano		norme regionali, per l'e-		
delle sentenze degli organi giurisdi-				c) disposizioni che auto-	Regione;
zionali dell'Unione europea;			ne degli atti comunitari	rizzano la Giunta regio-	contiene le
e) reca le disposizioni modificative o			di cui alle lettere a) e b);		disposizioni modific
abrogative della legislazione vigente			d) individua gli atti nor-	tive in via regolamenta-	e ≤
necessarie all'attuazione o applica-		ŧ.	mativi comunitari alla cui	re, nelle materie non legislazione	legislazione vigente
zione degli atti comunitari di cui alle		o applicazione la Giunta	esecuzione o applicazio-	erva asso-	
lettere a), b), c) e d);	tuazione o applicazione	autorizzata a	ne la Giunta regionale e	luta di legge;	o all'applicazione degli
t) individua gii atti normativi comuni-	degli atti comunitari di	invia	autorizzata a provvedere	d) disposizioni ricogniti-	atti comunitari di cui
tari alla cui attuazione o applicazione		amministrativa, d	in via amministrativa,	ve delle direttive da at-	lettere a) e
la Giunta e autorizzata a provvedere		relativi principi	e criteri dettando i criteri e gli	in via amministra-	d) individua
In via amministrativa, dettando i cri-	mativi comunitari alia cui	alrettivi.	indirizzi allo scopo ne-	tiva.	
teri ed i principi direttivi all'uopo ne-	attuazione o applicazio-	Z. Ladeguamen	cessari;	z. Alla legge comunita-	a)
Cessall,	ile la Giulità e autolizza-				egionale
g) reca le disposizioni procedurali,	delamento o in via am-	queilo comunicano ueve m	abrocative per l'attua-	gau.	autolizzata in via
we elementive peressarie all'attua-	ministrativa dettando i	legge comunitaria regionale		delle quelle dispone	= 0
zione di programmi regionali cofinan-	criteri ed i princini diret-	nel caso in cui esso comporta:	dionali cofinanziati dal-	l'attilazione per rinvio	dettando i relativi
ziati dall'Unione europea.	tivi all'uono necessari.		l'Unione europea.	in quanto aventi conte-	criteri d
2. Per assicurare la tempestività del		entrate:	2. Alla legge comunitaria	nuto incondizionato e	
recepimento delle direttive, la legge		b) l'istituzione di nuovi organi	regionale sono allegati i	sufficientemente specifi-	
regionale indica il termine per		amministrativi.	due documenti di seguito	co. e delle direttive che	
		e comunitaria	indicati:	non necessitano di	
regionale di attuazione, cui la legge			a) elenco degli atti nor-	provvedimento di attua-	
stessa eventualmente rimandi. Sono		a) l'elenco delle direttive che	mativi comunitari che	zione in quanto l'ordi-	
altresì indicati gli altri termini per gli		non necessitano di	non necessitano di rece-	namento interno risulta	
adempimenti relativi ad ulteriori		limento o		già conforme a esse;	
obblighi di adeguamento				b) l'elenco delle direttive	
dell'ordinamento regionale		applicabili, per il loro	sulta già conforme ad	attuate in via regola-	
all'ordinamento comunitario.		contenuto sufficientemente	essi;	mentare;	
		specifico ovvero in quanto	b) elenco degli atti nor-	ico delle dirett	
		l'ordinamento regionale è già	mativi comunitari recepi-	attuate in via	
		conforme ad esse, ovvero	ti o applicati in via am-	amministrativa.	
		lo Sta	ministrativa dalla Giunta		
		adottato provvedimenti	regionale.		
		delle stess	3. Il Presidente della Re-	Art. 5 - Attuazione in	
		Regionie IIIon IIIoni	gione dasinede al Presi-	via regolamentare	
		discostarsene;	dente del Consiglio del	I. La legge comunitaria	
		b) und relazione suno stato un	di cui all'ationo 16	regionale puo autonizza-	
		regionale all'ordinamento	ul cui aii ai ucolo 10,	reffive mediante reco-	
		<u>c</u>	11/2005 il testo della	lamenti di esecizione e	
			legge comunitaria regio-	attuazione, nonché me-	
		Art. 10 - Misure urgenti	nale, unitamente alla	diante regolamenti di	
		1. A fronte di atti normativi	relazione, e gli atti di cui	delegificazione, nelle	
		ari o sentenze	al comma 2, lettera b).	materie non coperte da	
		organi giurisdizionali delle		riserva assoluta di leg-	
				96.	

,			٠	
	Comunicate dal Governo alla Art. 11 - Adeguamenti		2. I regolamenti di cui al	
	regionali	in via amministrativa	alle sequenti norme ge-	
	nento all'ordinamento	1. Alle disposizioni co-	nerali nel rispetto dei	
			principi e delle disposi-	
	scadenza anteriore alla data di r	mente applicabili che	zioni contenuti nelle di-	
	ta entrata in vigore	modificano modalità e-	rettive da attuare:	
	regionale relativa all'anno in o	di ordine tecnico di atti	a) iiidividdazioile deila responsabilità e delle	
	corso, la Giunta regionale r	normativi comunitari già	, è	
	Consiglio regionale	recepiti nell'ordinamento	amministrazioni nel ri-	
	la relativa proposta di legge r	regionale, è data attua-	spetto del principio di	
	a relazione la	zione in via amministra-	sussidiarietà;	
	data entro la quale il t		b) esercizio dei controlli	
	provvedimento deve essere sidente della Regione,		secondo modalita che	
	ore location in		desiculino enicacia, eni-	
			rità;	
	Giunta e/o il Consiglio		c) fissazione di termini e	
	attiva		procedure nel rispetto	
	previsti o		dei principi di semplifi-	
	Regolamento interno in		cazione di cui all'articolo	
	materia di proposte prioritarie		20, comma 4, della leg-	
	e di procedura redigente per		ge 15 marzo 1997, n.	
	e del prov		59 e successive modifi-	
	parte della Commissione		che.	
	consiliare competente			
			legge comunitaria re-	
			gionale che autorizzano	
			nemanazione di regola- menti di delegificazione	
			determinano le norme	
			generali o i criteri che	
			devono presiedere all'e-	
			sercizio del potere rego-	
			lamentare e dispongono	
			l'abrogazione delle di-	
			sposizioni legislative vi-	
			genti, con enetto dal-	
			regolamenti e in essi	
			espressamente indicate.	
			Tali regolamenti sono	
			adottati previo parere	
			vincolante della compe-	
			tente Commissione con-	
			siliare, la quale esprime	
			II parere entro sessanta	
			giorni dalla data di rice-	
			ta. Decor	
			termine si prescinde dal	

Friuli Venezia Giulia

Valle d'Aosta

Calabria

Umbria

Emilia-Romagna	Umbria	Calabria	Valle d'Aosta	Friuli Venezia Giulia N	Marche	
				parere. 4. La legge comunitaria regionale detta le dispo-		
				sizioni relative qualora le direttive consentano scelte in ordine alle mo-		
				dalità della loro attua- zione o si renda neces-		
				sario introdurre sanzioni amministrative o indivi-		
				duare le autorità pubbli- che cui affidare le fun-		
				ξ.		
				renti all'applicazione della nuova disciplina, o		
				qualora l'attuazione del-		
				stituzione di nuovi orga-		
				ni amministrativi o la		
				se o di minori entrate.		
				Art. 6 - Adeguamenti		
				tecnici in via ammini-		
				Strativa 1. Alle norme comunita-		
				rie non autonomamente		
				applicabili, che modifi-		
				e caratteristiche di ordi-		
				ne tecnico di direttive		
				gia recepite nell'ordina- mento regionale, e' data		
				attuazione in via ammi-		
				nistrativa con decreto del Presidente della Re-		
				gione previa delibera-		
				gionale.		
				()		
				Art. 8 - Misure ur-		
				genti		
				mativi comunitari o sen-		
				tenze degli organi giuri-		
				sdizionali delle Comunita europee, comunicate dal		
				Governo alla Regione,		
				che comportano obblighi regionali di adempimen-		

Emilia-Romagna	Umbria	Calabria	Valle d'Aosta	Friuli Venezia Giulia Marche	
				to all'ordinamento co-	
				scadenza anteriore alla	
				data di presunta entrata	
				in vigore della legge	
				comunitaria regionale	
				relativa all'anno in cor-	
				nta -	
				presenta al Consiglio	
				regionale II relativo di-	
				segno di legge indicando	
				entro la quale il provve-	
				dimento deve essere	
				approvato.	
				1 bis. Nel caso in cui in	
				sede amministrativa e'	
				disciplinate l'obbligo di	
				teme in contrasto con la	
				normativa comunitaria.	
				la Giunta regionale e-	
				mana indirizzi al fine	
				dell'omogeneità dell'at-	
				tività amministrativa	
				ser	
				tempestivamente al	
				Consiglio regionale un	
				disegno di legge, con ii	
				quale sono modificate o	
				di legge regionale in-	
				compatibili con le norme	
				comunitarie, indicando	
				eventualmente nella re-	
				lazione la data entro la	
				quale il provvedimento	
				deve essere approvato.	
				Art. 9 - Indicazione de-	
				gli atti comunitari attua-	
				1. Tutti i provvedimenti	
				adottati dalla Regione	
				per dare attuazione alle	
				direttive comunitarie	
				nelle materie di propria	
				competenza legislativa	
				mero identificativo della	
				direttiva attuata.	
				2. Le sentenze della	

Emilia-Romagna	Umbria	Calabria	Valle d'Aosta	<u>.e</u>	Marche
				corre di guistiza che comportino obbligo di adeguamento per la Regione sono indicate nel l'ambito delle disposi-zioni che modificano la normativa vigente in conformità a esse.	
Art. 10 - Decisioni della Consilissione europea e del Consiglio UE 1. Su richiesta della commissione competente, la digunta riferisce circa conseguenze delle decisioni della Commissione europea e del Consiglio UE che comportino obbligo di adegiamento per la Regione e circa i tempi per l'esecuzione competente indirizza alla Giunta infierimento all'esecuzione decisione o alla eventuale decisione o alla eventuale					
Art. 11 – Impugnazione di atti Art. Nelle matene di competenza Regione alla di elegistativa regionele, la Giunta può formazione del diritto di un atto normativo comunitario informando comunitario preventivamente l'informando 1. (c.) Presistativa regiona e la paprovare 2. Nell'ambito di tale indirizzi, anche ai fini della richiesta funzione il Presidente regionale in sede di Conferenza della Giunta regionale in sede di Conferenza della Giunta regionale si permanente per i rapporti tra lo avvale deggii strumenti Stato. Ile Regioni e le Province previsti dalla vigente regionale in sede di Conferenza della Giunta regionale si peresidente la Regioni e le Province previsti dalla vigente leggia. Con apposito atto di indirazi. Con apposito atto di indirazi. (c.) Assemblea legislativa può invitare la Governo il comunitario, in particolare nei casi in ricoso dinanzi alla Corte comunitario, in particolare nei casi in ricoso dinanzi alla Corte della sussidiarietà. Resta saccardente e, segnatamente, comunità in ricorati dell'Assemblea legislativa del la possibilità comunità in referati dell'Assemblea legislativa di lilegittimi, ai referati	Partecipazione della alla per comunitario del comunitario del comunitario (1) 10. (1) 11. (1) 12. Nell'ambito di tale ta funzione, il Presidente della stuncione, il presidente della funzione della summenti ce previsti della vigente al legislazione statale e al comunitaria della comunitaria della comunitaria e auropea auropea auropea della comunitaria in ricorso dinanzi alla comunitaria in ricorso dinanzi alla comunitaria in resenti il liegittimi, ai sensi il liegittimi, ai sensi il	Comunità Europee di disatzia delle Comunità Europee 1. Nelle materie di compenenzia della compenenzia della segione, il Presidente della Giunta regionale, previa della retesa, può richiedre al Governo, ai sensi del ascondo comma dell'art. 5 della legge 5 giugno 2003, n. 131, di promuvovere ricorso dinanzialla comunità europee avverso gli atti normativi comunitarii ellegittimii.			

Emilia-Romagna	Umbria	Calabria	Valle d'Aosta	Friuli Venezia Giulia	Marche
concorrere alla richiesta di attivazione del controllo giurisdizionale del rispetto del principio di sussidiarietà nelle sedi di copperazione interistituzionale di cui fa parte.	dell'articolo 5, comma 2 della legge 5 giugno 2003, n. 131;				
Art. 12 - Partecipazione della Regione Emilia-Romagna a progetti e programmi promossi dall'Unione europea			Art. 6 - Attuazione delle politiche euro- pee e istituzione di uno sportello di in- formazione sull'Unio-		
1. La Regione Emilia-Romagna neil'ambito delle proprie competenze e nel perseguimento delle finalità statutarie, partecipa ai programmi e progetti pornossi dall'unione auropea. 2. Giunta e Assemblea legislativa promuovono altresi la conscenza promuovono altresi la conscenza promuovono altresi la conscenza presso gli enti locali e gli altri soggetti pubblici e privati del perteritori esgionale e favoriscono la partecipazione degli stessi ai programmi e progetti promossi dall'unione europea.			In the europea I. La Regione, nelle materie di sua competenza partecipa al programmi e pi progetti promossi dal- i'Unione europea. La Giunta regionale deter- razione, le modalità per l'eventuale cofinanzia- mento e l'acquisizione di sostegno delle iniziative ma. I Comuni, le Comu- nità montane, gli enti e le aziende strumentali della Regione, in qual- siasi forma costituiti, concordano con la strut- tura regionale compe- perente, i'opportunità e le modalità della proprita partecipazione ai pro- grammi e ai pro-		
			tente, uno sportello di informazione al cittadino sulle istituzioni, le politi- che e le attività dell'U-		

Emilia-Romagna	Umbria	Calabria	Valle d'Aosta	Friuli Venezia Giulia	Marche
			nione europea e ne de- termina le modalità di funzionamento.		
Art. 13 - Norme organizzative 1 Con delibera de l'unte organizzative con delibera dell'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa, assunte d'inteas, sono discipinati di aspetti organizzativi interni alla Giunta el dell'Assemblea legislativa che consentano il raccondo tra le strutture esistenti all'intemo della Regione Emilia-Romagna, nonché tra queste e le analoghe strutture regionali livello nazionale ed europeo, assegnando alle strutture regionali che si occupano del processo legislativo il coordinamento della partecipazione della Regione alla consordano e renderità per rendere più agevole il reciproco accesso alle banche dati istituzionali in materia europea.					
CAPO III – Attività di rilievo internazionale della Regione	Capo II [del Titolo LR n. 4/2007 III] - Rapporti internazionali	LR n. 4/2007			
Art. 14 – Attività di rillevo Art. 31 – Attuazione Art. 2 internazionale della Regione a eccerazione degli Attiviti dell'articolo 4, comma 2, della legge 1. La Regione provvede, 1. La regionale 24 marzo 2004, n. 6 nelle materie di propria finalità (filorma de listema amministrativo competenza, propria internazioneli. Innovazione all'articolo di competenza, esemplificazione. Rapporti con internazionela Regione sono stabiliti da leggi dello internazionale della Regione sono stabiliti da leggi dello internazionale della Regione sono stabiliti da leggi dello inchema escrictate anche attraverso: 3) l'attuazione de esecuzione degli Stato.	Art. 31 - Attuazione degi accordi internazionali 1. La Regione provvede, melle materie di propria competenza, all'esecuzione di all'atteazione di internazionali, nel rispetto dei principi stabiliti da leggi dello Stato.	Att. 2 - Ambiti di in- Attività di cooperazione 1. La Regione, nell'eser- 11. La Regione Calabria per le cizio delle attività di ri- finalità di cui all'articolo I levo internazionale nelle promuvore e sostiene: (Dieso internazionale nelle materie di sua compe- partività di collaborazione e parteniarionale con le Nazioni operazione e le relazioni prospicienti il Mediterraneo, i di buon vicinato tra le Paessi in via di siviluppo e le regioni e le popolazioni Economie in via di dell'arco apino; Iransizione; (Dieso internazione) di dell'arco apino; Iransizione; (Dieso internazione) di dell'arco apino; (Dieso internazione) di promuvore i accompe-	Art. 2 - Ambiti di in- tervento 1. La Regione, nell'eser- cizio delle attività di ri- lilevo internazionale nelle materie di sua compe- tenza, provvede a: a) sviluppare attività e iniziative tese a rafforza- re ed approfondire la co- operazione e le relazioni di buon vicinato tra le regioni e le popolazioni dell'arco agbino;		

Friuli Venezia Giulia
Valle d'Aosta
Calabria
Umbria
Emilia-Romagna

interregionale

b) la conclusione di intese con enti | Art. 33 - Accordi con interni ad altro Stato c) la conclusione di accordi con altri territoriali interni ad altri Stati e la e la loro attuazione loro attuazione ed esecuzione; esecuzione.

Per completezza, si indica a seguire il contenuto dell'articolo 4, comma 2, della legge regionale 6/2004:

a) iniziative di cooperazione allo sviin particolare attraverso:

aiuto umanitario; sport;

indicate alle lettere a), b) e c); eventi promozionali;

hanno efficacia

intese

2. Gli accordi e le intese

durata determinata. la ratifica consiliare.

Giunta regionale,

esteri;

dal Consiglio regionale, può concordare con Stati

> vazione allo sviluppo dei gemellaggi tra i Comuni e le Province dell'Emilia-Romagna, quelli europei e del mondo e alle iniziative degli stessi per la diffusione di una cultura di pace;

h) iniziative a supporto del reclutamento e della formazione di personale destinato ad immigrare per motivi

e) iniziative di scambio di esperienze | l'ambito delle proprie luppo, solidarietà internazionale e groalimentare, della cultura e dello quali il supporto a soggetti pubblici e "La Giunta regionale esercita le proprie attività di rilievo internazionale, b) attività promozionali dirette nel campo del marketing territoriale, del commercio e della collaborazione industriale, del turismo, del settore ac) predisposizione di missioni, studi, d) attività promozionali indirette, privati presenti sul territorio dell'Emilia-Romagna, ma non dipendenti dall'amministrazione regionale, per l'attuazione di iniziative similari a quelle

f) supporto ad iniziative di scambio e linee di indirizzo dettate collaborazione in campo universitae assistenza istituzionale con le amministrazioni di Regioni ed altri enti rio, scolastico e delle politiche giova-

competenze, nel rispetto della normativa nazionale e in coerenza con le

hanno validità per un ad altro Stato dichiarazioni programmatiche di mero rilievo internaziotempo determinato. nale. g) supporto, promozione ed incenti-

le attività di mero rilievo | Omissis comunicano alla Regione 4. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 6, comma 7 della L. n. 131/2003, Comuni e i) politiche a favore dei concittadini di lavoro in Emilia-Romagna; emigrati all'estero;

2. La Regione Calabria, attua gli interventi di cui al comma Stati esteri ed intese con Enti territoriali

precedente:

a) per mezzo di iniziative predisposte e realizzate anche soquetti di cui al successivo promosse articolo 9, comma 1. collaborazione di territoriali, nazionali internazionali; avvalendosi iniziative proprie, delle leggi di cui all'articolo 117, nono comma particolare dell'articolo 6 comma 4 dello Statuto, nelle materie di competenza delle Regioni, fermo restando il rispetto della Costituzione, ed in della L. n. 131/2003, La Regione, in attuazione dell'articolo 25,

partenariato istituzionale e relazioni istituzionali collaborazione 4 ÄŢ dettate dal Consiglio rere accordi con Stati esteri, ed intese con enti territoriali interni ad altro linee di indirizzo generali gionale, può sottoscrive-

collaborazione e partenariato internazionale si intendono tutte le iniziative ed i progetti, perseguenti le finalità di cui alla presente legge, volti a favorire il reciproco sviluppo sociale, economico e culturale delle comunità regionali e intese con enti territoriali locali calabresi e dei partner, altri Stati, territori ed istituzioni, attraverso l'interazione attività interni ad altro Stato. accordi con Per Stato. Gli accordi e le per la Regione solo dopo hanno, di norma, una 3. Il Presidente della neled enti territoriali interni 2. Per relazioni istituzionali si Regione avvia con governi ed istituzioni locali di altri Paesi in projezione strategica verso l'esterno, di intendono i rapporti che de promozione un'ottica

regionale e di attrazione investimenti dall'estero. Tali dichiarazioni

le Province 3. La Regione Calabria

predisporre accordi con altri Stati, transfrontaliera e tranproposte e attuare ini-

Omissis

coerentemente con le

zioni con enti territoriali intemi ad altri Stati e b) attraverso il sostegno alle nei limiti e secondo le modalità di cui all'articolo 6 della legge n. c) concludere conventenariati istituzionali; ę dai della soggetti |

Omissis

ziative per lo sviluppo ed il potenziamento di parsnazionale, progettate,

questi ambiti:

Emilia-Romagna	Umbria	Calabria	Valle d'Aosta	Friuli Venezia Giulia	Marche
I) creazione di strutture all'estero di supporto alle attività internazionali della Regione".]	svolte.	d) sottoscrive le intese e gil accordi di collaborazione e di partenariato internazionale con governi e istituzioni locali, me rispetto delle normative nazionali ed europee e previa intesa governativa; e) aderisce, sostiene e promunove reti di cooperazione interregionali interragionali.			
i gli specifici pote articoli 16, comma 2, 18, comma 2, compa 2, comma					
dalla legge per l'esecuzione e l'attuazione degli accordi di cui alla					

anze del dure di o per la e degli li atti di none; linati di none; di cui al legge onché le rocedure e volte obblighi ii 1, 2 e iii 1, 3 e iii	ne ed accordi dallo dallo dallo dallo dallo dallo 19 ec con gli rapporti ciolo 19 ec di ni previsto illa legge uzione e nazionali verngono da. Il stitcolo il staticolo il staticolo il staticolo dallo dall
lettera a), nonché le risultanze del negoziato e delle procedure di coordinamento con lo Stato per la conclusione delle intese e degli accordi di cui alla lettera b); d) l'incidenza delle intese e degli accordi di cui alla lettera b) sulle leggi regionali vigenti e sugli atti di programmazione e pianificazione; e) le modalità di attuazione ed esecuzione delle intese e degli accordi di cui alla lettera b); l'adzonione delle intese e degli accordi di cui alla lettera b); l'adzonione degli atti di cui all'articolo 5, comma 2, della legge regionale n. 6 del 2004, nonche le procedure adottate dalla Ciunta e volte additate dalla ciunta derivanti delle attività di inevo internazionale. 3. della legge n. 131 del 2003; 3. della legge n. 131 del 2003; si informano reciprocamente circa le rispettive attività promozionali e sui mero rilevo internazionale e sui relativi adempimenti.	attuazione di accordine ed attuazione di accordi internazionali stipulati dallo Seto 1. La Giunta, coerentemente con gli indirizzi in materia di araporiti internazionali di cui all'articolo 19 della presente legge ed in ottemperarea a quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, della legge n. 131 del 2003, dà esecuzione el stipulati dallo Stato, che avvergono di norma in via amministrativa. 2. La comunicazione di cui all'articolo 6, comma 1, della legge n. 131 del 2003, è effettuata contestualmente dalla Giunta all'Assemble legislativa, che può esprimere indirizzi da seguire in sede di esecuzione ed attuazione degli accordi.

Friuli Venezia Giulia Marche

Valle d'Aosta

Calabria

Umbria

Emilia-Romagna	Umbria	Calabria	Valle d'Aosta	Friuli Venezia Giulia	Marche
territoriali interni ad alto Stato 1. La Giunta, coerentemente con gli indrizzi in materia di rapporti internazionali di cui all'articolo 19 della presente legge ed in oditrizzi in cui all'articolo 19 della presente legge ed di oditremperanza a quanto previsio dell'articolo 5, comma 2, della legge ed in 131 del 2003, provvede alla conclusione di intese, con enti territoriali interni ad altro Stato. 1. 131 del 2003, provvede alla conclusione di intese, la Giunta ne trasmette il testo all'Assemblea legistativa può formazione di cui all'articolo 6, comma 2, della legge n. 131 del 2003; l'Assemblea legistativa può formulare ossenvazioni sul progetto di intesa. L'esito della procedura di coordinamento con lo Stato e le misure che si rendono necessarie della Giunta all'Assemblea legistativa per della Giunta il Presidente della Regione o l'assessore da lui delegato procedono alla sua sottoscritta l'intesa, la Giunta ne definitiva dell'intesa, al Giunta ne legistativa per la ratifica, delle intesa che comportano modificazione di enginazioni di engia ratifica delle intese che comportano modificazione di entiti di ergittica delle intese che comportano modificazione di atti di aratifica delle intese che comportano modificazione di atti di questi ultimi en modificazione di atti di questi ultimi en modificazione di atti di questi ultimi ori all'articolo lori su programmazione e contestualmente alla modifica one bollettino Ufficiale delle Regione congiuntamente all'attico.					
Art. 18 - Accordi della Regione con Stati esteri					
 La Giunta, coerentemente con gli indirizzi in materia di rapporti internazionali di cui all'articolo 19 					

		indirizzi e di- dell'attività ed interna- ella Regione ella Regione gibio regionale, mate dall'inizio latura, su pro- o Giunta regio- o Giunta regio- riennale di in- riennale di in-
		mazione Art. 4 - Indirizzie edi- modalità sciplina dell'attività europea ed interna- zionale della Regione nta, un Il Consiglio regionale, indirizzo della legislatura, su pro- unitario nale approva un docu- ività di mento pluriemale di in- iliarticolo dirizzo sulle attività di iliarticolo internazionale edi in- iliarticolo internazionale edi in- iliarticolo internazionale edi rilevo internazionale edi
5		degli intervent e modalità scipina dell'attività dell'attività dell'attività dell'attività dell'attività dell'attività dell'attività dell'attività della Regione 1. Il Consiglio regionale, proposta della Giunta, un entro sen ensi dell'inizio decumento di indirizzo della legislatura, su proprogrammatico triennale che posta della Giunta regio-disciplian in modo unitario nale, approva un docul'insieme delle attività di mento pluriennale di incoperazione di cui all'articolo dirizzo sulle attività di mento pluriennale di incoperazione di cui all'articolo dirizzo sulle attività di cooperazione di cui all'articolo dirizzo sulle attività di conferenzazione della elegiblia.
	della presente legge ed in ottemperara a quanto previsto dall'articolo 6, comma 3, della legge conclusione di accordi internazionali con altri Stati. 2. La Giunta trasmette la comdiscione di accordi internazionali con altri Stati. 2. La Giunta trasmette la comunicazione di avvio delle trattative di cui all'articolo 6, comma 3, della legge n. 131 del 2003 anche all'Assemblea legislativa, la quale negoziati. A seguito della delibera di approvazione del progetto di accordo, la Giunta ne trasmette il esto all'Assemblea legislativa unitamente comunicazione di all'Assemblea legislativa puritamente coservazioni sul progetto di accordo. La Giunta ne trasmette di comma 3, della legge n. 131 del 2003; l'Assemblea legislativa può formulare osservazioni sul progetto di accordo. La Giunta comunica altresi all'Assemblea legislativa può formulare osservazioni sul progetto di accordo. La Giunta comunica altresi all'Assemblea legislativa può formulare osservazioni sul progetto di accordi memento prevista della ritrocol di comma 3, della legge n. 131 del 2003 nonche le misure che intende adottare al riguardo. 3. Si applicazione le disposizioni di cui all'articolo 17, commi 3, 4 e 5, in quanto compatibili. L'Assemblea accordi che risultano unila ai sensi dell'articolo 6, comma 3, della legge n. 131 del 2003.	Art. 19 - Indirizzin in materia di rapporti internazionali I. Nell'ambito del documento di indiraci di un'al l'ardico del documento di indiraci di un'al l'ardico del 2004, sono altresi individuati le priorità e gio bietti i per le attività di cui all'articolo 14, comma 1, della presente legge che si intendono svolgere nel periodo preso in considerazione dal documento. Le Regione garantisce l'informazione sulle proprie agrantisce l'informazione sulle proprie attività di l'informazione di l'informazione sulle proprie attività di l'informazione di l'informazione sulle proprie attività di l'informazione di l'informazi

Friuli Venezia Giulia

Valle d'Aosta

Calabria

Umbria

Emilia-Romagna Umbria	Calabria Vall	Valle d'Aosta Friuli Venezia Giulia	Marche
mediante il ricorso a strumenti informatici.	cui al comma precedente grammatiche per l'azio- contiene: ne regionale, nonché a) dii obiettivi generali, le l'indicazione delle mate-	precedente grammatiche per l'azio- ne regionale, nonché enerali, le l'indicazione delle mate-	
[Si riportano, per completezza, i pri- mi due commi dell'art. 5 della legge regionale 6/2004:	priorità tematiche e rie di interesse regionale geografiche di azione per e delle relative priorità, ciascun ambibi di intervento anche territoriali, di in-definito dall'attirolo 2 comma temonto.	e rie di interesse regionale er e delle relative priorità, to anche territoriali, di in-	
1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta. approva un documento	1 della presente legge;		
pluriennale di indirizzi in materia di		2. La Giunta regionale,	
cooperazione internazionale e attività internazionale della Regione Emilia-	nazionali ed interregionali cui stat	stabiliti dal documento di	
Romagna per la programmazione re-		cui al comma 1, con ap- posita deliberazione:	
gionale, contenente principi e moda- lità per il coordinamento fra le attivi-	risorse tra le iniziative ed i reprogetti di cui all'articolo 2,		
ta di rilievo internazionale della Re- gione e priorità, anche ferritoriali.	comma 2, lettera a) e b); a) a	a) specifica le attività e le singole iniziative da	
nell'attuazione delle stesse.		intraprendere;	
2. La Giunta regionale, nell'ambito	2, lettera a) della		
delle priorità stabilite dal documento pluriennale di indirizzi di cui al com-	regge con ne degli obiettivi	b) attribuisce alle strut- ture dell'Amministrazio-	
ma 1, approva:	, degli interventi	ne regionale le compe-	
a) le modalità e le procedure per l'i-	localizzazione degli importi	tenze finalizzate all'e-	
stituzione di sedi ed uffici di collega- mento e supporto organizzativo all'e-		spietamento delle attivi- tà di cui alla lettera a);	
stero; tali uffici devono avere carat-	relativo cronoprogramma di attilazione:	:	
teristiche di intersettorialità;		c) stabilisce i tempi per	
	i richiamati dal	l'inizio e la conclusione	
b) le modalità organizzative e gli	articolo 9 da	delle attività di cui alla lettera a), definendo.	
strumenta di supporto per la collabo- razione con enti territoriali interni ad		contestualmente, i rela-	
altro Stato;	delle azioni	tivi indicatori di risultato;	
	rticolo 2,	:	
c) le modalità organizzative e gli	f) i criteri ner la concessione	d) indica gli strumenti	
strumenti di supporto per l'invio e l'accodionza di funzionari nall'ambito		recessari alla realizza- zione delle attività di cui	
di proqetti di collaborazione ed assi-		alla lettera a), definen-	
stenza istituzionale;		do, contestualmente, le	
	requisiti soppettivi ed orga	modalità di attivazione,	
d) gli strumenti e le iniziative per la	, spese ammissibili,	ziamento delle suddette	
collaborazione e l'incentivazione nelle attività internazionali con di Enti	modalità di erogazione e di atti	attività.	
locali e le Università presenti in	-		
Regione]	ordinamento da attivare per	3. La Giunta regionale disciplina inoltra con	
	/attuazione degli interventi	propria deliberazione, le	
		modalità di svolgimento	
	i di concertazione per	delle missioni all'estero, di apertura e di organiz-	
	geografiche di cui al zazi	zazione degli uffici di col-	
		egamento e supporto	

Emilia-Romagna	Umbria	Calabria	Valle d'Aosta Fri	Friuli Venezia Giulia	Marche
		successivo articolo 10, comma lecnico all'estero e quel- 11, he forme di monitoraggio e zione di convenzioni con di valutazione dei progetti enti, società ed associa- 12, Entro il 28 febbraio di rienza. 13. Entro il 28 febbraio di rienza. 14. Esponsiale approva, su parere vinciolare della Commissione consiliare competnte, un piano operativo annuale delle attività di cooperazione, nel piano operativo annuale delle attività di cooperazione, nel piano rispetto del documento di indirizzo programmatico regionale di cui al periodo precedente.	tecnico all'estero e quel- le per l'eventuale attiva- zione di convenzioni con enti, società ed associa- zioni dotati delle neces- sarie capacità ed espe- rienza.		
		4. Il plano operativo annuale attua il piano triannale delle attività di cooperazione. Detto pano contiene: a) i programmi statali e dell'UE cui la Regione intende partecipare; b) le iniziative da attuare in partemariato con i Paesi in via di Sviluppo con pessi in via collaborazione con altre Region I faliane e dell'UE; c) la ripartizione delle risorse finanziarie in accordo con quanto previsto del piano trennale; c) l'individuazione delle modalità di presentazione dei progetti da parte dei soggetti pubblici e privati di cui al successivo articolo 9; e) l'andividuazione evelle modalità di persentazione dei progetti da parte dei soggetti pubblici e privati di cui al successivo articolo 9; e) la verifica annuale sulle e) la verifica e) la verifica annuale sulle e) la verifica e) la verifica e) la verifica e) la verifica e) la verific			
		5. La Giunta regionale, ai fini della predisposizione del documento di initizzo - programmazione, consulta, preventivamente i soggetti di cui all'articolo 9.			

Emilia-Romagna	Umbria	Calabria	Valle d'Aosta	Friuli Venezia Giulia	Marche
		di attuazione del piano regionale sono svolte dalla Giunta regionale secondo quanto stabilito dall'ordinamento regionale vigente.			
		7. Il documento di programmazione triennale ed il piano operativo annuale sono comunicati al Ministero degli Affari Esteri ed alia			
		Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute all'articolo 6 della			
		rege- ayugino 2007, nr. 131. La Corte Costituzionale, con sentenza n. 131 del 14 maggio 2008, ha dichiarato "Illegitmità costituzionale di nuesto comma!			
		8. Le eventuali modifiche ed integrazioni al documento di indrizzo programmatico triennale seguono le stesse modalità procedurali individuati nel rapprovazione			
Art. 20 - Sessione sulle relazioni		del programma.	Art. 4 - Indirizzi e		
internazionali			disciplina dell'attività		
L. Di norma una voita all'anno, l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea			europea internazionale della		
legislativa, sentita la Giunta e i					
Presidenti del gruppi assemblean, convoca una sessione sulle relazioni			Omissis		
Internazionali. 2. Nella sessione sulle relazioni			4. II Presidente della Regione presenta al		
internazionali la Giunta informa			ro		
e, nelle varie a			un'apposita sessione		
geografiche e tematiche, del documento di indirizzi di cui			europea e internazionale le cui modalità di		
all'articolo 19 e sulle sue future linee			svolgimento sono		
di sviluppo. 3. L'Assemblea legislativa può			stabilite dal regolamento intemo del Consiglio,		
			attività svolte in		
			legge.		

11 0 10111	cleaff laby TIT care	
Rapporti interregionali Capo III Le Attuazione dell'articolo 25 dello interregionale Statuto regionale	Capo III Gel IIIO III] - Cooperazione interregionale	
Art. 21 - Intese con altre Regioni Art. 35 - Intese con	Art. 35 - Intese con	
1. Il presente articolo disciplina le	aitie negioiii	
intese della Regione Emilia-Romagna	1. Per il migliore	
realizzazione di discipline uniformi o		
alla istituzione di enti od organi	promuovere intese con	
proprie funzioni.	altre Regionii iiiializzate alla definizione di	
Siunta	discipline uniformi	
periodicamente all'Assemblea	all'esercizio in comune di	
alla stipula di intese.	ratificare con le	
ella R		
l'assessore da lui delegato,		
della commissione assembleare		
tente per materi		
unitamente alla bozza di intesa,		
vengono comunicate all'Assemblea		
legislativa le informazioni relative		
regionali. Su intese precedentemente		
stipulate, sugli atti di		
programmazione e pianificazione,		
nonché relative agli oneri finanziari		
denvanti dalia sua attuazione.		
comunque non oltre quindici giorni		
dalla sua stipulazione, il Presidente		
della Regione ne trasmette il testo		
all'Assemblea legislativa, ai fini della		
R della Coetituzione nell'ambito		
della competenza legislativa		
regionale.		
cessario, la le		
specifica anche le modalita di		
6 L'intesa acquista efficacia con		
l'entrata in vigore dell'ultima legge		
regionale di ratifica.		
7. Il testo dell'intesa è pubblicato nel		
Bollettino Ufficiale unitamente alla		
legge che ne dispone la ratifica. 8. Le intese hanno una durata		
predeterminata e non possono		

Friuli Venezia Giulia

Valle d'Aosta

Calabria

Umbria

Emilia-Romagna	Umbria	Calabria	Valle d'Aosta	Friuli Venezia Giulia	Marche
essere prorogate automaticamente. J. La disciplina contenuta nel presente articolo si applica anche agli accordi stipulati con altre Regioni ai sensi dell'articolo 25, comma 2, dello Statuto.					
TITOLO III Disposizioni finali	Capo III [del Titolo V] - Disposizioni finali				
Art. 22 – Monitoraggio 1. A due anni dall'entrata in vigore della presente legge, con riferimento alle part di rispettiva competenza, Giunta e commissione assembleare presentano all'Assemblea legislativa una relazione sull'attuazione della legge stessa e delle procedure da essa previste.				Art. 7 - Relazione al Consiglio regionale I. Entro sei mesi dallentra in vigore della legge comunitaria regionale amuale l'Assessore regionale per le regionale autonomie locali, previa deliberazione del a Giunta regionale, previa deliberazione del a Giunta regionale, presenta alla competente Commissione consiliare una relazione sullo stato di attuazione della leggen medesima.	
Art. 23 – Norma finanziaria	Art. 49 - Norma finan- ziaria				
Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si af fronte con i fondi stanziati nelle unità previsionali di base e relativi capitoli del bilancio regionale, anche apportando le ventutali modifiche che si rendessero necessarie o con l'istituzione di apposite unità previsionali di base e relativi capitoli che vernamo dotati della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall'articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle LR. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).	1. Per quanto previsto dall'articolo 26, si provvede con gli stanziamenti previsti, in termini di competenza e di cassa, nei capitoli dello stato di previsione regionale, inerenti le speso di gestione, del personale regionale, nonche la spesa de bilancio personale a degli immobili. La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarae come legge della Regione Umbria.				

Emilia-Romagna	Umbria	Calabria	Valle d'Aosta	Friuli Venezia Giulia Marche	Marche
Art. 24 – Abrogazioni	Art. 48 - Abrogazioni				
1. Sono abrogati gli articoli 2 e 3 articoli 1, 2, 3, 4, 6, 7, della legge regionale n. 6 del 2004. 8, 9, 10, 11, 12, 17, 18, 18, 10, 10, 12, 14, 18, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10	1. Sono abrogati gli articoli 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 18, 10, 15, 17, 18, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10				
	19, 20, 23, 24, 23 dend L.R. n. 34/1998 e Successive modificazioni				
	e integrazioni. 2. Il rinvio agli articoli				
	17, 18 e 19 della L.R. n. 34/1998. operato da				
	norme regionali, deve				
	articoli 24, 25 e 26 della presente legge.				